Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 112 del 15 maggio 2024 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 15 maggio 2024** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 20

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2024.

Approvazione del modello di dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC.
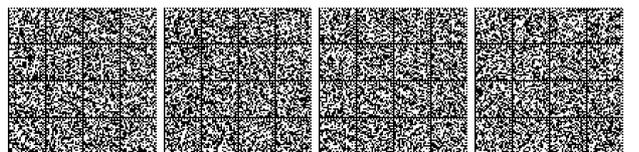
S O M M A R I O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2024.

Approvazione del modello di dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce, tra l'altro, che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Visto il comma 769 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera *g)*, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera *c)*, numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme;

Visto l'art. 1, comma 759, lettera *g)* della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera *i)* e che stabilisce che si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Visto il successivo comma 770 del medesimo art. 1, della legge n. 160 del 2019 in base al quale gli enti di cui al comma 759, lettera *g)*, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno;

Visto l'art. 91-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto l'art. 9, comma 6-*ter*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che «le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'art. 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»;

Visto l'art. 1, comma 763 della legge n. 160 del 2019 in base al quale il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera *g)*, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera *g)*, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

Visto l'art. 1, comma 759, lettera g-*bis*) della legge n. 160 del 2019, il quale introduce l'esenzione dall'IMU per «gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale». La medesima disposizione stabilisce altresì che «Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della Navigazione;

Visto il comma 7 dello stesso art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale dispone che, per quanto non espressamente previsto dall'art. 38, si applicano le altre disposizioni dell'IMU, in quanto compatibili e il successivo comma 8, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019;

Considerato che è necessario aggiornare i modelli dichiarativi IMU, affinché gli stessi tengano conto anche delle disposizioni recate:

dall'art. 1, comma 759, lettera g-*bis*) della legge n. 160 del 2019, e in particolare della circostanza che la dichiarazione deve essere effettuata al comune interessato, secondo modalità telematiche;

dall'art. 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale stabilisce che «L'art. 1, comma 759, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità»;

Considerato, altresì, che ai fini dell'IMPi tra le norme che regolano la disciplina dell'IMU rientra anche la disposizione recata dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, concernente la dichiarazione, che si ritiene compatibile ai fini della dichiarazione relativa IMPi;

Ritenuto di dover procedere, per esigenze di semplificazione amministrativa, all'emanazione di un unico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con cui sono approvati sia il modello di dichiarazione e le relative istruzioni concernenti l'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019 e l'IMPi, di cui all'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, sia il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, riguardanti l'IMU per gli immobili degli enti non commerciali, di cui all'art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, (ANCI)

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Approvazione dei modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: «Dichiarazione IMU/IMPi»).

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 759, lettera *g)*, della medesima legge (di seguito: «Dichiarazione IMU ENC»).

Art. 2.

Presentazione della dichiarazione IMU/IMPi

1. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata, a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai soggetti passivi, di cui all'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 – ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera *g)*, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera *i)* – in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

2. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l'esenzione per «gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale», di cui all'art. 1, comma 759, lettera g-*bis*) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all'esenzione.

3. La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. La dichiarazione relativa all'IMPi deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto interministeriale 28 aprile 2022, previsto dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge, n. 124 del 2019.

4. È possibile presentare una dichiarazione IMU/IMPi «nuova», «sostitutiva» o «multipla», secondo le regole contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto.

5. Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa con posta elettronica certificata. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

6. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

7. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di
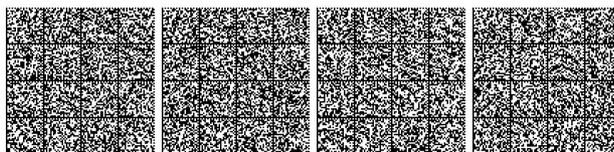
cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso il canale Fisconline/Entratel.

Art. 3.

Struttura del modello di dichiarazione IMU/IMPi in formato cartaceo e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

1. La dichiarazione cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero. La compilazione e la presentazione della dichiarazione devono avvenire secondo le istruzioni di cui allo stesso art. 1.

2. La dichiarazione telematica è un documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante.

3. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it

Art. 4.

Disponibilità dei modelli di dichiarazione IMU/IMPi

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione IMU/IMPi

1. Il modello di dichiarazione IMU/IMPi deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche previste per il modello di cui all'art. 1, comma 1;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 – massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.

3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 – massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.

4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

Riproduzione del modello di dichiarazione IMU/IMPi

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione del modello indicato nell'art. 1, comma 1, di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

Presentazione della dichiarazione telematica IMU ENC

1. La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera *g)*, dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera *i)*.

2. Il modello dichiarativo approvato con il presente decreto deve essere utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.

3. La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it.

4. La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 8.

Termini per la presentazione della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC

1. La dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata, ai sensi dell'art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Art. 9.

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'art. 1, commi 769 e 770, della legge n. 160 del 2019.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC. I comuni sono Titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.

4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo1, lettera *e)*, del regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle Finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU/IMPi e di dichiarazione IMU ENC deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

Il direttore generale delle finanze
SPALLETTA
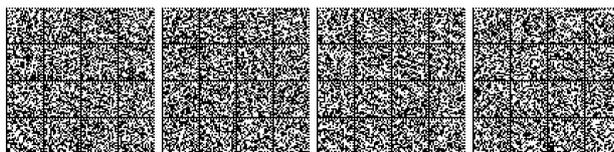
ANNO D'IMPOSTA ______________

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA **IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per le dichiarazioni trasmesse in via telematica, fornisce le informazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni imposta municipale propria (IMU) e imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) e i diritti riconosciuti agli interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti in fase di accesso all'aerea riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate verranno trattati:
– dall'Agenzia delle Entrate, per consentire l'identificazione degli utenti e l'accesso all'applicazione del Dipartimento delle Finanze;
– dall'Agenzia delle Entrate per consentire la verifica di validità dei codici fiscali e delle partite Iva inserite all'interno dell'applicazione.
I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per consentire, l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni per le proprie finalità istituzionali.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente, per gli effetti delle disposizioni in materia di IMU e di IMPi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività ai sensi dell'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 38 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni IMU e IMPi (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano al di sotto dell'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Ministero in sede giudiziaria.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze adotta tutte le misure idonee per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono acquisiti e gestiti nonché idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. Per tale attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "Titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabile del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione dell'applicativo messo a disposizione per la compilazione, l'acquisizione e la conservazione del modello telematico di dichiarazione, e per la messa a disposizione dello stesso ai comuni. Sogei S.p.A. è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 per le fasi citate. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre, del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'applicazione ivi disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle Entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze è: responsabileprotezionedati@mef.gov.it

Diritti dell'interessato

I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, via dei Normanni n. 5 - 00184 - Roma - indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@mef.gov.it, fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, in forza della disposizione di cui alla lettera f-bis) del primo comma. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

La liceità del trattamento è data dalla condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, costituita da norme di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003; pertanto l'espressione del consenso da parte degli interessati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento non è necessaria.

IMU **IMPi**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA **IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE**

☐ SOSTITUTIVA

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

COMUNE DI ....

PROVINCIA .... **CODICE CATASTALE** ....

DICHIARAZIONE PER L'ANNO **20_ _** (1)

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio)
Telefono PREFISSO NUMERO
E-mail

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome | Data di nascita GIORNO MESE ANNO | Sesso M F

Comune (e Stato Estero) di nascita | Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune (e Stato Estero) | Prov. | Codice Stato Estero

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) | Codice carica

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Telefono PREFISSO NUMERO
E-mail

Nome

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune (e Stato Estero) | Prov. | Codice Stato Estero

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)

N. d'ordine (2)

Cognome e Nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (e Stato Estero) di Nascita | Prov.

Codice Fiscale o partita IVA (obbligatorio) | Data di nascita GIORNO MESE ANNO | Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune (e Stato Estero) | Prov. | Codice Stato Estero

% Possesso | Detrazione per l'abitazione principale | FIRMA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE — **FIRMA**

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA — Codice fiscale intermediario | N. iscrizione all'albo del CAF

RISERVATO ALL'INTEMEDIARIO — Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione ☐

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Data dell'impegno giorno mese anno

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI — Quadro A

N. d'ordine

Caratteristiche (1) [1] — INDIRIZZO (2) [2]

Progressivo Immobile

Dati catastali identificativi dell'immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore	% Possesso	Detrazione per l'abitazione principale	Equiparazione ad abitazione principale (3)
11	12	13	13a

Riduzioni (4)	Esenzione (5)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
14	15	16	17	18	19

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno / mese / anno [20] — Inizio/termine agevolazione [21] — AGENZIA DELLE ENTRATE DI ______ — ESTREMI DEL TITOLO ______

Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili

Tipo (6) [22] — Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale [23] — Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale: giorno / mese / anno [24]

N. d'ordine

Caratteristiche (1) [1] — INDIRIZZO (2) [2]

Progressivo Immobile

Dati catastali identificativi dell'immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore	% Possesso	Detrazione per l'abitazione principale	Equiparazione ad abitazione principale (3)
11	12	13	13a

Riduzioni (4)	Esenzione (5)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
14	15	16	17	18	19

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno / mese / anno [20] — Inizio/termine agevolazione [21] — AGENZIA DELLE ENTRATE DI ______ — ESTREMI DEL TITOLO ______

Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili

Tipo (6) [22] — Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale [23] — Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale: giorno / mese / anno [24]

N. d'ordine

Caratteristiche (1) [1] — INDIRIZZO (2) [2]

Progressivo Immobile

Dati catastali identificativi dell'immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore	% Possesso	Detrazione per l'abitazione principale	Equiparazione ad abitazione principale (3)
11	12	13	13a

Riduzioni (4)	Esenzione (5)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
14	15	16	17	18	19

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno / mese / anno [20] — Inizio/termine agevolazione [21] — AGENZIA DELLE ENTRATE DI ______ — ESTREMI DEL TITOLO ______

Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili

Tipo (6) [22] — Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale [23] — Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale: giorno / mese / anno [24]

Annotazioni ____

(1) Indicare: **1.** Per terreno; **2.** Per area fabbricabile; **3.** Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; **4.** Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; **5.** Per abitazione principale; **6.** Per pertinenza; **7.** Beni merce.

(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

(3) Indicare: **1.** Per alloggio sociale; **2.** Per alloggio di servizio.

(4) Indicare: **0.** Per nessuna riduzione; **1.** Per immobile storico o artistico; **2.** Immobile inagibile/inabitabile; **3.** Immobile in comodato; **4.** Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia: **5.** Altre riduzioni.

(5) Indicare: **0.** Per nessuna esenzione; **1.** Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; **2.** Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato; **3.** Per le altre esenzioni.

(6) Indicare: **1.** Per art. 614, secondo comma, c.p. **Violazione di domicilio** o art.633, c.p. **Invasione di terreni o edifici**; **2.** Per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

IMPi – IDENTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI **Quadro B**

N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)				
Progressivo piattaforma o rigassificatore	1	2				
					Cessazione della funzione del manufatto (3)	
		Valore	% Possesso	giorno	mese	anno
		3	4	5		

N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)				
Progressivo piattaforma o rigassificatore	1	2				
					Cessazione della funzione del manufatto (3)	
		Valore	% Possesso	giorno	mese	anno
		3	4	5		

N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)				
Progressivo piattaforma o rigassificatore	1	2				
					Cessazione della funzione del manufatto (3)	
		Valore	% Possesso	giorno	mese	anno
		3	4	5		

N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)				
Progressivo piattaforma o rigassificatore	1	2				
					Cessazione della funzione del manufatto (3)	
		Valore	% Possesso	giorno	mese	anno
		3	4	5		

N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)				
Progressivo piattaforma o rigassificatore	1	2				
					Cessazione della funzione del manufatto (3)	
		Valore	% Possesso	giorno	mese	anno
		3	4	5		

Annotazioni ______________________________

MODELLO N.__________________

(1) Indicare: **1.** per piattaforma marina; **2.** per terminale di rigassificazione del gas naturale.

(2) Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.

(3) Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.

IMU IMPi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA **IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE**

☐ SOSTITUTIVA

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

COMUNE DI ....

PROVINCIA .... **CODICE CATASTALE** ....

DICHIARAZIONE PER L'ANNO
20 _ _ (1)

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio)
Telefono PREFISSO NUMERO
E-mail

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome
Data di nascita GIORNO MESE ANNO
Sesso M F

Comune (e Stato Estero) di nascita
Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune (e Stato Estero) | Prov. | Codice Stato Estero

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio)
Codice carica

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Telefono PREFISSO NUMERO
E-mail

Nome

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune (e Stato Estero) | Prov. | Codice Stato Estero

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)

N. d'ordine (2)

Cognome e Nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (e Stato Estero) di Nascita
Prov.

Codice Fiscale o partita IVA (obbligatorio)
Data di nascita GIORNO MESE ANNO
Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune (e Stato Estero) | Prov. | Codice Stato Estero

% Possesso
Detrazione per l'abitazione principale
FIRMA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Codice fiscale intermediario
N. iscrizione all'albo del CAF

RISERVATO ALL'INTEMEDIARIO
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione ☐

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Data dell'impegno giorno mese anno

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI — Quadro A

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

Progressivo Immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore	% Possesso	Detrazione per l'abitazione principale	Equiparazione ad abitazione principale (3)
11	12	13	13a

Riduzioni (4)	Esenzione (5)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
14	15	16	17	18	19

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno 20 mese anno — Inizio/termine agevolazione 21 — AGENZIA DELLE ENTRATE DI ____ ESTREMI DEL TITOLO ____

Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili

Tipo (6) 22 — Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale 23 — Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale: giorno 24 mese anno

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

Progressivo Immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore	% Possesso	Detrazione per l'abitazione principale	Equiparazione ad abitazione principale (3)
11	12	13	13a

Riduzioni (4)	Esenzione (5)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
14	15	16	17	18	19

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno 20 mese anno — Inizio/termine agevolazione 21 — AGENZIA DELLE ENTRATE DI ____ ESTREMI DEL TITOLO ____

Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili

Tipo (6) 22 — Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale 23 — Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale: giorno 24 mese anno

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

Progressivo Immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore	% Possesso	Detrazione per l'abitazione principale	Equiparazione ad abitazione principale (3)
11	12	13	13a

Riduzioni (4)	Esenzione (5)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
14	15	16	17	18	19

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno 20 mese anno — Inizio/termine agevolazione 21 — AGENZIA DELLE ENTRATE DI ____ ESTREMI DEL TITOLO ____

Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili

Tipo (6) 22 — Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale 23 — Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale: giorno 24 mese anno

Annotazioni ____

(1) Indicare: **1.** Per terreno; **2.** Per area fabbricabile; **3.** Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; **4.** Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; **5.** Per abitazione principale; **6.** Per pertinenza; **7.** Beni merce.

(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

(3) Indicare: **1.** Per alloggio sociale; **2.** Per alloggio di servizio.

(4) Indicare: **0.** Per nessuna riduzione; **1.** Per immobile storico o artistico; **2.** Immobile inagibile/inabitabile; **3.** Immobile in comodato; **4.** Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia: **5.** Altre riduzioni.

(5) Indicare: **0.** Per nessuna esenzione; **1.** Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; **2.** Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato; **3.** Per le altre esenzioni.

(6) Indicare: **1.** Per art. 614, secondo comma, c.p. **Violazione di domicilio** o art.633, c.p. **Invasione di terreni o edifici**; **2.** Per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

IMPi – IDENTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI — Quadro B

N. d'ordine | Progressivo piattaforma o rigassificatore

Caratteristiche (1) 1 | Denominazione del manufatto (2) 2

Valore 3 | % Possesso 4 | Cessazione della funzione del manufatto (3) giorno 5 mese anno

N. d'ordine | Progressivo piattaforma o rigassificatore

Caratteristiche (1) 1 | Denominazione del manufatto (2) 2

Valore 3 | % Possesso 4 | Cessazione della funzione del manufatto (3) giorno 5 mese anno

N. d'ordine | Progressivo piattaforma o rigassificatore

Caratteristiche (1) 1 | Denominazione del manufatto (2) 2

Valore 3 | % Possesso 4 | Cessazione della funzione del manufatto (3) giorno 5 mese anno

N. d'ordine | Progressivo piattaforma o rigassificatore

Caratteristiche (1) 1 | Denominazione del manufatto (2) 2

Valore 3 | % Possesso 4 | Cessazione della funzione del manufatto (3) giorno 5 mese anno

N. d'ordine | Progressivo piattaforma o rigassificatore

Caratteristiche (1) 1 | Denominazione del manufatto (2) 2

Valore 3 | % Possesso 4 | Cessazione della funzione del manufatto (3) giorno 5 mese anno

Annotazioni ____________________

MODELLO N.____________

(1) Indicare: **1.** per piattaforma marina; **2.** per terminale di rigassificazione del gas naturale.

(2) Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.

(3) Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMPOSTA SULLE PIATTAFORME MARINE

DICHIARAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Imposta municipale propria (IMU)

L'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) rappresenta un punto di approdo fondamentale per la fiscalità immobiliare dei comuni, poiché il principale dei tributi su cui si fonda la fiscalità locale, vale a dire l'imposta municipale propria (IMU), è stato riformato dalla legge stessa e si pone in linea di continuità con la precedente disciplina del tributo, senza alterare la pressione fiscale.

L'intervento normativo ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo, il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello art. 1. Tale disegno si completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell'IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Nel panorama delle novità che caratterizzano il regime IMU a decorrere dal 2020 e che quindi hanno impatto sul modello dichiarativo in esame, giova anche ricordare le disposizioni relative al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che saranno indicate nella parte dedicata alle esenzioni. In merito, si deve precisare che, sebbene l'esenzione in esame sia venuta meno dall'anno di imposta 2022, tuttavia il contribuente potrebbe trovarsi ancora nella necessità di utilizzare l'apposito campo nell'eventualità di un ravvedimento. In tale contesto occorre, altresì, menzionare, tra le esenzioni per le quali scatta l'obbligo dichiarativo, quella per gli immobili non utilizzabili né disponibili di cui all'art. 1, comma 759, lett. g-bis) della legge n. 160 del 2019, alla quale è dedicata un'apposita sezione all'interno del Quadro A). In particolare, si ricorda che tale disposizione prevede che sono esenti "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche,... il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione".

È bene subito evidenziare che l'aspetto peculiare che caratterizza tale fattispecie agevolativa è quello della obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione che deve avvenire **esclusivamente secondo modalità telematiche**. Inoltre, si ricorda che il contribuente è tenuto ad adempiere a tale onere dichiarativo per comunicare non solo il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, ma anche la cessazione del medesimo diritto.

Tra le altre caratteristiche che riguardano la compilazione del modello di dichiarazione previsto dal comma 769

della legge n. 160 del 2019, vale la pena di richiamare il disposto del comma 739 della stessa legge secondo il quale l'IMU ***"si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti"*** e, in particolare, in ragione della stessa ottica, stabilisce altresì che ***"Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano".*** Occorre evidenziare che tale disposizione stabilisce altresì che ***"Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)".***
In merito si deve specificare che per gli immobili situati nei comuni delle autonomie speciali di Trento e di Bolzano, i soggetti tenuti alla dichiarazione devono utilizzare gli appositi modelli approvati da tali Autonomie. Per quanto riguarda, invece, la regione Friuli Venezia Giulia si sottolinea che la menzionata legge regionale n. 17 del 2022, all'art. 13, in tema di "Dichiarazione", al comma 4 stabilisce che "***Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3***", con cui sono individuati i casi in cui la dichiarazione ILIA è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni, ***"i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 18, comma 2, nonché per indicare il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2".*** Al successivo comma 5 è previsto che "Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili".
A norma del citato comma 769 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, ad eccezione di quanto detto per gli immobili non utilizzati né disponibili, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
A norma dell'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
La dichiarazione oggetto delle istruzioni in esame non deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i quali possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i) e precisamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Per detti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 91-*bis* del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e del comma 770 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale prevede l'emanazione di un modello di dichiarazione *ad hoc*.

Ritornando al modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni, il sopramenzionato comma 769 stabilisce che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La norma prevede che vengano individuati, altresì, i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per cui, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.
Il comma in argomento prevede inoltre che in ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Occorre, però, richiamare l'attenzione sull'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, in base alla quale, al di là dell'espressa previsione di cui alle disposizioni appena ricordate, il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme. Ciò premesso, sembra opportuno richiamare brevemente la disciplina del tributo.In particolare, per quanto concerne il **presupposto dell'imposta**, occorre ribadire che rimane invariato il precedente regime di **esclusione dallo stesso del possesso dell'abitazione principale**, di cui all'art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che "il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9". Il successivo comma 741, lett. b), definisce l'abitazione principale stabilendo che per questa si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Inoltre, la disposizione continua con la disciplina delle pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".
In merito al concetto di abitazione principale è necessario richiamare la sentenza della Corte costituzionale, 12 settembre-13 ottobre 2022, n. 209 la quale ha dichiarato, tra l'altro:

1) l'illegittimità costituzionale dell' art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201 del 2011, come modificato dall' art. 1, comma 707, lett. b), n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
2) in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall' art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
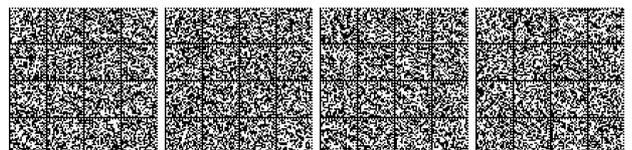
4) in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
5) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall' art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146 del 2021.

L'esclusione dal presupposto impositivo è riservata altresì alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale individuate nella legge, vale a dire:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

È stata mantenuta **la riserva allo Stato** del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Nella panoramica della disciplina dell'IMU è opportuno ricordare le varie disposizioni che prevedono agevolazioni nella forma sia di riduzioni sia di esenzioni, previste dalla legge n. 160 del 2019.

LE RIDUZIONI

L'art. 1, comma 747 della legge appena menzionata stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 % nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di

cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

In tema di riduzioni, occorre altresì fare riferimento all'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'IMU è ridotta al 37,5 per cento.

Sempre in ambito di riduzioni, la legge n. 160 del 2019 all'art. 1, comma 760 prevede che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

LE ESENZIONI

Tra le esenzioni occorre innanzitutto ricordare quella di cui all'art. 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Il successivo comma 758 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti dall'imposta:

i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Si ricorda che nell'elenco di detta circolare rientra anche il comune di Campofelice di Fitalia, come risulta dalla circolare n. 1/DF del 3 gennaio 2024.

Il successivo comma 759 prevede altresì che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
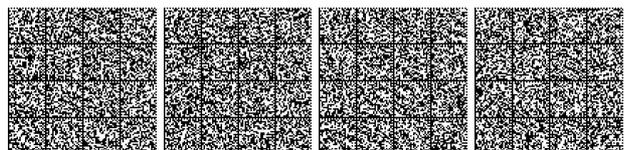
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'**art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601**;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la **legge 27 maggio 1929, n. 810**;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale". Al riguardo, è bene ricordare che l'art. 614, secondo comma c.p. punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni "chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno"; mentre l'art. 633 c.p. dispone che "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata".

Occorre, poi, richiamare la disposizione contenuta nell'art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alla quale l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 504 del 1992, "si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione".

Si ricorda che in base all'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta ***"si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta"*** e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta.

Come già anticipato oltre alle esenzioni che sono state sin qui delineate si devono ricordare altresì quelle legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data di pubblicazione delle presenti istruzioni:

- art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; artt. 9 e 9-bis del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- art. 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- art. 6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, in attuazione dell'art. 1, commi da 13 a 17, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19». Anche per le ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 occorre presentare la dichiarazione IMU.

2) Imposta sulle piattaforme marine (IMPi)

L'art. 38 del D. L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Nella stessa disposizione è contenuta la disciplina essenziale del tributo e anche la definizione di piattaforma marina che deve essere identificata con la struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della Navigazione. A questo proposito si richiama la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020 che chiarisce meglio detta definizione. La base imponibile dell'IMPi è determinata in misura pari al valore calcolato secondo i valori contabili come previsto dal comma 746 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e l'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. Vale la pena di anticipare che questa circostanza comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Occorre, altresì, precisare che la dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2022, poiché l'art. 3 del decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica, ha stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale. Tali dati saranno messi a disposizione dei comuni da parte dello Stato.
Allo Stato è riservata la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati dal decreto appena citato emanato ai sensi del comma 4 dello stesso art. 38. Si fa presente che tale decreto potrebbe subire modifiche a causa delle variazioni che potrebbero interessare in futuro tali manufatti. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.

Occorre segnalare che le attività di accertamento e riscossione relative ai manufatti in questione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

L'art. 38 introduce una norma di chiusura in virtù della quale per quanto non espressamente previsto dallo stesso articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di IMU e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

In ogni caso, restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 38 in commento.

Il comma 728 prevede che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'art. 46 del D. L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, **rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili**.

Il richiamo effettuato dall'art. 38 comporta che detti terminali sono assoggettati agli stessi criteri di determinazione dell'IMPi e di georeferenziazione con conseguente individuazione del comune cui spetta il gettito del tributo.
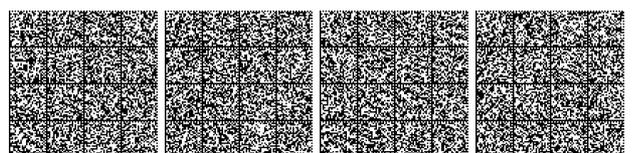
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU/IMPi

Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

Le fattispecie sono le seguenti:

- **i fabbricati di interesse storico o artistico**. I fabbricati in commento, per i quali l'art. 1, comma 747, lett. a) stabilisce la riduzione al 50% della base imponibile, sono quelli previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"*;
- **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**. L'art. 1, comma 747, lett. b) della legge n. 160 del 2019, stabilisce che per tali fabbricati la base imponibile è ridotta del 50%. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. Si precisa che l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.

  L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

  Ai fini dell'applicazione di questa riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- **le unità immobiliari** – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato per le quali la lett. c) del comma 747 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevede la riduzione al 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Si deve evidenziare che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l'obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'imposta da parte del contribuente. Ed invero, tramite Puntofisco, i comuni:

- possono accedere puntualmente alle locazioni risultanti in Anagrafe Tributaria, nella banca dati relativa all'imposta di registro dell'Agenzia delle Entrate;
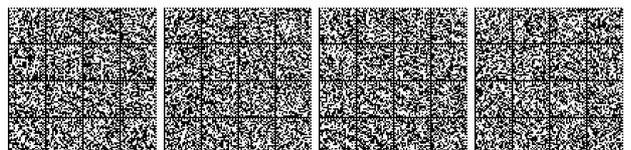
- hanno a disposizione una fornitura delle locazioni in essere nell'anno. Tale fornitura, effettuata a settembre, contiene le locazioni in corso nell'anno precedente relative agli immobili di competenza del comune. Al riguardo, occorre evidenziare che la fornitura stessa contiene anche l'informazione circa della tipologia contrattuale (L2 per le locazioni agevolate); circostanza questa che di conseguenza fa venire meno l'obbligo dichiarativo per la fattispecie in argomento;
- **una sola unità immobiliare a uso abitativo**, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (art. all'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020;

IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

Le fattispecie più significative sono le seguenti:

- **l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria**. Si precisa che l'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che è soggetto passivo, tra gli altri, il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.Il locatario è soggetto passivo, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- **l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;**
- **l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un'area fabbricabile**. In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
  Nel caso in cui il comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all'atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell'imposta, al valore venale dell'area predeterminato dal comune;
- **il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile**. La dichiarazione è necessaria per le stesse motivazioni illustrate al punto precedente;
- **l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato**. Tale fattispecie si verifica nel caso previsto dall'art.1, comma 746 della legge n. 160 del 2019 che si riferisce all'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tali fattispecie, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Vale la pena di precisare che la Corte di Cassazione nella sentenza 6 dicembre 2017, n. 29192 ha stabilito – in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ma il medesimo principio può ritenersi applicabile anche per l'IMU – che l'area è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e che detta previsione "non può che operare limitatamente al periodo considerato dalla disposizione, e non già dal momento del rilascio dei titoli edilizi abilitativi";
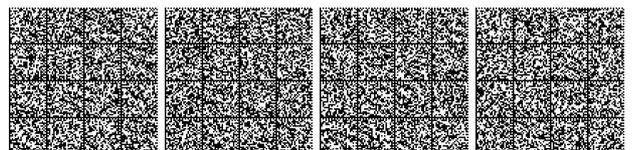
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio**. Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale;
- **l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.** Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale;
- **gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019,** vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- **i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione.** Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- **l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU**;
- **il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato,** per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, ovviamente, per costi aggiuntivi si intendono i costi ulteriori che possono essere sostenuti successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che possono determinare una variazione, sia in aumento sia in diminuzione, del valore venale del bene.In tale ipotesi dichiarativa rientrano anche le piattaforme marine che devono essere dichiarate a fini dell'IMPi;
- **è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
- **è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie,** a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- **leparti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile.** Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- **l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).** In tale fattispecie l'amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione;
- **l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
- **si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge** (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);

Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
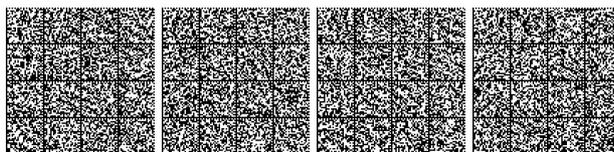
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E CONSULTAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Si precisa che **restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili,** in quanto compatibili. La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata. In tema di modalità di presentazione della dichiarazione IMU, occorre ricordare che, ai sensi del citato comma 759, g-bis) dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, in caso di esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, l'obbligo dichiarativo deve essere assolto dal soggetto passivo esclusivamente secondo modalità telematiche e che la dichiarazione deve essere trasmessa sia per dimostrare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, sia allorché cessa il diritto all'esenzione medesima.

Tornando all'illustrazione delle modalità generali, si precisa che la dichiarazione può anche essere presentata:

a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) consegnando una copia cartacea presso il comune competente.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un identificativo "protocollo telematico'" che conferma solo l'avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

a) Presentazione diretta da parte del contribuente

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

b) Presentazione tramite un intermediario abilitato

Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, trasmettono per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.
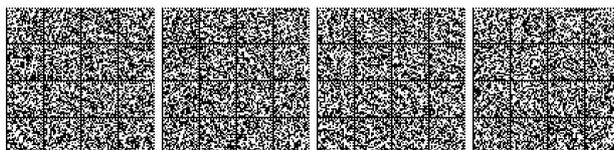
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE

Il modello di dichiarazione cartaceo presenta come tipologia di dichiarazione una serie di campi che corrispondono anche a quelli che vengono visualizzati nel caso in cui viene presentata la dichiarazione telematica. Il campo in questione deve essere sempre compilato.Occorre barrare il campo "Nuova" nel caso di prima compilazione della dichiarazione. Il campo è presente solo in caso di compilazione telematica della dichiarazione. Nel caso in cui, invece, si debba presentare nuovamente (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente o del dichiarante o dei contitolari e dello stesso codice catastale del comune) una dichiarazione già presentata, per effettuare un'integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, occorre ripresentare la dichiarazione integralmente scegliendo, come tipologia: "Sostitutiva", il campo è presente sia nel caso di compilazione telematica che cartacea della dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso.
Solo nel caso di compilazione telematica del modello, il dichiarante, infine, deve scegliere come tipologia di dichiarazione "Multipla" nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione. Tale opzione deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni.
In questo caso, nel primo modello si barrerà il campo relativo alla tipologia di dichiarazione "Nuova" o "Sostitutiva" a seconda dei casi, mentre negli altri modelli si dovrà barrare il campo "Multipla".
In tutte le ipotesi sopra descritte, il dichiarante deve sempre indicare il numero progressivo del modello e il numero totale dei modelli nell'apposito campo che differisce a seconda che la dichiarazione sia cartacea oppure telematica.

INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE

Il riquadro in commento comprende i campi relativi ai dati identificativi del comune in cui sono situati gli immobili nonché le piattaforme marine e i rigassificatori.In particolare, i campi "Comune", "Provincia (Sigla)" e "Codice catastale del Comune" devono essere obbligatoriamente compilati.

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 20__

Il campo deve essere sempre compilato riportando l'annualità cui si riferisce il versamento delle imposte.

CONTRIBUENTE

Il riquadro, che deve essere sempre compilato, comprende i dati identificativi del contribuente e deve essere utilizzato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

DICHIARANTE

Il riquadro deve essere compilato nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia diverso dal contribuente (ad esempio sia un rappresentante, ecc.) cui si riferisce la dichiarazione e non sia un intermediario. Nel caso di multiproprietà l'obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell'amministratore del condominio o della comunione. In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.Il campo "Codice carica" deve essere sempre compilato utilizzando l'apposito elenco riportato nella tabella di seguito fornita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio

CONTITOLARI

Il riquadro dei "Contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta e cioè nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota). In tal caso ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota a esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

In caso di fusione, la società incorporante (o risultante) deve provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e deve, inoltre, provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al dichiarante, vanno indicati i dati del rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente vanno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni devono essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione deve presentare la propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2506-quater del codice civile. Una delle società risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

Avvertenza per tutti i riquadri. Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località e dell'indirizzo.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Tale riquadro deve essere sempre compilato. Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica tale campo indica la presa visione di responsabilità, ossia della veridicità dei dati, da parte di chi trasmette appunto la dichiarazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro denominato "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", deve essere compilato solo nel caso in cui la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario. Si ricorda che l'intermediario è individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. P. R. n. 322 del 1998.In particolare, il campo "Codice fiscale intermediario" deve essere sempre compilato.In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l'utente. Non è obbligatorio, invece, compilare il campo "Numero di iscrizione all'albo del CAF".

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Il riquadro in esame deve essere compilato solo nel caso in cui la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario. A tale proposito, si evidenzia che:

- tutti i campi devono essere compilati;
- il campo "Firma dell'intermediario" deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte dell'intermediario.

Quadro A - IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Ogni riquadro descrittivo del singolo immobile comprende i campi da 1 a 24 e serve per identificare l'immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta.

N. d'ordine: indica il numero di riferimento del riquadro che si sta compilando.

Progressivo Immobile: indica il numero progressivo degli immobili per i quali si sta presentando la dichiarazione, presenti nel medesimo comune.

Caratteristiche:

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato il numero:

– **1**, se si tratta di un terreno;

– **2**, se si tratta di un'area fabbricabile;

– **3**, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale;

– **4**, se si tratta di un fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili;

– **5**, se si tratta di abitazione principale;

– **6**, se si tratta di pertinenza;

– **7**, se si tratta di beni merce.

Relativamente ai dati catastali:

Nel **campo 2** va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno. Nel riquadro "dati catastali identificativi dell'immobile" vanno indicati i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.).

Nel **campo 8** va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

Nel **campo 8a** va indicata T se l'immobile è censito nel catasto terreni e U se è censito nel catasto urbano.

Nei **campi 9** e **10**, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base dellescritture contabili.

Nel **campo 11** deve essere riportato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso, poiché l'imposta deve essere calcolata sull'intero valore. Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un'area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo IMU è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali. Nel caso in cui l'immobile insiste su territori di comuni diversi, occorre tenere conto di quanto stabilito dal comma 742 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale soggetto attivo dell'IMU è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Va inoltre sottolineato che nell'ipotesi in cui un terreno agricolo sia composto da varie particelle, il contribuente può comunque evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle, in quanto può indicare nel campo 12 il valore complessivo dei terreni e precisare detta circostanza nella parte del modello di dichiarazione relativa alle "Annotazioni", assolvendo in tal modo all'obbligo di completezza dei dati da dichiarare.

Nel **campo 12** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale. In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 13** va indicato l'importo della "Detrazione per l'abitazione principale" e deve essere utilizzato solo nel caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste l'obbligo dichiarativo. Nel caso in cui la destinazione ad abitazione principale è avvenuta nel corso dell'anno, l'importo della detrazione deve essere calcolato proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si è verificata. Il campo deve essere utilizzato anche in caso di detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
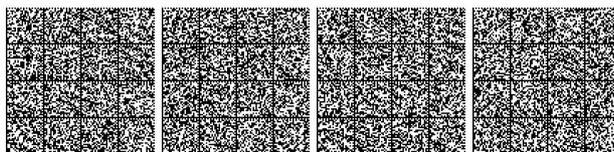
Il campo 13a "Equiparazione ad abitazione principale" è dedicato alle ipotesi in cui è espressamente richiesta la presentazione della dichiarazione. A tal fine occorre inserire:

• **il numero 1** se si tratta di un immobile, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), della legge n. 160 del 2019, riconducibile nei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

• **il numero 2** se si tratta di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 5), della legge n. 160 del 2019.

Il campo 14 deve essere compilato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle riduzioni, come descritte nella precedente parte illustrativa. **In particolare, si deve indicare:**

0. Per nessuna riduzione;
1. Per immobile storico o artistico, se si tratta di fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si acquista il diritto all'agevolazione sia nel caso in cui si perde tale diritto;
2. Immobile inagibile/inabitabile, se si tratta di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all'agevolazione;
3. Immobile in comodato;
4. Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
5. Altre riduzioni che devono essere poi indicate nelle "Annotazioni".

Il campo 15 deve essere compilato se si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle esenzioni, come descritte nella precedente parte illustrativa. **In particolare, si deve indicare:**

0. Per nessuna esenzione;
1. Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili;
2. Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato;
3. Per le altre esenzioni.

Si ricorda che solo nel caso in cui il contribuente indichi il numero 1 per immobili non utilizzabili né disponibili, il sistema consente la compilazione dei successivi campi 22, 23 e 24.

Il **campo 16** deve essere barrato se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile.

Va, invece, barrato il **campo 17** se il contribuente ha ceduto detto diritto.

Il **campo 18** è un campo generico e deve utilizzato nel caso in cui si verificano circostanze non contemplate nei riquadri precedenti, dalle quali scaturisce in capo al soggetto passivo l'obbligo dichiarativo.

Il **campo 19** è dedicato alla "Descrizione Altro" e pertanto nello stesso deve essere sinteticamente fornita la descrizione
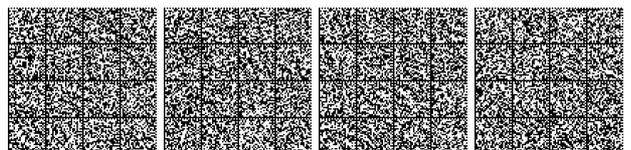
del motivo per cui è stato valorizzato il precedente campo 18. Nello spazio denominato "Agenzia delle entrate di…" è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU. In mancanza, nello spazio denominato "Estremi del titolo" vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

Il **campo 20** deve essere compilato per indicare la data in cui il possesso dell'immobile, oggetto di dichiarazione, ha avuto inizio o termine oppure per dichiarare la data della variazione rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.

Il **campo 21** deve essere utilizzato solo per dichiarare l'inizio/termine dell'agevolazione riconducibile ai **campi 14 o 15** concernenti le riduzioni e le esenzioni. Pertanto, nel **campo 21,** il contribuente dovrà indicare:

la lettera "**I**" nel caso di inizio dell'agevolazione;

la lettera "**T**" nel caso di termine dell'agevolazione.

Diversamente, in caso di acquisto (campo 16) o cessione (campo 17) non è necessario compilare il campo 21 poiché la data indicata nel campo 20 è inequivocabilmente riferibile all'acquisto, e quindi all'inizio del possesso, o alla cessione, vale a dire al termine dello stesso. Occorre evidenziare che, se nello stesso anno di imposta si verificano più vicende relative allo stesso immobile (ad esempio acquisto e successiva riduzione di imposta) ma le stesse avvengono in date diverse, allora si dovranno compilare più quadri per lo stesso immobile, contrassegnandolo con il medesimo *"Progressivo Immobile"*, ma indicando numeri d'ordine crescenti. Al contrario, se le vicende relative all'immobile si verificano nella stessa data (ad esempio acquisto di un immobile che già gode di un'esenzione), allora si dovrà redigere un unico quadro, compilando i corrispondenti campi (tornando all'esempio, i **campi 15 e 16**).

Nello spazio denominato "**Agenzia delle entrate di…**" è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU. In mancanza, nello spazio denominato "**Estremi del titolo**" vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

Il riquadro "**Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili**" deve essere utilizzato per dichiarare gli estremi dell'esenzione per gli immobili in questione per i quali è stato indicato il numero "1" nel **campo 15**.

In particolare, il campo 22 serve per indicare la fattispecie che dà diritto all'esenzione prevista dall'art. 1, comma 759, lett. g-bis) della legge 160 del 2019. A tal fine occorre indicare:

1 per art. 614, secondo comma, c. p. **Violazione di domicilio** o art. 633 c.p. **Invasione di terreni o edifici**;

2 per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Nel **campo 23** deve riportare l'indicazione dell'"Autorità presso la quale è stata presentata la denunci o che ha iniziato l'azione giudiziale penale".

Il **campo 24** deve recare la data della denuncia all'autorità giudiziaria o del provvedimento che attesti l'inizio dell'azione giudiziaria penale.

ATTENZIONE Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario, gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità diseguito specificate:

a) nel campo 3 va riportato il codice catastale del comune;

b) nel campo 4 va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) nel campo 5 va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particellaqualora non frazionata;d) nel campo 6 va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale, forniti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE

ANNOTAZIONI

Il riquadro viene utilizzato quando il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione intende comunicare elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello in esame oppure quando tale indicazione è richiesta direttamente da disposizioni di legge.

Quadro B - IMPi – IDENTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI

Il Quadro B è composto dai campi da 1 a 5 ed è finalizzato a identificare le piattaforme marine e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale nonché a indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta. Il N. d'ordine indica il numero di riferimento del riquadro che si sta compilando. Il Progressivo Immobile indica il numero progressivo delle piattaforme o dei rigassificatori per i quali si sta presentando la dichiarazione.

Nel **campo 1** occorre indicare: 1. per piattaforma marina; 2. per terminale di rigassificazione del gas naturale.

Nel **campo 2** occorre riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.

Nel **campo 3** deve essere indicato il valore del manufatto. In particolare, per quanto riguarda le piattaforme marine, l'art. 38, comma 2 del D. L. n. 124 del 2019, stabilisce che per le piattaforme marine in argomento la base imponibile è determinata sulla base del valore contabile ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che disciplina il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D stabilendo che "Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze". In merito ai rigassificatori del gas naturale liquefatto, la base imponibile viene determinata tenendo conto di quanto stabilito dal citato comma 728 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che per tali manufatti, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

Nel **campo 4** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale. Nel campo 5 va indicata la data di cessazione della funzione del manufatto e a tal fine, con riferimento alle piattaforme marine, si rinvia a quanto chiarito nella Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.

MODELLI AGGIUNTIVI

In caso di dichiarazione presentata in formato cartaceo, se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente. Negli appositi spazi, posti alla fine di ciascun modello, va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati. Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.
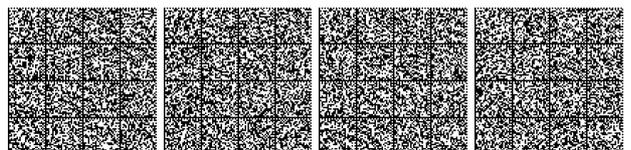
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello per la Dichiarazione IMU e IMPi degli Enti Commerciali e delle Persone Fisiche

Sommario

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni IMU-IMPi Enti commerciali e persone fisiche, da trasmettere per ogni anno d'imposta al Dipartimento delle finanze in via telematica, sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 GENERALITÀ

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che ne determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni IMU-IMPi Enti commerciali e persone fisiche sono:

- **record di tipo "A":** contenente informazioni di riepilogo del file da trasmettere, quali l'annualità in cui viene presentata la dichiarazione e alcuni dati che riguardano il soggetto che invia la dichiarazione (un CAF, l'Ente Commerciale o la persona fisica stessa, ecc.);
- **record di tipo "B"**: è il record che contiene i dati del frontespizio del modello, quali ad esempio, il contribuente, l'anno, il Comune cui si riferisce la dichiarazione;
- **record di tipo "C"**: contenente le eventuali ulteriori informazioni, che nel modello di dichiarazione sono contenute nel Frontespizio, relative ai contitolari; ogni record può contenere le informazioni relative fino a un massimo di 4 contitolari; per un numero di contitolari superiore a tale valore, occorre ricorrere a uno o più record della stessa tipologia;
- **record di tipo "D":** contenente le informazioni relativi agli immobili censiti; ogni record può contenere le informazioni relative fino a un massimo di 2 immobili; per un numero di immobili superiore a tale valore, occorre ricorrere a uno o più record della stessa tipologia;
- **record di tipo "E":** contenente le informazioni relative alle piattaforme marine e ai rigassificatori (D. L. n. 124 del 2019); ogni record può contenere le informazioni relative fino a un massimo di 5 piattaforme marine e rigassificatori; per un numero di immobili superiore a tale valore, occorre ricorrere a uno o più record della stessa tipologia;
- **record di tipo "Z":** è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni dichiarazione modello IMU-IMPi Enti commerciali e Persone Fisiche, presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B", di tanti record di tipo "C", "D" ed "E" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Ai fini del calcolo del numero di record di tipo C, D necessari per il completamento della dichiarazione, si fa presente che tali record sono strutturati per contenere al loro interno i dati relativi a 4 contitolari, 2 immobili. I record di tipo E sono strutturati per contenere al loro interno i dati relativi a 5 piattaforme marine e rigassificatori.

Qualora la dimensione complessiva della dichiarazione da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.

Nel caso in cui la singola dichiarazione ecceda il limite previsto, è necessario adottare le seguenti modalità operative:

- la dichiarazione deve essere frazionata in più invii esclusivamente ad essa riservati. Al fine di minimizzare il numero di invii necessari a trasmettere l'intera dichiarazione, si deve dimensionare ciascun invio approssimandosi il più possibile al limite dimensionale massimo descritto. Inoltre, tale operazione di frazionamento deve essere effettuata avendo cura **di far iniziare ciascun invio con il progressivo modulo immediatamente successivo al progressivo presente nell'invio precedente**;
- ciascun invio deve contenere i record "A", "B", "C", "D", "E" e "Z";
- ciascun invio deve essere identificato da un "progressivo invio / totale invii di cui si compone la dichiarazione", mediante l'impostazione dei campi 8 e 9 del record "A"; **tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione;**
- i record di tipo "B" presenti in ogni invio devono avere il medesimo contenuto;
- i dati riepilogativi riportati sul record "Z" devono essere riferiti al singolo invio e non all'intera dichiarazione.

Si fa presente che le dichiarazioni correttamente acquisite ed archiviate a sistema e disponibili agli Enti presentano i record "A" e "Z" rinominati rispettivamente in "0" e "9".

La dichiarazione ha carattere annuale. Una singola dichiarazione (anche se trasmessa attraverso più forniture) deve riferirsi alle proprietà immobiliari (o alle porzioni di esse) che insistono sul territorio di un singolo comune. Si dovranno pertanto trasmettere un numero di dichiarazioni pari al numero dei comuni nei confronti dei quali sussiste per quell'anno l'obbligo di dichiarazione.

Nel caso in cui si debba ritrasmettere, per un determinato comune e per un'annualità data, una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente trasmessi, occorre ritrasmettere la dichiarazione integralmente.

Al fine di individuare correttamente la tipologia di invio della dichiarazione (nuova dichiarazione, dichiarazione sostitutiva ecc.), nell'ambito di uno stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente, occorre valorizzare il campo denominato "Tipologia dichiarazione" nel modo seguente:

- N – Nuova dichiarazione;
- S – Dichiarazione sostitutiva;
- M – nel caso in cui si tratti di una dichiarazione divisa in invii multipli.

Nuova dichiarazione

In caso di una nuova dichiarazione il campo deve assumere il valore “**N**”. Verrà introdotto un controllo che, nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza a sistema di una precedente dichiarazione, per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente, determinerà la produzione di una ricevuta di scarto della dichiarazione oggetto dell’invio.

Dichiarazione sostitutiva

Nel caso in cui si debba effettuare una nuova trasmissione, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente trasmessi (in entrambi i casi va infatti ritrasmessa l’intera dichiarazione), per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente, di una dichiarazione precedente, è necessario indicare, nel nuovo campo, il valore “**S**”. Tale dichiarazione sostituirà integralmente quella precedentemente inviata.

Verrà introdotto un controllo che verificherà, in caso di dichiarazione sostitutiva, la presenza di una precedente dichiarazione per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente. In caso di esito negativo del controllo verrà prodotta una ricevuta di scarto dell’intera dichiarazione.

Dichiarazione multipla

Se la dichiarazione oggetto di invio necessita di invii multipli, in quanto non è possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un’unica fornitura, è necessario procedere a più invii. A fronte di un primo invio, che ricalcherà nell’impostazione (“N” o “S” a seconda dei casi) e nei controlli del campo quanto sopra specificato, gli invii successivi dovranno valorizzare il campo con il valore “**M**” in tutti i casi.

2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD

I record contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 LA STRUTTURA DEI DATI

I campi dei record possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Allineamento	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	Sinistra	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	========== Spazio	========== Sinistra con 5 spazi a destra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero		'02876990587'
DT	Data nel formato GGMMAAAA	Zero		'05051998'
NU	Campo numerico	Zero	Destra con zeri non significativi a sinistra	'001234'
PN	Sigla delle province italiane, sigla delle ex province italiane di Fiume (FU), Pola (PL), Zara (ZA) e sigla "EE" per i paesi esteri (ad esempio provincia di nascita).	Spazio		'BO'
PR	Sigla delle province italiane e sigla "EE" per i paesi esteri (ad esempio provincia del domicilio fiscale).	Spazio		'BO'
CB	Casella barrata. Se la casella è barrata vale 1 altrimenti vale 0.	Zero		'1'

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella.

2.5 REGOLE GENERALI

2.5.1 CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio della dichiarazione IMU-IMPi Enti commerciali e Persone Fisiche, è l'identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo "Codice fiscale del soggetto dichiarante".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni modello IMU - Enti non commerciali devono essere formalmente corretti.

Si precisa che, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un codice fiscale o di una partita IVA del contribuente che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria (campo 2 del record "B").

2.5.2 CODICE CARICA DEL DICHIARANTE

Il campo "Codice carica del dichiarante" del Record B dovrà essere valorizzato indicando uno dei valori presenti nella seguente tabella.

Codice carica	Descrizione
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione

10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio

2.5.3 INFORMAZIONI DI UN IMMOBILE

Il campo "Progressivo immobile" identifica in maniera univoca ogni immobile oggetto di dichiarazione e va sempre impostato partendo da 1. In particolare, i campi interessati sono:

- *Record D:*
  - campo 7 – 39: Progressivo immobile", identificativo univoco dell'immobile.

Nel caso in cui per uno stesso immobile si siano verificate più variazioni nel corso dello stesso periodo d'imposta, va opportunamente impostato il campo "Indicatore di continuità". In particolare:

- *Record D:*
  - campo 8 - 40 "Indicatore di continuità", se presente, indica che l'immobile fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente definita contraddistinta da uno specifico Progressivo immobile. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile del primo record C o per immobili che presentano un progressivo maggiore al numero d'ordine.

2.5.4 ALTRI DATI

Gli **importi** contenuti nelle dichiarazioni devono essere riportati, così come previsto sul modello di dichiarazione, in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

I **valori percentuali** contenuti nelle dichiarazioni **devono essere riportati indicando separatamente la parte intera dalla parte decimale a meno della virgola** (ad es. la percentuale o il rapporto percentuale pari a 35,51% deve essere inserito su due distinti campi, 35 nella parte intera e 51 nella parte decimale, entrambi i valori devono essere preceduti e seguiti da tanti zeri non significativi quanti necessari a completare la lunghezza del campo).

2.6 CONTROLLO SUI DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni inserite nei tracciati di seguito riportati. **Si consiglia, comunque, per approfondimenti, maggiori chiarimenti e quesiti a carattere normativo di fare riferimento alle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione allegate al modello cartaceo.**

All'interno dei diagnostici mostrati all'utente al termine della fase di controllo della dichiarazione, su Desktop Telematico, verranno evidenziati dei messaggi non bloccanti nel caso in cui si riscontrino delle anomalie e/o incongruenze sui seguenti punti:

- Superamento per il campo "valore immobile" di importi ritenuti oggettivamente esorbitanti. In questo caso verrà mostrato, al termine del controllo, un diagnostico di avvertimento, non bloccante, in modo da informare l'utente sull'eventuale anomalia.

Se la dichiarazione non presenta errori bloccanti, verrà prodotto il cosiddetto "file controllato" e l'utente comunque potrà procedere, se lo ritiene opportuno, con la firma e l'invio tramite Desktop Telematico.

Si precisa che, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un codice Stato estero non presente nell'archivio "Comuni e Stati esteri" dell'Agenzia delle Entrate (si veda, a tal proposito, quanto riportato nella descrizione di dettaglio dei Quadri di cui si compone la dichiarazione).

2.6.1 ISTRUZIONI RELATIVE AL RECORD DI TESTA – RECORD TIPO A

RECORD DI TIPO "A": RECORD DI TESTA					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "TAT00"
4	Tipo fornitore	21	2	AN	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all'art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale fornitore	23	16	CF	Il campo è obbligatorio. Se la sezione Intermediario (campi da 46 a 50 del record B) è presente, il campo deve essere uguale al codice fiscale dell'intermediario (campo 46 del record B). In caso di assenza della sezione Intermediario: se la sezione dichiarante (campi da 30 a 45 del record B) è presente, il campo deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante (campo 30 del record B); se la sezione dichiarante (campi da 30 a 45 del record B) è assente, il campo deve essere uguale al codice fiscale del contribuente (campo 2 del record B).
6	Tipologia dichiarazione	39	1	AN	Valori ammessi: N – Nuova; S – Sostitutiva; M – Multipla.

Spazio non utilizzato					
7	Filler	40	482	AN	
Dichiarazione su più invii					
8	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	Tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione. Deve essere minore o uguale al campo 9.
9	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	Deve essere maggiore o uguale a 1.
Spazio non disponibile					
10	Filler	530	1168	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A".
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

2.6.2 ISTRUZIONI RELATIVE AL QUADRO "FRONTESPIZIO" – RECORD TIPO B

RECORD DI TIPO "B": Frontespizio					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B".
2	Codice fiscale o partita IVA del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale o la partita IVA deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Dati della Dichiarazione					
6	Anno della dichiarazione	90	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
7	Periodo d'imposta	94	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
8	Codice catastale comune	98	4	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: esempio: per Roma, impostare il codice H501.
9	Denominazione comune	102	50	AN	Dato obbligatorio.
Dati del Contribuente					
10	Codice fiscale o partita IVA	152	16	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uguale al campo 2.
11	Telefono - Prefisso	168	4	AN	Il dato deve essere numerico.
12	Telefono - Numero	172	8	AN	Il dato deve essere numerico.
13	Indirizzo di posta elettronica del contribuente	180	50	AN	

14	Cognome del contribuente o Ragione sociale	230	24	AN	Il dato è obbligatorio.
15	Nome del contribuente	254	20	AN	
16	Data di nascita del contribuente	274	8	DT	
17	Sesso del contribuente	282	1	AN	Può valere 'M' o 'F'.
18	Comune o stato estero di nascita del contribuente	283	40	AN	
19	Sigla della provincia di nascita del contribuente -"EE" per stato estero	323	2	PN	Le persone non nate in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
20	Filler	325	3	AN	
21	Indirizzo del domicilio fiscale - sede legale	328	35	AN	Dato obbligatorio.
22	Numero civico del domicilio fiscale – sede legale	363	5	AN	Dato obbligatorio. In assenza vale "SNC".
23	Scala del domicilio fiscale- sede legale	368	5	AN	
24	Piano del domicilio fiscale- sede legale	373	5	AN	
25	Interno del domicilio fiscale - sede legale	378	5	AN	
26	C.A.P. del domicilio fiscale- sede legale	383	5	AN	
27	Comune o stato estero del domicilio fiscale - sede legale	388	100	AN	Dato obbligatorio.
28	Provincia (sigla) del domicilio fiscale - sede legale - "EE" per stato estero	488	2	PR	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
29	Codice Stato estero del domicilio fiscale - sede legale	490	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio nel caso in cui nel precedente campo si è indicata la sigla "EE".
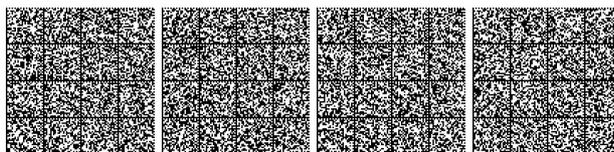
Dati relativi al dichiarante (compilare se diverso dal contribuente)					
30	Codice fiscale del dichiarante	493	16	CF	Il dato è obbligatorio.
31	Codice carica del dichiarante	509	2	AN	Il dato è obbligatorio. Nel caso in cui il dichiarante sia diverso dal contribuente indicare uno dei codici indicati nel paragrafo 2.5.2
32	Cognome del dichiarante o Ragione sociale	511	24	AN	Il dato è obbligatorio.
33	Nome del dichiarante	535	20	AN	
34	Telefono del dichiarante: prefisso	555	4	AN	Il dato deve essere numerico.
35	Telefono del dichiarante: numero	559	8	AN	Il dato deve essere numerico.
36	Indirizzo di posta elettronica del dichiarante	567	50	AN	
37	Indirizzo del domicilio fiscale	617	35	AN	Dato obbligatorio.
38	Numero civico del domicilio fiscale	652	5	AN	Dato obbligatorio. In assenza vale "SNC".
39	Scala del domicilio fiscale	657	5	AN	
40	Piano del domicilio fiscale	662	5	AN	
41	Interno del domicilio fiscale	667	5	AN	
42	C.A.P. del domicilio fiscale	672	5	AN	
43	Comune o Stato estero del domicilio fiscale	677	100	AN	Dato obbligatorio.
44	Provincia (sigla) del domicilio fiscale - "EE" per stato estero	777	2	PR	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono utilizzare la sigla "EE".

45	Codice Stato estero del domicilio fiscale	779	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio nel caso in cui nel precedente campo si è indicata la sigla "EE".
46	Codice fiscale dell'intermediario	782	16	CF	Dato obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10. Dato obbligatorio se il campo 5 del record A è diverso dal campo 2 e dal campo 30 del record B.
47	Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.	798	5	NU	
48	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione	803	1	NU	Vale 1.
49	Data dell'impegno	804	8	DT	Dato obbligatorio se compilato un altro Dato nella sezione.
50	Firma dell'intermediario	812	1	CB	Dato obbligatorio se compilato un altro Dato nella sezione.
Spazio non disponibile					
51	Filler	813	42	AN	
52	Filler	855	1043	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo					
53	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
54	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

2.6.3 ULTERIORI INFORMAZIONI PRESENTI NEL "FRONTESPIZIO" – RECORD TIPO C

RECORD DI TIPO "C": Frontespizio - Ulteriori informazioni					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione e controlli**		**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C".
2	Codice fiscale o partita IVA del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale o la partita IVA deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Dati della Dichiarazione					
Contitolari (compilare solo in caso di dichiarazione congiunta)					
6	Numero d'ordine	90	4	NU	Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.
7	Cognome e Nome del Contitolare - Denominazione o Ragione sociale	94	50	AN	Dato obbligatorio.
8	Comune o stato estero di nascita del Contitolare	144	40	AN	
9	Sigla della provincia di nascita del Contitolare - "EE" per stato estero	184	2	PN	Le persone non nate in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
10	Filler	186	3	AN	
11	Codice fiscale del Contitolare	189	16	CF	Il dato è obbligatorio.
12	Data di nascita del Contitolare	205	8	DT	

13	Sesso del Contitolare	213	1	AN	Può valere 'M' o 'F'.
14	Indirizzo del domicilio fiscale	214	35	AN	Dato obbligatorio.
15	Numero civico del domicilio fiscale	249	5	AN	Dato obbligatorio. In assenza vale "SNC".
16	Scala del domicilio fiscale	254	5	AN	
17	Piano del domicilio fiscale	259	5	AN	
18	Interno del domicilio fiscale	264	5	AN	
19	C.A.P. del domicilio fiscale	269	5	AN	
20	Comune o Stato estero del domicilio fiscale	274	100	AN	Dato obbligatorio.
21	Provincia (sigla) del domicilio fiscale - "EE" per stato estero	374	2	PR	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
22	Codice Stato estero del domicilio fiscale	376	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio nel caso in cui nel precedente campo si è indicata la sigla "EE".
23	Percentuale di possesso - **parte intera**	379	3	NU	Il dato è obbligatorio.
24	Percentuale di possesso - **parte decimale**	382	2	NU	Il dato è obbligatorio.
25	Detrazione per abitazione principale	384	9	NU	
26	Firma del Contitolare	393	1	CB	Dato obbligatorio.
Contitolari (compilare solo in caso di dichiarazione congiunta					
27	Numero d'ordine	394	4	NU	Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

28	Cognome e Nome del Contitolare - Denominazione o Ragione sociale	398	50	AN	Dato obbligatorio.
29	Comune o stato estero di nascita del Contitolare	448	40	AN	
30	Sigla della provincia di nascita del Contitolare - "EE" per stato estero	488	2	PN	Le persone non nate in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
31	Filler	490	3	AN	
32	Codice fiscale del Contitolare	493	16	CF	Il dato è obbligatorio.
33	Data di nascita del Contitolare	509	8	DT	
34	Sesso del Contitolare	517	1	AN	Può valere 'M' o 'F'.
35	Indirizzo del domicilio fiscale	518	35	AN	Dato obbligatorio.
36	Numero civico del domicilio fiscale	553	5	AN	Dato obbligatorio. In assenza vale "SNC".
37	Scala del domicilio fiscale	558	5	AN	
38	Piano del domicilio fiscale	563	5	AN	
39	Interno del domicilio fiscale	568	5	AN	
40	C.A.P. del domicilio fiscale	573	5	AN	
41	Comune o Stato estero del domicilio fiscale	578	100	AN	Dato obbligatorio.
42	Provincia (sigla) del domicilio fiscale - "EE" per stato estero	678	2	PR	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
43	Codice Stato estero del domicilio fiscale	680	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio nel caso in cui nel precedente campo si è indicata la sigla "EE".

44	Percentuale di possesso - parte intera	683	3	NU	Il dato è obbligatorio.
45	Percentuale di possesso - parte decimale	686	2	NU	Il dato è obbligatorio.
46	Detrazione per abitazione principale	688	9	NU	
47	Firma del Contitolare	697	1	CB	Dato obbligatorio.
Contitolari (compilare solo in caso di dichiarazione congiunta)					
48	Numero d'ordine	698	4	NU	Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.
49	Cognome e Nome del Contitolare - Denominazione o Ragione sociale	702	50	AN	Dato obbligatorio.
50	Comune o stato estero di nascita del Contitolare	752	40	AN	
51	Sigla della provincia di nascita del Contitolare - "EE" per stato estero	792	2	PN	Le persone non nate in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
52	Filler	794	3	AN	
53	Codice fiscale del Contitolare	797	16	CF	Il dato è obbligatorio.
54	Data di nascita del Contitolare	813	8	DT	
55	Sesso del Contitolare	821	1	AN	Può valere 'M' o 'F'.
56	Indirizzo del domicilio fiscale	822	35	AN	Dato obbligatorio.
57	Numero civico del domicilio fiscale	857	5	AN	Dato obbligatorio. In assenza vale "SNC".
58	Scala del domicilio fiscale	862	5	AN	
59	Piano del domicilio fiscale	867	5	AN	
60	Interno del domicilio fiscale	872	5	AN	

61	C.A.P. del domicilio fiscale	877	5	AN	
62	Comune o Stato estero del domicilio fiscale	882	100	AN	Dato obbligatorio.
63	Provincia (sigla) del domicilio fiscale - "EE" per stato estero	982	2	PR	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
64	Codice Stato estero del domicilio fiscale	984	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio nel caso in cui nel precedente campo si è indicata la sigla "EE".
65	Percentuale di possesso, parte intera	987	3	NU	Il dato è obbligatorio.
66	Percentuale di possesso, parte decimale	990	2	NU	Il dato è obbligatorio.
67	Detrazione per abitazione principale	992	9	NU	
68	Firma del Contitolare	1001	1	CB	Dato obbligatorio.
Contitolari (compilare solo in caso di dichiarazione congiunta)					
69	Numero d'ordine	1002	4	NU	Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.
70	Cognome e Nome del Contitolare - Denominazione o Ragione sociale	1006	50	AN	Dato obbligatorio.
71	Comune o stato estero di nascita del Contitolare	1056	40	AN	
72	Sigla della provincia di nascita del Contitolare - "EE" per stato estero	1096	2	PN	Le persone non nate in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
73	Filler	1098	3	AN	
74	Codice fiscale del Contitolare	1101	16	CF	Il dato è obbligatorio.
75	Data di nascita del Contitolare	1117	8	DT	

76	Sesso del Contitolare	1125	1	AN	Può valere 'M' o 'F'.
77	Indirizzo del domicilio fiscale	1126	35	AN	Dato obbligatorio.
78	Numero civico del domicilio fiscale	1161	5	AN	Dato obbligatorio. In assenza vale "SNC".
79	Scala del domicilio fiscale	1166	5	AN	
80	Piano del domicilio fiscale	1171	5	AN	
81	Interno del domicilio fiscale	1176	5	AN	
82	C.A.P. del domicilio fiscale	1181	5	AN	
83	Comune o Stato estero del domicilio fiscale	1186	100	AN	Dato obbligatorio.
84	Provincia (sigla) del domicilio fiscale - "EE" per stato estero	1286	2	PR	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
85	Codice Stato estero del domicilio fiscale	1288	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio nel caso in cui nel precedente campo si è indicata la sigla "EE".
86	Percentuale di possesso, **parte intera**	1291	3	NU	Il dato è obbligatorio.
87	Percentuale di possesso, **parte decimale**	1294	2	NU	Il dato è obbligatorio.
88	Detrazione per abitazione principale	1296	9	NU	
89	Firma del Contitolare	1305	1	CB	Dato obbligatorio.
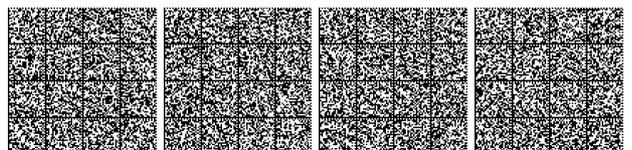
Spazio non disponibile					
90	Filler	1306	538	AN	
91	Filler	1844	20	AN	
92	Filler	1864	34	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
93	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A".
94	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

2.6.4 IMU – IMMOBILI - RECORD TIPO D

RECORD DI TIPO "D": IMU – Immobili					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione e controlli**		**Controlli bloccanti Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "D".
2	Codice fiscale o partita IVA del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale o la partita IVA deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Immobili					
6	Numero d'ordine	90	4	NU	Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1 nel caso in cui la dichiarazione sia riferita ad immobili soggetti ad IMU, altrimenti vale 0.
7	Progressivo immobile	94	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1 nel caso in cui la dichiarazione sia riferita ad immobili soggetti ad IMU, altrimenti vale 0.
8	Indicatore di continuità	98	1	NU	Se presente indica che l'immobile/terreno fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente definita. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile/terreno in assoluto o per immobili/terreni che presentano un progressivo maggiore o uguale al numero d'ordine.

9	Caratteristiche	99	3	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare: 1 Per terreno; 2 Per area fabbricabile; 3 Per fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; 4 Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5 Per abitazione principale; 6 Per pertinenza; 7 Per beni merce.
10	Indirizzo	102	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
11	T/U	202	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
12	Codice Catastale Immobile/Terreno	203	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni del Record D.
13	Sezione	208	3	AN	Va indicata la sezione ove esistente.
14	Foglio	211	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
15	Particella	215	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
16	Subalterno	225	4	AN	Va indicato il subalterno ove esistente.
17	Categoria/Qualità	229	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, ecc.).
18	Classe	254	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
19	N. Protocollo	264	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
20	Anno	284	4	NU	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
21	Valore	288	15	NU	Il dato è obbligatorio.

22	Percentuale di possesso, parte intera	303	3	NU	Il dato è obbligatorio.
23	Percentuale di possesso, parte decimale	306	2	NU	Il dato è obbligatorio.
24	Detrazione per l'abitazione principale	308	9	NU	
25	Equiparazione a abitazione principale	317	1	AN	Indicare: 1 – Alloggio sociale; 2 – Alloggio di servizio;
26	Riduzioni	318	1	AN	Indicare: 0 - Nessuna riduzione 1 - Per immobile storico o artistico; 2 - Immobile inagibile/inabitabile; 3 - Immobile in comodato; 4 - Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia; 5 - Altre riduzioni.
27	Esenzione	319	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna esenzione; 1 – Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; 2 – Esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato; 3 – Altre esenzioni.
28	Acquisto	320	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
29	Cessione	321	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
30	Altro	322	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
31	Altro Descrizione	323	100	AN	Descrizione a testo libero. Il dato è obbligatorio se la casella precedente vale 1.
32	Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta	423	8	DT	Dato obbligatorio se è stato compilato un campo tra i campi Acquisto, Cessione, Altro e Inizio/Termine dell'agevolazione
33	Dati immobile – Inizio/Termine dell'agevolazione	431	1	AN	Indicare: I – Inizio; T – Termine;
34	Agenzia delle Entrate di	432	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
35	Estremi del titolo	456	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".

36	Dati immobile - Non utilizzabili / Non disponibili - Tipo	480	1	AN	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a "1". In caso contrario non deve essere compilato. Indicare: 1 - Per art. 614, secondo comma, c.p. Violazione di domicilio o art.633, c.p. Invasione di terreni o edifici; 2 - Per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
37	Dati immobile - Non utilizzabili / Non disponibili - Autorità	481	100	AN	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a "1". In caso contrario non deve essere compilato.
38	Dati immobile - Non utilizzabili / Non disponibili – Data denuncia / provvedimento	581	8	DT	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a "1". In caso contrario non deve essere compilato.
Immobili (2)					
39	Numero d'ordine	589	4	NU	Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita ad immobili soggetti ad IMU. Indicare un numero successivo rispetto a quello indicato per l'immobile precedente.
40	Progressivo immobile	593	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita ad immobili soggetti ad IMU.
41	Indicatore di continuità	597	1	NU	Se presente indica che l'immobile/terreno fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente definita. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile/terreno in assoluto o per immobili/terreni che presentano un progressivo maggiore o uguale al numero d'ordine.
42	Caratteristiche	598	3	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare: 1 Per terreno; 2 Per area fabbricabile; 3 Per fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; 4 Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5 Per abitazione principale; 6 Per pertinenza; 7 Per beni merce.
43	Indirizzo	601	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

44	T/U	701	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
45	Codice Catastale Immobile/Terreno	702	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni del Record D.
46	Sezione	707	3	AN	Va indicata la sezione ove esistente.
47	Foglio	710	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
48	Particella	714	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
49	Subalterno	724	4	AN	Va indicato il subalterno ove esistente.
50	Categoria/Qualità	728	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, ecc.).
51	Classe	753	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
52	N. Protocollo	763	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
53	Anno	783	4	NU	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
54	Valore	787	15	NU	Il dato è obbligatorio.
55	Percentuale di possesso, parte intera	802	3	NU	Il dato è obbligatorio.
56	Percentuale di possesso, parte decimale	805	2	NU	Il dato è obbligatorio.
57	Detrazione per l'abitazione principale	807	9	NU	
58	Equiparazione a abitazione principale	816	1	AN	Indicare: 1 – Alloggio sociale; 2 – Alloggio di servizio;

59	Riduzioni	817	1	AN	Indicare: 0 - Nessuna riduzione 1 - Per immobile storico o artistico; 2 - Immobile inagibile/inabitabile; 3 - Immobile in comodato; 4 - Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia; 5 - Altre riduzioni.
60	Esenzione	818	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna esenzione; 1 – Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; 2 – Esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato; 3 – Altre esenzioni.
61	Acquisto	819	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
62	Cessione	820	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
63	Altro	821	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
64	Altro Descrizione	822	100	AN	Descrizione a testo libero. Il dato è obbligatorio se la casella precedente vale 1.
65	Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta	922	8	DT	Dato obbligatorio se è stato compilato un campo tra i campi Acquisto, Cessione, Altro e Inizio/Termine dell'agevolazione
66	Dati immobile – Inizio/Termine dell'agevolazione	930	1	AN	Indicare: I – Inizio; T – Termine;
67	Agenzia delle Entrate di	931	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
68	Estremi del titolo	955	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
69	Dati immobile - Non utilizzabili / Non disponibili - Tipo	979	1	AN	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a "1". In caso contrario non deve essere compilato. Indicare: 1 - Per art. 614, secondo comma, c.p. Violazione di domicilio o art.633, c.p. Invasione di terreni o edifici; 2 - Per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
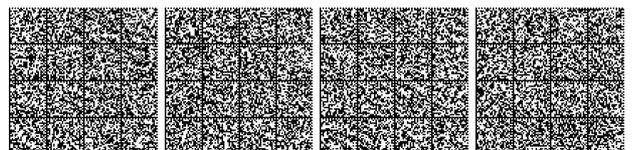
70	Dati immobile - Non utilizzabili / Non disponibili - Autorità	980	100	AN	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a “1”. In caso contrario non deve essere compilato.
71	Dati immobile - Non utilizzabili / Non disponibili – Data denuncia / provvedimento	1080	8	DT	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a “1”. In caso contrario non deve essere compilato.
Annotazioni					
72	Annotazioni	1088	500	AN	
73	Data	1588	8	DT	Dato obbligatorio
74	Firma del dichiarante	1596	1	CB	Dato obbligatorio
75	Filler	1597	301	AN	

Ultimi tre caratteri di controllo del record					
76	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
77	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
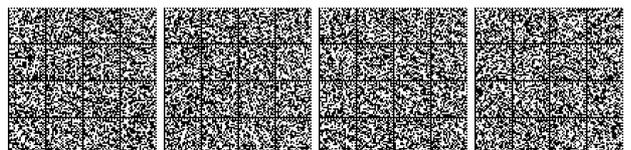
2.6.5 IMPi – Piattaforme marine e rigassificatori - Record tipo E

RECORD DI TIPO "E": IMPi – Piattaforme marine e rigassificatori					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione e controlli**		**Controlli bloccanti Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "E".
2	Codice fiscale o partita IVA del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale o la partita IVA deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Piattaforma o rigassificatore					
6	Numero d'ordine	90	4	NU	Numero d'ordine della piattaforma o rigassificatore con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1 nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi, altrimenti vale 0.
7	Progressivo piattaforma o rigassificatore	94	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1 nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi, altrimenti vale 0.
8	Caratteristiche	98	2	AN	Indicare: 1 Per piattaforma marina; 2 Per terminale di rigassificazione del gas naturale
9	Denominazione del manufatto	100	100	AN	Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019
10	Valore	200	15	NU	Il dato è obbligatorio.
11	Percentuale di possesso, parte intera	215	3	NU	Il dato è obbligatorio.
12	Percentuale di possesso, parte decimale	218	2	NU	Il dato è obbligatorio.

13	Data di cessazione della funzione del manufatto	220	8	DT	Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020
Piattaforma o rigassificatore (2)					
14	Numero d'ordine	228	4	NU	Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi. Indicare un numero successivo rispetto a quello indicato per la piattaforma o rigassificatore precedente.
15	Progressivo piattaforma o rigassificatore	232	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi.
16	Caratteristiche	236	2	AN	Indicare: 1 Per piattaforma marina; 2 Per terminale di rigassificazione del gas naturale
17	Denominazione del manufatto	238	100	AN	Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019
18	Valore	338	15	NU	Il dato è obbligatorio.
19	Percentuale di possesso, parte intera	353	3	NU	Il dato è obbligatorio.
20	Percentuale di possesso, parte decimale	356	2	NU	Il dato è obbligatorio.
21	Data di cessazione della funzione del manufatto	358	8	DT	Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020
Piattaforma o rigassificatore (3)					
22	Numero d'ordine	366	4	NU	Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi. Indicare un numero successivo rispetto a quello indicato per la piattaforma o rigassificatore precedente.
23	Progressivo piattaforma o rigassificatore	370	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi.
24	Caratteristiche	374	2	AN	Indicare: 1 Per piattaforma marina; 2 Per terminale di rigassificazione del gas naturale

25	Denominazione del manufatto	376	100	AN	Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019
26	Valore	476	15	NU	Il dato è obbligatorio.
27	Percentuale di possesso, parte intera	491	3	NU	Il dato è obbligatorio.
28	Percentuale di possesso, parte decimale	494	2	NU	Il dato è obbligatorio.
29	Data di cessazione della funzione del manufatto	496	8	DT	Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020
Piattaforma o rigassificatore (4)					
30	Numero d'ordine	504	4	NU	Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi. Indicare un numero successivo rispetto a quello indicato per la piattaforma o rigassificatore precedente.
31	Progressivo piattaforma o rigassificatore	508	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi.
32	Caratteristiche	512	2	AN	Indicare: 1 Per piattaforma marina; 2 Per terminale di rigassificazione del gas naturale
33	Denominazione del manufatto	514	100	AN	Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019
34	Valore	614	15	NU	Il dato è obbligatorio.
35	Percentuale di possesso, parte intera	629	3	NU	Il dato è obbligatorio.
36	Percentuale di possesso, parte decimale	632	2	NU	Il dato è obbligatorio.
37	Data di cessazione della funzione del manufatto	634	8	DT	Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020

Piattaforma o rigassificatore (5)					
38	Numero d'ordine	642	4	NU	Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi. Indicare un numero successivo rispetto a quello indicato per la piattaforma o rigassificatore precedente.
39	Progressivo piattaforma o rigassificatore	646	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile/terreno con riferimento all'intera fornitura. Da valorizzare nel caso in cui la dichiarazione sia riferita a piattaforme marine o rigassificatori soggetti ad IMPi.
40	Caratteristiche	650	2	AN	Indicare: 1 Per piattaforma marina; 2 Per terminale di rigassificazione del gas naturale
41	Denominazione del manufatto	652	100	AN	Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019
42	Valore	752	15	NU	Il dato è obbligatorio.
43	Percentuale di possesso, parte intera	767	3	NU	Il dato è obbligatorio.
44	Percentuale di possesso, parte decimale	770	2	NU	Il dato è obbligatorio.
45	Data di cessazione della funzione del manufatto	772	8	DT	Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020
Annotazioni					
46	Annotazioni	780	500	AN	
42	Data	1280	8	DT	Dato obbligatorio.
43	Firma del dichiarante	1288	1	CB	Dato obbligatorio.
44	Filler	1289	609	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
16	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A".
17	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

2.6.6 ISTRUZIONI RELATIVE AL RECORD TIPO Z - RECORD DI CODA

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Numero record di tipo 'B'	2	9	NU	Impostare a 1.
3	Numero record di tipo 'C'	11	9	NU	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
4	Numero record di tipo 'D'	20	9	NU	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
5	Numero record di tipo 'E'	29	9	NU	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
Spazio non utilizzato					
6	Filler	38	1860	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
7	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A".
8	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').
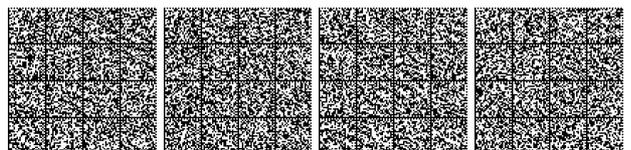
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ENTI NON COMMERCIALI
DICHIARAZIONE 20_ _ [1]
PERIODO D'IMPOSTA 20_ _

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per le dichiarazioni trasmesse in via telematica, fornisce le informazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni imposta municipale propria (IMU) Enti non commerciali (ENC) e i diritti riconosciuti agli interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti in fase di accesso all'aerea riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate verranno trattati:
– dall'Agenzia delle Entrate, per consentire l'identificazione degli utenti e l'accesso all'applicazione del Dipartimento delle Finanze;
– dall'Agenzia delle Entrate per consentire la verifica di validità dei codici fiscali e delle partite Iva inserite all'interno dell'applicazione.

I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per consentire, l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni per le proprie finalità istituzionali.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente, per gli effetti delle disposizioni in materia di IMU. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività ai sensi dell'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni IMU (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano al di sotto dell'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Ministero in sede giudiziaria.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze adotta tutte le misure idonee per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono acquisiti e gestiti nonché idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. Per tale attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "Titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabile del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione dell'applicativo messo a disposizione per la compilazione, l'acquisizione e la conservazione del modello telematico di dichiarazione, e per la messa a disposizione dello stesso ai comuni. Sogei S.p.A. è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 per le fasi citate. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre, del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'applicazione ivi disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle Entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze è: responsabileprotezionedati@mef.gov.it

Diritti dell'interessato

I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, via dei Normanni n. 5 - 00184 - Roma - indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@mef.gov.it, fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, in forza della disposizione di cui alla lettera f-bis) del primo comma. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

La liceità del trattamento è data dalla condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, costituita da norme di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003; pertanto l'espressione del consenso da parte degli interessati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento non è necessaria.

(1) Indicare l'anno di presentazione della dichiarazione.
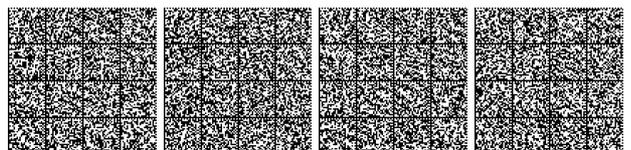
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ENTI NON COMMERCIALI
DICHIARAZIONE 20_ _ [1]
PERIODO D'IMPOSTA 20_ _

☐ SOSTITUTIVA

COMUNE DI ....

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Denominazione ____________________

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) ____________________

Telefono PREFISSO ______ NUMERO ______

E-mail ____________________

Domicilio fiscale (o Sede legale)

Via, piazza,	n. civico,	scala,	piano,	interno

C.A.P.	Comune (e Stato Estero)	Prov.	Codice Stato Estero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) ____________________ Codice della Carica ______

Cognome ______ Nome ______ Sesso (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐

Data di nascita giorno | mese | anno — Comune (o Stato estero) di nascita ______ Provincia (sigla) ______ Residente all'estero ☐

Codice Stato estero ______ Stato federato, provincia, contea ______ Località di residenza estera ______

Indirizzo estero ____________________

Telefono o cellulare prefisso ______ numero ______ Codice fiscale società o ente dichiarante ______

FIRMA

A [2] ☐ B [2] ☐ C [3] ☐ D [3] ☐

FIRMA DEL DICHIARANTE ____________________

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario ____________________ N. iscrizione all'albo dei C.A.F. ______

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO Data dell'impegno giorno | mese | anno — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO ____________________

(1) Indicare l'anno di presentazione della dichiarazione.

(2) Inserire il numero degli immobili.

(3) Barrare la casella se è stato compilato il quadro.
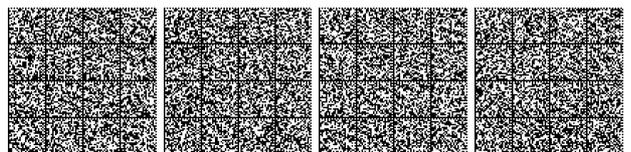
IMMOBILI TOTALMENTE IMPONIBILI O ESENTI [(1)] Quadro A

N. d'ordine

Caratteristiche (2) 1 | Indirizzo 2

Progressivo Immobile

Dati catastali identificativi dell'immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore 11 | % Possesso 12

Riduzioni (3)	Esenzione (4)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
13	14	15	16	17	18

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno 19, mese, anno | Inizio/termine dell'agevolazione 20 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili

Tipo (5) 21 | Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale 22 | Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale: giorno 23, mese, anno

N. d'ordine

Caratteristiche (2) 1 | Indirizzo 2

Progressivo Immobile

Dati catastali identificativi dell'immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore 11 | % Possesso 12

Riduzioni (3)	Esenzione (4)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
13	14	15	16	17	18

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno 19, mese, anno | Inizio/termine dell'agevolazione 20 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili

Tipo (5) 21 | Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale 22 | Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale: giorno 23, mese, anno

N. d'ordine

Caratteristiche (2) 1 | Indirizzo 2

Progressivo Immobile

Dati catastali identificativi dell'immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore 11 | % Possesso 12

Riduzioni (3)	Esenzione (4)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
13	14	15	16	17	18

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno 19, mese, anno | Inizio/termine dell'agevolazione 20 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili

Tipo (5) 21 | Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale 22 | Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale: giorno 23, mese, anno

Annotazioni

(1) Il quadro A deve essere compilato sia nel caso in cui nell'immobile viene svolta un'attività diversa da quelle individuate dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, sia nell'ipotesi in cui viene svolta, con modalità commerciali, un'attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Il quadro deve essere compilato anche nel caso in cui l'ENC beneficia di esenzioni diverse da quella tipica di cui al citato art. 7, comma 1 lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992.

(2) Indicare: **1.** per terreno; **2.** per area fabbricabile; **3.** per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; **4.** per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

(3) Indicare: **0.** Per nessuna riduzione; **1.** Immobile storico o artistico; **2.** Immobile inagibile/inabitabile; **3.** Altre riduzioni.

(4) Indicare: **0.** Per nessuna esenzione; **1.** Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; **2.** Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato; **3.** Per le altre esenzioni.

(5) Indicare: **1.** Per art. 614, secondo comma, c.p. **Violazione di domicilio** o art.633, c.p. **Invasione di terreni o edifici**; **2.** Per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
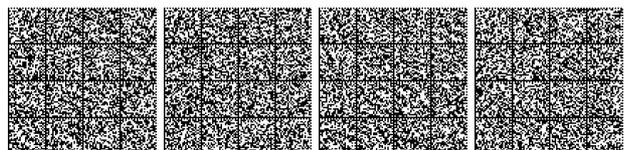
IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE ESENTI — Quadro B

N. d'ordine

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Progressivo Immobile

Caratteristiche (2) 1 | Indirizzo 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7	8	8a	9	10

Valore 11 | % Possesso 12

Riduzioni (3)	Esenzione	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro
13	14	15	16	17	18

Data inizio/termine del possesso o variazione imposta: giorno / mese / anno 19

Inizio/termine dell'agevolazione 20

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

ESTREMI DEL TITOLO

Comodato o Immobili strumentali

Tipo (4) 21 | Denominazione dell'ENC comodatario 22

ATTIVITÀ DIDATTICA

Cm (5) Cms (6)

a) Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile: %

a[1]) Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365: %

b) Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta: %

b[1]) Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta per giorni di utilizzo/365: %

c) Rapporto tra giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/365 giorni %

d) Percentuale di imponibilità: a+a1 +b+b1+c = %

e) Valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU ai sensi dell'**art. 5** del Regolamento n. 200 del 2012 = BASE IMPONIBILE x percentuale di imponibilità (d) €

f) Valore da considerare ai fini dell'applicazione/esenzione dell'IMU, del 2012 = Valore – Valore assoggettato ad IMU. €

g) Nel caso in cui il Cm<Cms il valore di cui al rigo. f) non è assoggettabile a IMU.

h) Nel caso in cui il Cm≥Cms occorre verificare quanta parte del valore di cui al rigo f) è assoggettabile a IMU. Si deve, quindi, procedere al seguente calcolo della quota esente:

i) **Cms /Cm =** %

j) **Valore di cui al rigo. f) x (1- i) costituisce la quota del valore di cui al rigo. f) da assoggettare a IMU** €

k) **Valore da assoggettare a IMU= Valore di cui al rigo e) + Valore di cui al rigo j) =** €

(1) Barrare la casella: **1.** per le attività assistenziali; **2.** per le attività previdenziali; **3.** per le attività sanitarie; **4.** per le attività didattiche; **5.** per le attività ricettive; **6.** per le attività culturali; **7.** per le attività ricreative; **8.** per le attività sportive; **9.** per le attività di religione e di culto; **10.** per le attività di ricerca scientifica.

(2) Indicare: **1.** per terreno; **2.** per area fabbricabile; **3.** per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; **4.** per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

(3) Indicare: **0.** Per nessuna riduzione; **1.** Immobile storico o artistico; **2.** Immobile inagibile/inabitabile; **3.** Altre riduzioni che devono essere poi indicate nelle "Annotazioni".

(4) Indicare: **1.** Per comodato (art.1 comma 71, lett. a) legge n. 213 del 2023]; **2.** Per immobili strumentali [art.1 comma 71, lett. b) legge n. 213 del 2023].

(5) Cm = Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale.

(6) Cms = Costo medio per studente pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca.

ALTRE ATTIVITÀ

Cenc (1) ____ Cm (2) ____

a) Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile:	%
a[1]) Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365:	%
b) Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta:	%
b[1]) Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali /numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta per giorni di utilizzo/365:	%
c) Rapporto tra giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/365 giorni	%
d) Percentuale di imponibilità: a+a1+b+b1+c =	%
e) Valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'**art. 5** del Regolamento n. 200 del 2012 = base imponibile x percentuale di imponibilità (d)	€

ANNOTAZIONI

(1) Cenc = Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale

(2) Cm = Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale.
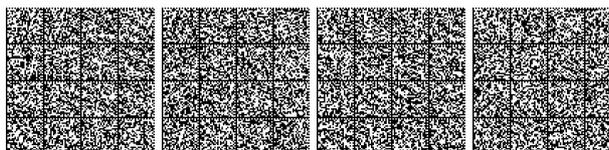
DETERMINAZIONE DELL'IMU	**Quadro C**
1) IMU dovuta	€
2) Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione	€
3) Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24	€
4) Rate versate	€
5) IMU a debito	€
6) IMU a credito	€

COMPENSAZIONI E RIMBORSI			**Quadro D**
	IMU a credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
1) IMU	1 ,00	2 ,00	3 ,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ENTI NON COMMERCIALI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE

PARTE PRIMA - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Imposta Municipale Propria (IMU)

L'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) rappresenta un punto di approdo fondamentale per la fiscalità immobiliare dei comuni, poiché il principale dei tributi su cui si fonda la fiscalità locale, vale a dire l'imposta municipale propria (IMU), è stato riformato dalla legge stessa. La riforma si pone in linea di continuità con la precedente disciplina del tributo, senza alterare la pressione fiscale.

L'intervento normativo ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo, il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dell'art. 1. Tale disegno si completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell'IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Fra le caratteristiche che riguardano la compilazione del modello di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019, vale la pena di richiamare il disposto del comma 739 dello stesso art.1 secondo il quale l'IMU *"si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)"*.

Pertanto, per gli immobili situati nei comuni di tali autonomie speciali, i soggetti tenuti alla dichiarazione devono utilizzare gli appositi modelli approvati da tali Autonomie. A questo proposito si deve precisare che l'art. 13 della legge regionale n. 17 del 2022, appena citata, prevede, per quanto concerne l'obbligo dichiarativo, che nelle more dell'adozione del *"decreto del direttore centrale della struttura competente"* con cui sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni, i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti.

Al contempo, è stabilito che rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili.

Il citato comma 770 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, individua innanzitutto quali sono i soggetti che devono presentare la dichiarazione in esame, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamata dal comma 759 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, e che saranno comunque esplicitati nel prosieguo della trattazione.

Quello su cui si intende focalizzare ora l'attenzione – come del resto già precisato anche nelle istruzioni relative al modello dichiarativo IMU/IMPi, dedicato agli Enti Commerciali e alle Persone Fisiche (EC/PF) - è che il modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni diventa l'unico modello che deve essere utilizzato da tali soggetti, **per tutti gli immobili di cui sono in possesso**, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.

Tale netta distinzione rispetto ai soggetti (persone fisiche ed enti commerciali) obbligati a presentare il diverso modello dichiarativo emerge chiaramente dalla lettura combinata dei due commi 769 e 770. Il primo, infatti, prevede espressamente che siano esclusi i soggetti di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), i quali, ai sensi del successivo comma 770, devono compilare il modello dichiarativo.

E' bene subito precisare che il comma 770 prevede espressamente che la dichiarazione in argomento **deve essere presentata ogni anno** diversamente quindi da quello che avviene per l'altra tipologia di dichiarazione IMU/IMPi, poiché quest'ultima *"ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta"*.

Tale netta distinzione deriva dalla circostanza che la determinazione dell'IMU, che deve essere esposta in dichiarazione, si basa su parametri che variano verosimilmente di anno in anno e che incidono naturalmente sulla determinazione dell'imposta stessa. Di conseguenza tali considerazioni rendono compatibile l'espressa previsione normativa di dichiarazione periodica con quella contenuta nello stesso art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019, in cui si fa riferimento all'obbligo di presentazione della dichiarazione al momento in cui il *"possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta"*.

In ogni caso, occorre sottolineare che la dichiarazione IMU ENC è basata su elementi di cui il comune competente potrebbe non essere a conoscenza e tale evenienza rende indispensabile la presentazione periodica della dichiarazione stessa.
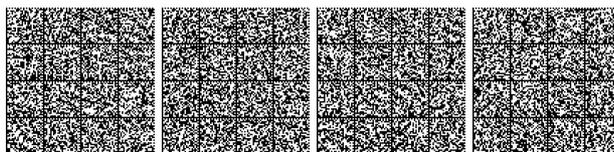
A fondamento di detta esigenza, appare determinante quanto previsto dall'art. 5 del regolamento 19 novembre 2012, n. 200, che si illustrerà successivamente, in base al quale *"il rapporto proporzionale ... è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo"*. È di tutta evidenza che detti elementi sono suscettibili di variare continuamente e questo avvalora la necessità della dichiarazione periodica.
Occorre, altresì, richiamare l'attenzione sull'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, in base alla quale, al di là dell'espressa previsione di cui alle disposizioni appena ricordate, il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme.
La dichiarazione oggetto delle istruzioni in esame deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e precisamente quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Si ricorda che, a norma dell'art. 1, comma 640, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per detti soggetti si applicano le disposizioni di cui:

- all'art. 91-*bis* del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
- al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200,
- e, infine, come già anticipato, al comma 770 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Per quanto riguarda la lett. i) del citato art. 7, occorre ricordare che la stessa, nell'individuare i soggetti beneficiari del regime agevolato, esclude dallo stesso ambito applicativo gli immobili posseduti dai **partiti politici**, che restano comunque assoggettati all'imposta, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Nell'ambito delle disposizioni normative che disciplinano la materia in esame, occorre richiamare anche il comma 6-*quinquies* dell'art. 9 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 in base al quale, in ogni caso, l'esenzione in esame non si applica alle *"fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153"*, recante la *"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461"*.
È di fondamentale importanza richiamare l'attenzione anche sul contenuto dei commi 2 e 3 dello stesso art. 91-*bis* del D. L. n. 1 del 2012. Il comma 2 stabilisce che *"qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013"*.
Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento di cui al predetto comma, il successivo comma 3 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione in esame si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *"sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali"*. A tale previsione normativa è stata data attuazione con il D. M. 19 novembre 2012, n. 200, al quale è stata attribuita efficacia di norma di rango primario attraverso il richiamo effettuato allo stesso dall'art. 9, comma 6-*ter* del citato D. L. n. 174 del 2012, il quale prescrive che *"le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200"*.
Nel panorama delle novità che caratterizzano il regime IMU occorre, altresì, menzionare, tra le esenzioni per le quali scatta l'obbligo dichiarativo, quella per gli immobili non utilizzabili né disponibili di cui all'art. 1, comma 759, lett. g-bis) della legge n. 160 del 2019, alla quale è dedicata un'apposita sezione all'interno del Quadro A). In particolare, si ricorda che tale disposizione prevede che sono esenti "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche, [...] il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione".
Inoltre, si ricorda che il contribuente è tenuto ad adempiere a tale onere dichiarativo per comunicare non solo il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, ma anche la cessazione del medesimo diritto.
Un'altra novità è rappresentata dalla norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio per l'anno 2024) , secondo cui "*l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite*" – concernenti l'esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali,
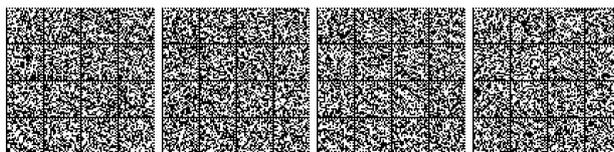
in via esclusiva, per lo svolgimento con modalità non commerciali di specifiche attività meritevoli di tutela – *"si interpretano (...) nel senso che:*

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità".

Con riferimento alla previsione di cui alla **lett. a**), è opportuno fornire alcune precisazioni in merito al requisito del collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante.

Per quanto riguarda la nozione di collegamento "**funzionale**", occorre richiamare quanto deciso dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul tema, fornendo indicazioni sulla definizione del citato collegamento funzionale. Ed invero, nell'ordinanza del 2 ottobre 2023, n. 27761 la medesima Corte ha affrontato proprio il tema del riconoscimento dell'esenzione dall'IMU nell'ipotesi di concessione in comodato di immobili da parte di un'Università in favore dell'ESU, vale a dire l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, stabilendo che "*7. in tale contesto interpretativo va riconosciuta la peculiarità della fattispecie in rassegna,* ***qualificata dal collegamento funzionale che lega l'Università all'ESU****, che il Giudice dell'appello ha ravvisato nella parte in cui ha affermato che* ***detta azienda regionale «è un ente non commerciale, funzionalmente strumentale dell'Università che (...)*** *favorisce il diritto allo studio universitario di quella fascia di studenti meno abbienti*».

In tale contesto la Suprema Corte ha altresì puntualizzato che "*7.3. può allora considerarsi corretta la valutazione del Giudice regionale, che ha ravvisato la sussistenza del requisito in esame nel rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione di compiti e* ***nello svolgimento di attività diverse (l'attività didattica in capo all'Università, quella ricettiva e di ristorazione in capo all'ESU)****, ma istituzionalmente connesse, [...] riconoscendo una relazione servente,* ***un rapporto funzionale delle prestazioni svolte*** *dall'Azienda rispetto all'attività assicurata dall'Università nella prospettiva, costituzionalmente tutelata e normativamente disciplinata (dalla citata legge reg., che ha attuato le prescrizioni della L. 2 dicembre 1991, n. 300), di assicurare il diritto allo studio ed* ***altresì qualificata da una compenetrazione di tipo organico****, in ragione della partecipazione dell'Università all'organo gestorio dell'Azienda; 7.4. ricorre, in tali termini, nella pacifica natura pubblica dell'ESU e della detenzione dei beni da parte di questa in base ad un contratto di comodato d'uso gratuito, il (parte del) presupposto oggettivo dell'esenzione, come riconosciuto dal Giudice regionale, non realizzandosi nella fattispecie alcun effetto distorsivo rispetto alle finalità tutelate dalla norma, in quanto i beni risultano programmaticamente* ***destinati allo svolgimento di reciproci compiti istituzionali in un rapporto sinergico tra l'attività dell'azienda e quello dell'Università***".

Vale solo, infine, la pena di evidenziare che la Corte di cassazione al punto 7.3 ritiene corretta la valutazione effettuata dal Giudice regionale che ha ravvisato la sussistenza del requisito in esame nel rapporto di stretta strumentalità tra i due enti e che ha espressamente riconosciuto che: " - *acclarata la natura non commerciale dell'ESU, la Commissione ha ritenuto avente* ***funzione chiarificatrice la Risoluzione del MEF n. 4/D del 4 marzo 2013****, secondo cui «[...] nella particolare ipotesi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) possa trovare applicazione l'esenzione in oggetto» (v. pagina n. 6 della sentenza impugnata)*".

Pertanto, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione il collegamento funzionale può ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell'immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest'ultimo in rapporto di diretta strumentalità.

Si ritiene che tale nesso di strumentalità sussista qualora l'attività non commerciale svolta nell'immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il comodante svolga un'attività didattica e l'immobile concesso in comodato sia utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella didattica del concedente (a titolo esemplificativo: attività di doposcuola, attività assistenziale diretta a particolari categorie di studenti). O si pensi, ancora, all'ipotesi in cui il concedente svolta attività sanitaria o assistenziale e l'immobile sia concesso in comodato al fine di garantire ospitalità ai familiari delle persone assistite o agli operatori.

In tal senso, è opportuno che il contratto di comodato, laddove stipulato in forma scritta, specifichi le attività per le quali è concesso l'utilizzo dell'immobile, evidenziando le caratteristiche del collegamento funzionale delle attività stesse rispetto alle attività e finalità istituzionali del comodante.

Per quanto riguarda, invece, la nozione di collegamento "**strutturale**" tra comodatario e comodante, individuata dalla norma in commento come ipotesi alternativa, si deve fare riferimento anche in questo caso alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alle condizioni che possono consentire il mantenimento dell'esenzione IMU laddove si tratti di utilizzo del bene da parte del comodatario. Ed invero, secondo l'orientamento della Cassazione, in particolare, ciò è possibile quando "*il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell'ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che*
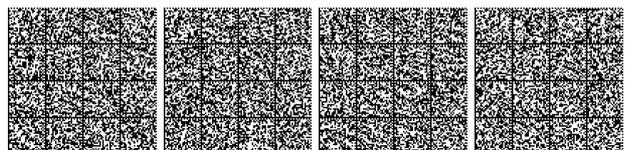
potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso «in cui l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa". (Si vedano, tra le altre, Cass. 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., 12 maggio 2021, n. 12539; Cass. 16 febbraio 2023, n. 4953).

Ricapitolando, quindi, affinché la norma di esenzione, di cui al citato comma 71, lett. a) dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, possa ritenersi applicabile è necessario che tra i due enti non commerciali sussista, tra gli altri requisiti, un rapporto di strumentalità o dal punto di vista funzionale o dal punto di vista strutturale.

Passando, invece, all'esame della norma di interpretazione autentica di cui alla successiva **lett. b**), si ricorda che la stessa prevede che *"gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità"*.

In merito, occorre precisare che anche tale intervento si pone nel solco della giurisprudenza venutasi ad affermare, ad opera della Corte di Cassazione, sul tema della strumentalità dell'immobile all'esercizio delle attività considerate. Ed invero, nella sentenza n. 27242 del 2022 è stato chiarito il principio secondo cui «*... l'esenzione non spetta quando l'immobile perda il carattere di strumentalità all'esercizio delle attività considerate...» (cfr. Cass. n. 9948/2008) e che «il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una «causa» che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all'esercizio delle attività protette», così come, «pur essendo vero che la destinazione dell'immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene» (cfr. Cass. n. 20516/2016, ma, nello stesso senso, anche Cass. n. 9100/2020)".* La Corte in detta sentenza, a maggior fondamento della propria statuizione, riconosce infatti *"l'irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell'immobile rispetto alle attività cui era destinato"*.

A sua volta nell'ordinanza n. 9444 del 2023, la Corte riconosce *"l'esenzione «agli immobili di (Omissis) e di (Omissis)» (v. pagina n. 9 della sentenza di primo grado), il tutto dopo aver richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui «in tema di ICI l'esenzione dall'imposta prevista dal D.Lgs. 1992, art. 7 comma 1, lett. i) del spetta anche ove il bene non sia stato utilizzato, purché ciò sia avvenuto, come accertato dal giudice di merito, per una causa che non abbia comportato la cessazione della sua strumentalità rispetto all'esercizio delle attività protette, non potendo rilevare, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, un concetto quantitativo di utilizzo, del tutto estraneo previsione normativa (Cass. 12-10-2016 n. 20515)».*

Pertanto, la norma, ponendosi in linea con la giurisprudenza sopra riportata, chiarisce quali sono i parametri cui fare riferimento per valutare la persistenza della strumentalità in rapporto all'utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività esentabili.

2. IL REGOLAMENTO 19 NOVEMBRE 2012, N. 200

Il Regolamento n. 200 del 2012 ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 91-*bis* del D. L. n. 1 del 2012, il cui oggetto è precisato nell'art. 2 che costituisce un elemento fondamentale per individuare l'ambito di applicazione del Regolamento stesso.

Al riguardo, si precisa che le disposizioni contenute nel Regolamento sono dirette a stabilire, ai sensi dell'art. 91-*bis*, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012 le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-*bis*, all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.

Al fine, quindi, di poter individuare quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali, come richiesto dalla norma ai fini dell'esenzione, sono stati indicati nel regolamento i requisiti necessari per tale qualificazione, partendo prima da quelli di carattere generale enucleati al comma 1 dell'art. 3, e, poi, quelli più specifici e particolari che tengono conto delle diverse peculiarità dei vari settori interessati, esplicati al successivo art. 4.

Prima di passare ad esaminare singolarmente i diversi requisiti è opportuno focalizzare l'attenzione sulle definizioni recate dall'art. 1 del Regolamento.

2.1 Le definizioni dell'art. 1 del Regolamento

Nel rinviare al prosieguo della trattazione l'esame di ciascuna attività, merita particolare attenzione, innanzitutto, la definizione di enti non commerciali contenuta nella lett. c) dell'art. 1 in esame, in base alla quale si intendono come tali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

In merito, invece, a questi ultimi elementi, bisogna avere riguardo alla successiva lett. d) dell'art. 1 del Regolamento, in base alla quale si intende per *"oggetto esclusivo"* quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; mentre per *"oggetto principale"* l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
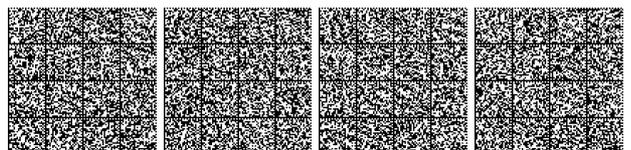
Merita attenzione anche l'esame della lett. p) dell'art. 1 del Regolamento, la quale chiarisce che per *"modalità non commerciali"* si intendono le *"modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà"*. A questo proposito, si sottolinea che l'espresso richiamo al diritto dell'Unione Europea costituisce una tutela importante, poiché garantisce, in generale, che l'attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche e sia simultaneamente espressione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà rispetto all'offerta pubblica di servizi di utilità sociale, ove esistente.

2.2 Il requisito soggettivo

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, l'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 richiama i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato.
In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi:

- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio);
- le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;
- gli enti pubblici non economici;
- gli istituti previdenziali e assistenziali;
- le Università ed enti di ricerca;
- le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Si ricorda, infine, per completezza, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, concernente il Codice del Terzo settore, che è intervenuto sulla materia e alla cui disciplina occorre anche fare riferimento.

Occorre precisare che nell'ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre 1988, n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno; legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8 marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116, per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 520 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELI; legge 30 luglio 2012, n. 126 per la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; legge 30 luglio 2012, n. 127 per la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; art. 16 della legge 30 luglio 2012, n. 128 per la Chiesa Apostolica in Italia; legge 31 dicembre 2012, n. 245 per i Buddhisti; legge 31 dicembre 2012, n. 246 per gli Induisti).

ATTENZIONE

Vale la pena di ricordare che nell'ambito del requisito soggettivo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto, come precisato al punto 1.12 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998, "la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell'attività di fatto dallo stesso svolta".
Tuttavia, è bene sottolineare che l'art. 21 di quest'ultimo provvedimento prevede che "i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti".
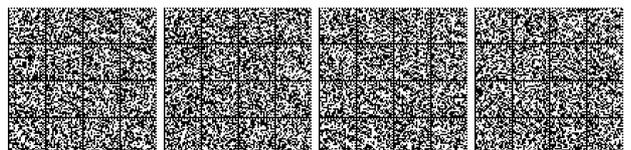
2.3 Il requisito oggettivo

Per quanto concerne, invece, il requisito oggettivo richiesto dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:

- assistenziali;
- previdenziali;
- sanitarie;
- ricerca scientifica;
- didattiche;
- ricettive;
- culturali;
- ricreative;
- sportive;
- indicate dall'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono *"quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana"*.

A questo proposito giova evidenziare che, ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della norma in commento conforme al principio di laicità dello Stato e di tutela della libertà di espressione del sentimento religioso, fissata dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, occorre fare riferimento non solo, come espressamente previsto dalla norma alle attività di cui all'art. 16 in questione, ma anche a quelle attività di religione e culto, individuate secondo i criteri fissati nelle Intese siglate con le Confessioni religiose, ai sensi dell'art. 8 Cost., nonchè alle attività di culto degli enti degli istituti eretti in enti morali, ai sensi della L. 24 giugno 1929, n. 1159 [legge n. 449 del 1984 per le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; art.15 della legge n. 517 del 1988 per le Assemblee di Dio in Italia; art. 22 della legge n. 516 del 1988 per l'Unione Italiana delle cristiane avventiste del 7° giorno; art. 26 della legge n. 101 del 1989 per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane; art. 11 della legge n. 116 del 1995 per l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI); art. 22 della legge n. 520 del 1995 per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI); art. 15 della legge n. 126 del 2012 per la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; art. 22 della legge 127 del 2012 per la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; art. 16 della legge n. 128 del 2012 per la Chiesa Apostolica in Italia; art. 10 della legge n. 245 del 2012 per i Buddhisti; art. 11 della legge n. 246 del 2012 per gli Induisti].

Si ricorda che l'esenzione prevista per gli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014, a norma dell'art. 2, comma 3, del D. L. n. 102 del 2013.

3. I requisiti generali e di settore

Il Regolamento n. 200 del 2012, in attuazione del comma 3, dell'art. 91-*bis* del D. L. n. 1 del 2012 individua agli artt. 3 e 4, i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali.

A tale proposito, occorre, innanzitutto, ricordare che, con la risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012, è stato evidenziato, in merito alla decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, che la data del 1° gennaio 2013 è fissata dal comma 3 del predetto art. 91-*bis* del D. L. n. 1 del 2012, esclusivamente con riferimento al rapporto proporzionale disciplinato all'art. 5 del Regolamento. La stessa norma stabilisce, invece, che i requisiti generali e di settore valgono ai fini dell'applicazione della lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la quale prevede che l'esenzione si applica agli immobili *"destinati esclusivamente allo* ***svolgimento con modalità non commerciali*** *di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"*.

Pertanto, nel documento di prassi amministrativa, è stato puntualizzato che:

1) il pagamento dell'IMU, relativo all'anno 2012, debba essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento n. 200 del 2012, agli articoli 3 e 4;

2) a partire dall'anno d'imposta 2013, come anche affermato dal comunicato del Governo del 9 ottobre 2012, essendo ormai definito nel suo complesso *"il quadro regolatorio, sia primario che secondario"*, l'IMU dovrà essere versata sulla base degli anzidetti requisiti e in ragione del rapporto proporzionale.

3.1 I requisiti generali

L'art. 3 del Regolamento, come anticipato, è dedicato ai *"requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali"*, che, in quanto tali, sono comuni a tutte le varie attività istituzionali.
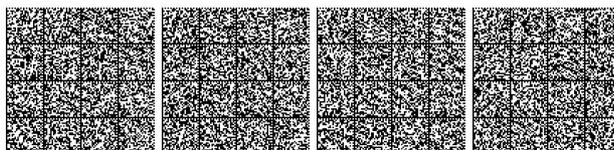
In particolare, la norma in commento chiarisce che tali attività sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nella risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013 è stato, innanzitutto, precisato che detti requisiti generali integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la cui mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale.
Nello stesso documento di prassi amministrativa è stata chiarita l'esatta portata delle disposizioni recate dalle lett. a) e c) del comma 1, dell'art. 3 del Regolamento.
In merito alla lett. a), è stato precisato che la disposizione in essa contenuta, nell'ambito del divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'ente, ammette solo alcune eccezioni, individuate nel caso in cui la distribuzione sia prevista dalla legge e nell'ipotesi in cui tale distribuzione avviene a favore di un ente appartenente alla medesima e unitaria struttura ovvero che svolge o la stessa attività meritevole oppure altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
A quest'ultimo proposito, la risoluzione chiarisce che per *"altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente"* devono intendersi quelle espressamente previste dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Per quanto concerne, invece, la lett. c) dell'art. 3 del Regolamento che prevede la devoluzione del patrimonio dell'ente non commerciale in caso di scioglimento dello stesso ad un altro ente non commerciale che *"svolga un'analoga attività istituzionale"*, è stato evidenziato che – attesa la diversa terminologia utilizzata dalla precedente lett. a) – detta locuzione non può che riferirsi a un'attività affine o omogenea o di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento, come, ad esempio, l'attività di promozione della cultura che è inquadrabile per le sue caratteristiche nello stesso ambito dell'attività didattica, espressamente prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

4. I requisiti di settore

L'art. 4 del Regolamento è, invece, dedicato agli *"ulteriori requisiti"*, ossia a quei requisiti di settore che le attività istituzionali devono possedere per poter essere considerate svolte con modalità non commerciali e che attengono alla natura della singola attività istituzionale.
A tale proposito, si deve evidenziare che, come si legge nelle premesse al Regolamento in parola, *"il Consiglio di Stato... ha sottolineato l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino quanto più conformi ai parametri comunitari di riferimento, con la conseguente necessità di un appropriato dettaglio dei criteri discretivi operanti, in relazione ai diversi settori di attività considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete, della sussistenza o meno del requisito della commercialità nelle medesime attività"*.
Si deve sottolineare che questi requisiti integrano quelli di carattere oggettivo già previsti dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la cui mancanza determina, pertanto, la perdita del requisito di carattere oggettivo e di conseguenza il venir meno del beneficio fiscale.

4.1 Le Attività Assistenziali e Sanitarie

Passando all'analisi delle diverse attività disciplinate dall'art. 4 del Regolamento, si deve iniziare dalle attività assistenziali e sanitarie, definite dal precedente art. 1.

– Le Attività Assistenziali

Per quanto riguarda le attività assistenziali, la lett. f), dell'art. 1 del Regolamento le individua, a norma dell'art. 128 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in quelle relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

– Le Attività Sanitarie

Per quanto riguarda, invece, le attività sanitarie, la lett. h) dell'art. 1 del Regolamento le individua in quelle dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, il quale è stato emanato in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante il *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*.
Si ricorda che gli enti non commerciali devono formare parte integrante del sistema sanitario nazionale, che offre una copertura universale
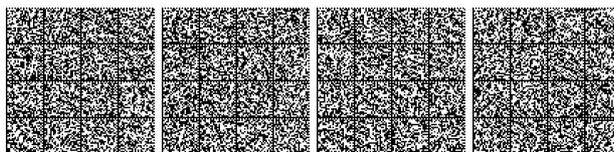
e si basa sul principio di solidarietà. In particolare, l'art. 1, comma 18, del D. Lgs. n. 502 del 1992, stabilisce che *"le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona"*.
Nell'ambito delle attività sanitarie rientrano anche le prestazioni sociosanitarie che, a norma dell'art. 3-*septies* del citato D. Lgs. n. 502 del 1992 sono tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Inoltre, le prestazioni sociosanitarie comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

In attuazione dell'art. 3-*septies* del D. Lgs. n. 502 del 1992 è stato emanato il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che contiene l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie e disciplina le tipologie di prestazioni dovute in base a progetti personalizzati in presenza di bisogni di salute e di azioni di protezione sociale; ulteriori indicazioni sono fornite dalla legislazione e dalla programmazione regionale.
Lo stesso provvedimento stabilisce aree (materno infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti, etc.), prestazioni-funzioni, criteri di finanziamento e di ripartizione della spesa, stabilendo le quote a carico del Servizio sanitario nazionale e del Comune interessato fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.

– Il rispetto dei requisiti del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento.
Tutto ciò premesso, si deve evidenziare che il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento prevede che lo svolgimento delle attività assistenziali e sanitarie è effettuato con modalità non commerciali quando le stesse rispettano almeno una delle condizioni indicate nelle seguenti lettere:

a) sono accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

– I requisiti della lett. A)
In merito alla lett. a) dell'art. 4, comma 2, del Regolamento, si deve precisare che gli enti non commerciali beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire *"la copertura del servizio universale"*.
In tutti i casi di accreditamento, contrattualizzazione, convenzionamento di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), nei settori assistenziale e sanitario si è quindi in presenza di attività svolte con modalità non commerciali, a prescindere dalla quota di partecipazione di volta in volta richiesta all'utente e alla sua famiglia.
Si può concludere, pertanto, che gli enti non commerciali che svolgono le attività in parola, che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge, non possono essere considerati imprese e, quindi, possono beneficiare dell'esenzione in esame.

– I requisiti della lett. B)
La lett. b), comma 2, dell'art. 4 del Regolamento è dedicata alle attività non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Tale lettera non si rende applicabile, quindi, per le attività suscettibili di accreditamento per le quali la commercialità o meno delle modalità di svolgimento va individuata con riferimento esclusivo al parametro regolamentare individuato dall'accreditamento, contrattualizzazione o convenzionamento di cui sopra. Confliggerebbe con lo spirito della norma e risulterebbe contradditorio, infatti, che – una volta che il Regolamento n. 200 del 2012 abbia individuato un parametro cui commisurare la spettanza totale o parziale dell'esenzione – allo stesso parametro se ne sovrapponga un secondo che, invece, interviene solamente nei casi in cui l'attività, non essendo suscettibile di accreditamento, contrattualizzazione o convenzionamento, necessita di un confronto con il libero mercato.
In quest'ultimo caso, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU, le attività devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico in merito ai quali la Commissione stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio,*

fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio, non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

Il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento, riferendosi anche alle attività assistenziali, interessa un'estrema varietà di attività (residenziali, semiresidenziali, domiciliari, di erogazione di beni primari, mense, formule varie di accompagnamento nei percorsi di vita, case protette, comunità alloggio, gruppi di appartamento, etc.) e di destinatari (persone anziane autosufficienti, famiglie con difficoltà, famiglie di detenuti, minori, devianze giovanili, vittime di genere, ex detenuti, povertà estreme, immigrazione, dipendenze da alcool, droga, gioco, etc.).

La coesistenza tra soggetti non commerciali e soggetti con scopo di lucro nello stesso ambito territoriale, che è un elemento per l'applicazione del beneficio fiscale, in concreto non si verifica nella maggior parte dei servizi socio assistenziali sopra esemplificati.

Detta coesistenza può verificarsi solo nel campo dei servizi assistenziali agli anziani e qualche iniziativa si può presentare anche nel campo delle dipendenze, ad esempio da droga e da alcool.

A parte l'assistenza agli anziani autosufficienti, si tratta in questi ultimi casi di attività sociosanitarie in gran parte rientranti nella lett. a), comma 2, dell'art. 4 del Regolamento in esame e generalmente accreditate e contrattualizzate. In assenza, invece, di un quadro normativo che permetta la possibilità di ottenere l'accreditamento, il convenzionamento ovvero la contrattualizzazione, occorre prendere in considerazione anche le ipotesi in cui si verifica il cofinanziamento della prestazione socio-assistenziale da parte dell'ente locale.

Ciò si può verificare, ad esempio, nell'ipotesi di una casa di riposo per anziani autosufficienti che beneficia per i soggetti in condizioni di disagio economico di un contributo da parte dell'Ente locale a titolo di integrazione della retta.

In tali fattispecie, le prestazioni comunque rimaste a carico del soggetto assistito saranno soggette ai limiti previsti dall'art. 4, comma 2, lett. b), del Regolamento.

L'ambito territoriale nel settore socio-assistenziale è generalmente quello comunale; non dovrebbe, comunque, superare i confini regionali, per il concetto di prossimità che è alla base dell'azione sociale e perché avrebbe poco senso un confronto con eventuali sporadiche realtà a notevole distanza dall'ambiente di vita dell'assistito.

4.2 Le Attività Didattiche

Le attività didattiche, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Regolamento, sono quelle dirette all'istruzione e alla formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. Il comma 3 dell'art. 4 del Regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- **a)** l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- **b)** sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- **c)** l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Sembra utile a questo punto procedere nell'illustrazione dello svolgimento di dette attività, tenendo separate l'attività didattica svolta dalle scuole di ogni ordine e grado da quella svolta nelle Università, attese le diverse problematiche relative allo svolgimento di tali attività.

– La Scuola Paritaria

Bisogna innanzitutto premettere che, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Sulla base di tale premessa, si richiama la **lett. a) del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, nella parte in cui prevede espressamente che l'attività debba essere paritaria rispetto a quella statale. A tal fine, il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 62 del 2000 dispone che *"si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia,*
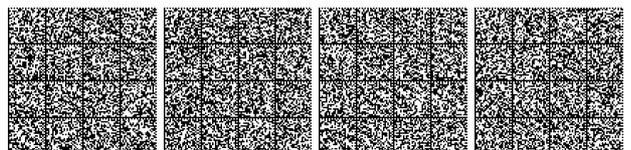
corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6" dello stesso art. 1.

Per quanto riguarda il requisito della *"non discriminazione in fase di accettazione degli alunni"* prescritto dalla lett. a) comma 3, dell'art. 4, del Regolamento, si osserva che l'art. 1, comma 3, secondo capoverso, della legge n. 62 del 2000 dispone che *"le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi. [...] Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa"*. Inoltre, l'art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, impone alle scuole paritarie di impegnarsi ad accettare *"l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare"*.

In riferimento alla **lett. b), del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, si deve sottolineare che il requisito dell'osservanza *"degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap"* è ripreso dall'art. 1, comma 3, secondo capoverso, della legge n. 62 del 2000, il quale dispone che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi, *"compresi gli alunni e gli studenti con handicap"*. Oltre a ciò, l'art. 1, comma 4, lett. e), della legge n. 62 del 2000 impone alle scuole paritarie di impegnarsi a dare *"applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio"*.

Per quanto concerne il requisito del rispetto dell'applicazione della *"contrattazione collettiva al personale docente e non docente"*, presente sempre nella lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si deve avere riguardo a quanto stabilito nell'art. 1, comma 4, lett. h), della legge n. 62 del 2000, che impone alle scuole paritarie di dare applicazione a *"contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore"*.

Anche il requisito di *"adeguatezza delle strutture agli standard previsti"* contenuto nella stessa lett. b), trova una sua corrispondente collocazione nell'art. 1, comma 5, della legge n. 62 del 2000, secondo il quale le scuole paritarie *"sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti"*. La stessa norma prevede che le scuole paritarie possono avvalersi, **in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive**, *"di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti"*. Occorre, inoltre, soffermarsi su quanto stabilisce la lett. b), del comma 4 dell'art. 1, della medesima legge, in base alla quale le scuole paritarie devono impegnarsi ad avere la *"disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti"*.

In ordine al requisito *"di pubblicità del bilancio"* presente nella più volte citata lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento bisogna fare riferimento al disposto dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge n. 62 del 2000, per il quale le scuole paritarie sono tenute all'attestazione della titolarità della gestione e alla pubblicità dei bilanci.

È importante sottolineare che sia l'originaria presenza di tutti i predetti requisiti nonché il permanere della loro sussistenza sono soggetti a controllo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), poiché l'art. 1, comma 6, della legge n. 62 del 2000, prevede che detto Ministero *"accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità"*.

Da ultimo, si deve ricordare che fra le attività didattiche sono ricomprese le "sezioni primavera" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 65 del 2017.

Si deve, altresì, far presente che anche i "servizi educativi per l'infanzia" di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 65 del 2017 rientrano nelle attività didattiche.

– L'Istruzione e Formazione Professionale (IEFP)

Si deve sottolineare che l'assetto normativo del secondo ciclo di istruzione e formazione è costituito da due sottosistemi. Infatti, oltre a quello dell'Istruzione Secondaria Superiore, che è articolato nei Licei, negli Istituti tecnici e negli Istituti professionali – e dunque da istituzioni educative di competenza statale – vi è quello dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di competenza delle Regioni, che, a seguito della legge n. 53 del 2003 e dei relativi decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76 e 17 ottobre 2005 n. 226, è parte costitutiva del *"sistema educativo nazionale di istruzione e formazione"*.

Nello stesso tempo la IeFP è soggetta al rispetto delle *"norme generali sull'istruzione"* dettate dallo Stato (art. 117, comma 2, lett. n), e dei *"livelli essenziali delle prestazioni"* (i cosiddetti LEP) sempre stabiliti dallo Stato e che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.).

L'erogazione delle prestazioni della IeFP, con particolare riferimento all'ambito della formazione iniziale connessa all'obbligo formativo e al diritto-dovere di istruzione, non viene effettuata direttamente né dalle Regioni, né da istituzioni pubbliche costituite ovvero dipendenti dalle autonomie territoriali, ma avviene – fatti salvi gli Istituti Professionali di Stato (IPS), i quali operano in funzione sussidiaria rispetto alle istituzioni formative del privato sociale – per il tramite di istituzioni formative liberamente create dal privato sociale e operanti, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.) in regime di accreditamento.

Le regioni attivano i percorsi della IeFP iniziale ricorrendo al plafond finanziario disponibile per lo più sulla base degli strumenti di finanziamento che originariamente erano destinati alla *"formazione professionale"* del previgente sistema.

Occorre, comunque, sottolineare che i frequentanti dei percorsi della IeFP iniziale non versano alle istituzioni formative accreditate alcun corrispettivo per la frequenza dei corsi.

Per quanto riguarda i parametri indicati dal comma 3, dell'art. 4 del Regolamento si fa presente che è sostanzialmente rispettato il requisito
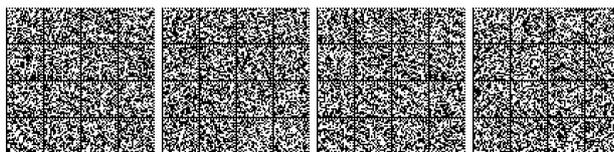
dell'attività che deve essere paritaria rispetto a quella statale di cui alla lett. a). L'assetto dell'offerta formativa è, infatti, sostanzialmente corrispondente a quello paritario circa il comune rispetto degli standard da parte dei soggetti che vi operano. Va ribadito che il regime di accreditamento, disciplinato in sede regionale sulla base dei LEP, stabiliti dallo Stato nel D. Lgs. n. 226 del 2005, dà luogo a un sistema di IeFP in cui tutte le istituzioni formative – sia pubbliche che del privato sociale – agiscono nel rispetto di standard comuni. Infatti, l'art. 15 del citato D. Lgs. n. 226 del 2005 prescrive al comma 2 che *"Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo"* e al successivo comma 3 che i *"livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi"*.
Per la IeFP risulta rispettato anche il requisito della *"non discriminazione in fase di accettazione degli alunni"* di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento. Infatti, a livello nazionale, l'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 226 del 2005 stabilisce che *"le Regioni assicurano (...) il soddisfacimento dell'offerta formativa. (...)"*. Tale principio trova poi specifica attuazione nelle discipline poste dalle leggi regionali, e in specie nelle prescrizioni contenute sia nel regime di accreditamento che nei bandi regionali, ove si impone alle istituzioni formative la necessaria accettazione di tutti i soggetti che chiedono l'iscrizione ai percorsi della IeFP.
Passando ai requisiti della lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si evidenzia che il rispetto del requisito dell'osservanza *"degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap"* è assicurato attraverso un primo Accordo quadro del 19 giugno 2003 il cui punto 11 dispone che le parti convengono che negli accordi territoriali sia prevista l'utilizzazione delle strutture con particolare riferimento alle misure di orientamento *"di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili"*.
Per quanto riguarda il requisito dell'applicazione della *"contrattazione collettiva al personale docente e non docente"* è garantito dall'art. 21, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 226 del 2005, il quale prevede che le Regioni assicurano il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni.
In merito, invece, al rispetto del requisito di *"adeguatezza delle strutture agli standard previsti"* lo stesso l'art. 21, comma 1, del D. Lgs n. 226 del 2005 stabilisce che le Regioni assicurano: *"f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica; g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare; h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica; i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale; l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati."*
Il requisito *"di pubblicità del bilancio"* è rispettato laddove alla lett. b), comma 1, del citato art. 21 si prevede che le Regioni assicurano l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica. Il criterio della pubblicità del bilancio è poi assolto sia in sede di accreditamento regionale che di partecipazione ai bandi regionali per la partecipazione ai percorsi di IeFP finanziati.

– Le Università

Si deve precisare che le Università, al pari degli altri enti esaminati ai paragrafi precedenti, rientrano a tutti gli effetti tra quelli che svolgono attività didattica di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, nonostante che la lett. i), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento individui le attività didattiche in quelle di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 in materia di istruzione e di formazione professionale che sono articolate in un sistema educativo che va dalla scuola dell'infanzia fino ai licei e all'istruzione e alla formazione professionale.
Il fondamento di tale assunto può essere agevolmente rinvenuto al punto 27 della già citata *"Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale"* laddove nei servizi pubblici d'istruzione si fa rientrare anche *"l'offerta di istruzione universitaria"*.
Occorre, comunque, verificare se per questi enti sono rispettati tutti i requisiti previsti da detta normativa ai fini dell'applicazione dei requisiti di settore di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento.
In merito al carattere paritario dell'istruzione, occorre richiamare l'art. 1 del R. D. 31 agosto 1933 n. 1592, il quale prevede che l'istruzione superiore, che ha per fine quello di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni, può essere impartita anche nelle università e negli istituti liberi non statali legalmente riconosciuti.
Muovendo da questo presupposto, con riferimento alla lett. a), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, laddove viene richiesto che l'attività didattica sia paritaria rispetto a quella statale, con riferimento alle università non statali legalmente riconosciute, si evidenzia che:

- le università non statali sono istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, che ricevono un riconoscimento legale e che vengono autorizzate, con provvedimento avente forza di legge, a rilasciare titoli accademici universitari di valore legale identico a quelli rilasciati dalle università statali (art. 10 della legge 1° ottobre 1973 n. 580; art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245);
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di autonomia didattica degli atenei, stabilisce sia per le università statali che per quelle non statali i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e individua le differenti tipologie di titoli di studio che le stesse possono rilasciare;
- le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili (art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243).
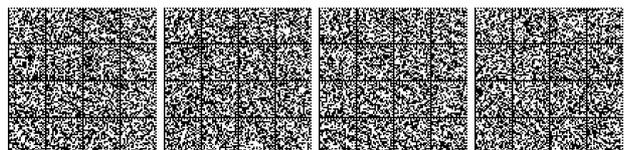
L'università non statale costituisce, dunque, un'alternativa – non sostitutiva né concorrenziale – ai servizi erogati dall'università statale, collaborando con quest'ultima alla determinazione di un'offerta didattica e formativa più ampia e articolata. In relazione al requisito della *"non discriminazione in fase di accettazione degli alunni"* prescritto sempre dalla lett. a), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si ricorda che le università non statali danno piena attuazione al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e per l'accesso degli studenti si attengono ai requisiti di ammissione ai corsi di studio, come definiti dall'art. 6 del sopracitato D. M. n. 270 del 2004.
Con riguardo alla lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si sottolinea che il requisito dell'osservanza *"degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap"* viene soddisfatto dall'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 laddove vengono individuati gli interventi da porre in essere a favore degli studenti in situazione di handicap. Agli stessi, in relazione alle specifiche tipologie di disabilità, viene fornito ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi e universitari e alle procedure amministrative connesse, nonché a quelle relative ai servizi e alle risorse disponibili e alle relative modalità di accesso.
In merito al rispetto dell'applicazione della *"contrattazione collettiva al personale docente e non docente"*, presente sempre nella lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a docenti e ricercatori universitari si applicano le norme regolanti il rapporto di pubblico impiego non privatizzato.
Per quanto riguarda, invece, il requisito di *"adeguatezza delle strutture agli standard previsti"* anch'esso individuato dalla sopracitata lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si richiama il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47, in tema di potenziamento dell'autovalutazione, di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e di valutazione periodica. La normativa prevede che tutte le università, statali e non, siano fatte oggetto di valutazione da parte dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) per quanto concerne la qualità della didattica e della ricerca, dei corsi di laurea, dell'organizzazione delle sedi e dei corsi di studio, nonché per la presenza e i requisiti delle strutture al servizio degli studenti, come le aule e le biblioteche, per il resto degli strumenti didattici e tecnologici e, non ultimo, per la sostenibilità economico-finanziaria dell'ateneo.
Circa il requisito *"di pubblicità del bilancio"*, sempre richiamato dalla lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, al medesimo si adeguano anche le università non statali, in forza del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18. recante *"Introduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1 lettera b) e art. 4 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240"*. L'art. 8, comma 3, del citato decreto dispone, infatti, che il bilancio unico d'ateneo d'esercizio venga fatto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale delle università.
Un riferimento particolare deve essere effettuato per le Università Pontificie che sono state oggetto della Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, nella quale l'Agenzia delle Entrate, nel pronunciarsi sulla detraibilità delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea in teologia, ha riportato quanto affermato dal MIUR, secondo il quale a *"seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano (art. 1 del d.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175) i titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di Laurea dell'Ordinamento Universitario italiano (ai sensi della legge n. 341 del 1990). Oltre al riconoscimento suddetto, lo Stato italiano riconosce i titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie, quali università straniere, ai sensi dell'art. 2 della legge 148/2002 e ai sensi del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009"*.

– Il rispetto dei requisiti della lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento

Il rispetto dei requisiti di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento può essere esaminato unitariamente rispetto a tutti gli enti non commerciali, fin qui richiamati, che svolgono le attività didattiche.
Si ricorda che la lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato *"a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"*.
A questo proposito, si deve sottolineare che la Commissione europea nella decisione del 19 dicembre 2012 ha fatto riferimento alla *"Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai fini del SEE"*.
Per l'individuazione dei parametri necessari per determinare gli importi da versare a titolo di IMU si rinvia al paragrafo «3.2. Compilazione del Quadro B».

4.3 Le Attività ricettive

Prima di affrontare l'esame della lett. j) dell'art. 1, comma 1, del Regolamento che riguarda le attività ricettive, potenzialmente meritevoli di esenzione, si deve focalizzare l'attenzione sulla circostanza che la norma in commento esclude, in ogni caso, dall'esenzione le attività svolte nelle strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'art. 9 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
A questo proposito, occorre premettere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato, tra l'altro, costituzionalmente illegittimo l'art. 9 del citato D. Lgs. n. 79 del 2011, statuendo che tale norma, contenente una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome che finisce per alterare il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia.
Per quanto qui di interesse si può, tuttavia, ritenere che la classificazione contenuta nell'art. 9 può costituire un generico punto di riferimento rispetto al quale prevale sempre la classificazione individuata a livello regionale.
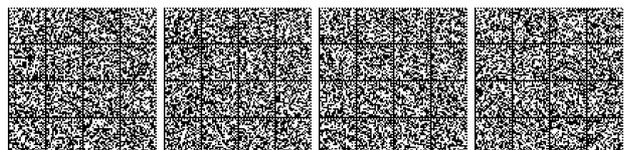
Data questa premessa, si possono richiamare le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere contenute nel citato art. 9:

a) gli alberghi;

b) i motels;

c) i villaggi-albergo;

d) le residenze turistico alberghiere;

e) gli alberghi diffusi;

f) le residenze d'epoca alberghiere;

g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;

h) le residenze della salute - beauty farm;

i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

Tornando all'esame della lett. j) dell'art. 1, comma 1, del Regolamento si precisa che le attività ricettive meritevoli di esenzione sono quelle che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura.
Per quanto riguarda la prima condizione, questa si verifica, in particolare, quando l'accessibilità non è rivolta a un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni), mentre la seconda condizione risulta soddisfatta quando l'attività ricettiva per sua natura non è svolta per l'intero anno solare.
Rientrano in tale tipologia le strutture che esercitano attività di accoglienza strumentale in via immediata e diretta al culto e alla religione per la quale non è oggettivamente ipotizzabile l'esistenza di un mercato concorrenziale in cui operano enti commerciali. Si tratta di strutture regolarmente autorizzate nelle categorie di ricettività extralberghiera che costituiscono di fatto una *species* del tutto autonoma e irripetibile, in quanto caratterizzate dalla presenza di luoghi adibiti esclusivamente al culto e dalla programmazione di servizi di alloggio e di refezione con modalità e orari coerenti con lo svolgimento di pratiche di ritiro e di meditazione spirituale, anche in isolamento, così come individuate dalle specifiche dottrine confessionali.
Ferma restando l'esenzione in proporzione alla superficie adibita alla stabile convivenza *religionis causa* della comunità o del gruppo religioso ospitante ovvero adibita allo svolgimento di attività di culto non commerciali – quali ad esempio gli spazi adibiti a cappella o tempio – occorre, comunque, tener conto degli altri criteri fissati dall'art. 91-*bis* comma 3, del D. L. n. 1 del 2012, considerando che l'individuazione della quota esente dovrà essere calcolata in relazione agli spazi adibiti ad attività ricettiva in misura corrispondente al numero di soggetti ospitati gratuitamente e di quelli tenuti ad effettuare tale periodo di raccoglimento – in quanto appartenenti a enti e istituti aventi fine di religione e di culto, riconosciuti dalle Confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato italiano patti, accordi o intese – rapportato al numero totale degli ospiti accolti.
Relativamente, invece, alla ricettività sociale (il cosiddetto housing sociale), la lett. j), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento n. 200 del 2012 prende in considerazione le attività dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Un'attività ricettiva, quindi, per essere considerata di carattere sociale deve essere strumentale e strettamente funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale e deve porsi, pertanto, in rapporto complementare rispetto alla attività ricettiva pura e semplice che, in via generale, viene svolta nelle strutture alberghiere e paralberghiere. In particolare, questa tipologia di attività deve essere strumentale a obiettivi di:

- assistenza o protezione sociale, presupponendo, quindi, un bisogno assistenziale o di protezione dei beneficiari. Lo svolgimento di tale attività intende dare risposta di regola a esigenze abitative, anche temporanee, offrendo oltre al mero servizio di alloggio, l'utilizzo di spazi comuni che costituiscono ambienti ricreativi e di convivenza, anche extralavorativa, quali la disponibilità di una biblioteca, di uno spazio comune adibito alla refezione, di un ambiente adibito al lavaggio degli indumenti (come, a titolo esemplificativo, avviene nel caso del lavoratore fuori sede con retribuzione insufficiente a pagare un affitto, al padre separato, all'anziano semi autosufficiente); il paragone tariffario potrebbe essere fatto con i *residence* e/o strutture similari;
- educazione e formazione. In tale tipologia di attività rientrano la casa dello studente e il pensionato universitario. Anche qui il paragone (molto pragmaticamente utile a rafforzare l'esenzione) potrebbe essere con i *residence* e le strutture similari, ferma la necessità di comparare prestazioni omogenee (non si può in sintesi comparare la messa a disposizione di una camera con bagno ed uso cucina con l'attività di accudimento, accompagnamento, socializzazione e formazione di un pensionato universitario ben organizzato);
- turismo sociale; e qui effettivamente il parametro di riferimento potrebbe essere costituito dalle rette alberghiere del territorio di riferimento, ferme le modalità di accesso selezionato che prevedono sia la prassi che il diritto amministrativo.

– Il rispetto dei requisiti del comma 4, dell'art. 4 del Regolamento

Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella decisione del 19 dicembre 2012 (punto 174), la comparazione tariffaria
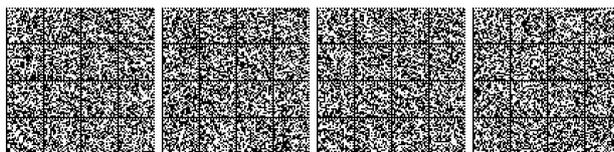
deve essere effettuata con i corrispettivi per *"attività analoghe svolte da enti commerciali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio"*.

In questo ultimo caso, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU, le attività devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
A questo proposito, la Commissione stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite"*.
La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale, escludendo al contempo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento.
Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea, spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.
Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.
L'individuazione del prezzo medio pone la necessità di una ricognizione preferibilmente su base comunale delle tariffe medie praticate proprio dalle strutture ricettive di tipo alberghiero diverse da quelle che possono usufruire dell'esenzione e di quelle ricettive extralberghiere che operano al pari delle imprese in quanto gestite da enti commerciali.

A tale proposito bisogna, innanzitutto, specificare che, nel caso in cui nell'ambito comunale non esistano strutture di riferimento, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.
Occorre, inoltre, chiarire che la comparazione con attività *"analoghe"* impone la selezione di un campione di strutture caratterizzate da un'offerta di alloggio e di servizi accessori, nonché dell'eventuale messa a disposizione di spazi comuni, da valutare in relazione alla specifica tipologia di utenza della struttura per la quale si intende applicare l'esenzione.

Pertanto, per le categorie ricettive rivolte al *"turismo sociale"* occorre fare riferimento alle tariffe praticate da strutture alberghiere di bassa/media categoria (due/tre stelle) ubicate nel medesimo ambito territoriale di riferimento, mentre per le strutture ricettive destinate a far fronte ad esigenze abitative di carattere temporaneo, si ritiene che le strutture comparabili possano essere individuate nei c.d. *"residence"* ovvero in strutture ricettive similari, sempre debitamente autorizzate, che offrono di regola un periodo di soggiorno prolungato e una gamma di servizi accessori e/o utilità collaterali come individuate al paragrafo precedente.

4.4 Le attività culturali e le attività ricreative

Le lett. k) e l) del comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definiscono rispettivamente:

- le attività culturali come quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte. In tale categoria sono comprese le attività che rientrano nelle competenze del Ministero della cultura, e cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all'ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri.
- le attività ricreative come quelle attività dirette all'animazione del tempo libero; un esempio è rappresentato dalle realtà aggregative come i "**circoli ricreativi**".

Le attività in questione per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU devono essere svolte con modalità non commerciali che, a norma dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, si ritengono tali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
A questo proposito, la Commissione stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite"*.
La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di

modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale, escludendo al contempo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento.
Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.
In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.
Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

4.5 Le attività sportive

La lett. m), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definisce le attività sportive come quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il successivo art. 4, comma 6, del Regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
A questo proposito, la Commissione stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite"*.
La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale, escludendo al contempo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento.
Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.
In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.
Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.
Si deve comunque precisare che se negli immobili vengono esercitate attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, detti immobili possono beneficiare dell'esenzione, a condizione che tali attività siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.
Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica *"organizzata"* direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).
Ovviamente, nel caso di attività mista occorre applicare l'anzidetto criterio della gratuità della prestazione ovvero del corrispettivo simbolico.
In merito all'attività sportiva dilettantistica svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, è bene precisare che la stessa consiste nella formazione, didattica, preparazione ed assistenza allo sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale a fronte della corresponsione da parte dei frequentatori dell'importo dell'iscrizione.
In particolare, l'importo dell'iscrizione ha la mera funzione di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di organizzare l'attività sportiva all'interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, infatti, essendo inserite nell'ordinamento sportivo, sostengono spese per le iscrizioni alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di promozione sportiva per le diverse discipline sportive organizzate, per il tesseramento dei propri frequentatori alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva, per l'organizzazione

dell'attività didattica concretizzantesi in corsi per le diverse discipline sportive e, in alcuni casi, per la partecipazione alle gare, anche in trasferta, organizzate dalle richiamate Federazioni ed Enti. Queste società devono anche sostenere spese per la manutenzione degli impianti che devono essere tenuti secondo le norme dettate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di promozione sportiva in relazione alle diverse discipline. Spese sono anche previste per la formazione di tutti coloro che operano all'interno delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che per la peculiarità dell'attività svolta, necessitano di continuo aggiornamento e preparazione.
Occorre tener presente che per creare atleti agonisti di vertice si devono compiere tutti i numerosi passaggi propedeutici: scuola bambini, scuola ragazzi, scuola amatori; organizzazione e partecipazione a manifestazioni e gare correlate le une alle altre.
Per il proseguimento di tale obiettivo il CONI, infatti, abbraccia l'intera attività sportiva dilettantistica sotto tutti i suoi aspetti: olimpico, base, promozionale, amatoriale, (escluso quello commerciale), attraverso i centri sportivi dilettantistici in quanto affiliati alle Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva.
I centri sportivi che non sono gestiti dai soggetti costituiti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, di contro, non sono tenuti al rispetto di detti percorsi, poiché non sono direttamente coinvolti nella promozione dello sport dilettantistico che registra costi elevatissimi anche a livello di base.

5. Le attività di ricerca scientifica

La disposizione di esenzione in commento è stata introdotta dall'art. 2, comma 3, D.L. n. 102 del 2013, che, si ricorda, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'ambito di applicazione dell'esenzione anche agli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica.
A questo proposito, si deve ricordare che nella *"Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai fini del SEE"* - pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 008 dell'11 gennaio 2012 pag. 0004 – 0014 (2012/C 8/02) - la Commissione europea ha precisato che, nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, *"determinate attività delle università e degli organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Ciò riguarda le principali attività degli organismi di ricerca, in particolare:*

a) le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;

b) le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;

c) la diffusione dei risultati della ricerca".

La Commissione ha, altresì, chiarito che *"le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono carattere non economico qualora siano "di natura interna" e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca interessati".*
A questo proposito la Commissione richiama più volte la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323 del 30.12.2006, e, in particolare, chiarisce che, conformemente alla nota 25 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per *"natura interna"* si intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

6. I criteri per la determinazione del rapporto proporzionale

L'art. 5 del Regolamento, dedicato all'individuazione del rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'art. 91-*bis* del citato D. L. n. 1 del 2012, stabilisce che detto rapporto è determinato con riferimento:

- allo spazio;
- al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali;
- al tempo.

Il criterio relativo allo spazio è quello principale come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 5 in commento, il quale dispone che *"la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse"* da quelle meritevoli, *"rapportata alla superficie totale dell'immobile".*
Se, per esempio, nell'immobile dove si svolge l'attività sanitaria (o altra attività per la quale comunque compete l'esenzione) è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un'attività commerciale, comunque, non suscettibile di accatastamento separato (bar, rivendita di giornali), ai fini del calcolo della quota esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l'attività commerciale alla superficie effettiva e non catastale dell'intera unità immobiliare. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale dell'immobile, in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento.
Analogamente si deve operare se nell'immobile è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un'attività per la quale
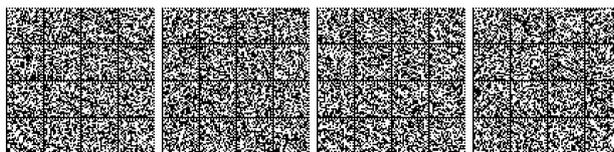
compete l'esenzione (ancorché non suscettibile di accatastamento separato) e, quindi, ai fini del calcolo della quota esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l'attività agevolata alla superficie dell'intera unità catastale. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale destinata all'attività meritevole in modo da escludere dalla base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento, la quota parte della rendita proporzionalmente riferibile agli spazi esclusivamente dedicati all'attività per la quale compete l'esenzione. Lo stesso art. 5, ai commi 3 e 4, detta ulteriori criteri per delineare in maniera ancora più puntuale l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta. Sulla base di tali criteri la proporzione è determinata in relazione al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività oppure nel caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli.
Per quanto riguarda le attività sanitarie il numero dei soggetti deve considerarsi quale numero di prestazioni effettuate escludendo dal computo quelle relative ad adempimenti obbligatori per legge (visite mediche di controllo per i dipendenti) o campagne preventive gratuite, che inficerebbero la significatività della percentuale.
Come innanzi affermato, le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento, indicate per ciascuna unità immobiliare nella dichiarazione, si applicano alla rendita catastale in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.
Le medesime percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (ad esempio, spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni).
Si precisa, infine, che l'esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate, che devono essere dichiarate.

7. La Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e la sua evoluzione.

Con la **decisione del 19 dicembre 2012** relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210) la Commissione Europea, con riferimento, in particolare, all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, si è pronunciata in materia sia di ICI che di IMU. Dato l'oggetto delle presenti istruzioni rivolto all'esame dell'applicazione di tale esenzione anche all'IMU, appare opportuno riportare, esclusivamente, quanto statuito dalla Commissione in merito a quest'ultimo tributo anche nella considerazione che la questione relativa all'ICI è stata oggetto della sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 novembre 2018, che ha parzialmente annullato la Decisione in esame nella parte in cui questa, pur avendo dichiarato l'esenzione ICI non compatibile con le norme europee sugli aiuti di Stato, non ne aveva però disposto il recupero. Successivamente, in data 3 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato la decisione di recupero sull'ICI non versata negli anni 2006-2011 da parte degli enti non commerciali che svolgevano, negli immobili in loro possesso, attività specifiche di natura *"economica"*.

7.1 L'esenzione relativa all'IMU

La Commissione ha riconosciuto che *"l'esenzione dall'IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato"*.
Secondo la Commissione le disposizioni concernenti l'applicazione all'IMU dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 esprimono in modo chiaro che detta esenzione può essere garantita solo se negli immobili considerati non vengono svolte attività commerciali. Non sono, quindi, più possibili per la Commissione *"le situazioni ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale"*. Pertanto, è necessario soffermarsi sull'interpretazione del concetto di attività economica che, come si legge al punto 163 della decisione in commento, dipende, tra le altre cose, dalle circostanze specifiche, dal modo in cui l'attività è organizzata dallo Stato e dal contesto in cui viene organizzata. Per determinare il carattere non economico di un'attività, ai sensi della giurisprudenza dell'Unione occorre, infatti, esaminare la natura, lo scopo e le norme che regolano tale attività. Il fatto che alcune attività possano essere qualificate come *"sociali"* non basta a escluderne la natura economica. Tuttavia, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che alcune attività che adempiono una funzione puramente sociale possono essere considerate non economiche, soprattutto in settori collegati ai doveri e alle responsabilità fondamentali dello Stato.
La Commissione, quindi, nella decisione in commento si è soffermata sul disposto dell'art. 1, comma 1, lett. p), del Regolamento n. 200 del 2012 che definisce il concetto di *"modalità non commerciali"*.
In base a tale disposizione le attività istituzionali sono considerate svolte con modalità non commerciali quando:

- **a)** sono prive di scopo di lucro;
- **b)** per loro natura, conformemente al diritto dell'Unione europea, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro;
- **c)** costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
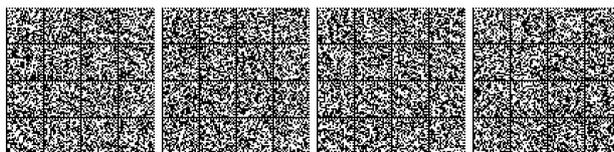
Al riguardo, nella decisione è stato evidenziato che il requisito di cui alla lett. b) costituisce una tutela importante, poiché, riferendosi espressamente al diritto dell'Unione, garantisce in generale che l'attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche.
In particolare, rivolgendo l'esame alle singole attività istituzionali, la Commissione ha precisato che, per quanto riguarda lo svolgimento di **attività assistenziali e di attività sanitarie**, il Regolamento n. 200 del 2012 stabilisce che queste sono svolte con modalità non commerciali se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1) le attività sono accreditate dallo Stato e prestate nell'ambito di un contratto o di una convenzione con lo Stato, le regioni o gli enti locali e sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratuito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio universale;

2) se non accreditate e svolte nell'ambito di un contratto o una convenzione, le attività sono fornite a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Rispetto alla prima condizione, la Commissione ha osservato, innanzitutto, che gli enti interessati, per poter beneficiare dell'esenzione, devono formare parte integrante del sistema sanitario nazionale, che offre una copertura universale e si basa sul principio di solidarietà.
In tale sistema, gli ospedali pubblici sono finanziati direttamente dai contributi sociali e da altre risorse statali. Tali ospedali forniscono il servizio a titolo gratuito sulla base della copertura universale o dietro versamento di un importo ridotto, che copre soltanto una piccola frazione del costo effettivo del servizio. Gli enti non commerciali che soddisfano le medesime condizioni sono anch'essi considerati facenti parte integrante del sistema sanitario nazionale.
La Commissione ha, quindi, concluso che, alla luce delle caratteristiche precipue del caso di specie e conformemente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza dell'Unione, considerato che il sistema nazionale italiano fornisce un sistema di copertura universale, gli enti in parola che svolgono le attività sopra descritte e che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge, non possono essere considerati imprese e, quindi, possono essere considerate attività non economiche, secondo il diritto dell'Unione (punto 164 della decisione).
Per quanto riguarda, invece, la seconda condizione, il Regolamento n. 200 del 2012 prevede che le attività siano svolte, tra l'altro, a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico.
I servizi forniti a titolo gratuito non costituiscono in generale un'attività economica. In particolare, questo è il caso in cui, come stabilito all'art. 1 del Regolamento, i servizi non sono offerti in concorrenza con altri operatori del mercato.
Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico in merito ai quali la Commissione stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".*
Pertanto, considerando che le attività assistenziali e quelle sanitarie soddisfano, altresì, i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del Regolamento, la Commissione ha concluso che dette attività, svolte nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, non costituiscono attività economica.
Per quanto riguarda le **attività didattiche**, la Commissione ha affermato che le stesse si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche.
In particolare:

- l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica;
- la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio.

L'attività deve essere, inoltre, svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
Al riguardo, la Commissione ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, *"non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell'istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici".*
La natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano, pertanto, considerarsi una retribuzione del servizio prestato.
Si fa presente che la lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato *"a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".*
A questo proposito, viene ricordato che, nella *"Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai*

fini del SEE" – pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 008 dell'11 gennaio 2012 pag. 0004 - 0014 (2012/C 8/02) – la Commissione europea ha già avuto modo di verificare che *"la giurisprudenza dell'Unione ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica"* (punto 2.1.5. Istruzione, 26).
Nella stessa Comunicazione, al punto 27, la Commissione europea, richiamando la giurisprudenza dell'Unione, ha, altresì, affermato che *"il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d'istruzione generalmente finanziato dalle casse pubbliche. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale [47], la scuola elementare [48] e gli asili nido [49] privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università [50], nonché l'offerta di istruzione universitaria [51]".*
Alla luce di quanto appena illustrato, la Commissione ha ritenuto che *"le rette di importo simbolico"* cui si riferisce il Regolamento n. 200 del 2012 non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito.
Pertanto, nella fattispecie in esame, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli artt. 1 e 3 del Regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui al successivo art. 4, la Commissione ha deciso che l'attività didattica esercitata dagli enti in questione non possa essere considerata un'attività economica.
Per quanto riguarda le **attività ricettive, culturali, ricreative e sportive**, la Commissione – dopo aver ricordato che l'art. 4 del Regolamento stabilisce che queste devono essere fornite a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e in ogni caso non superiori alla metà del prezzo medio praticato per attività analoghe svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio – ha affermato che detto requisito è identico alla seconda condizione prevista per le attività assistenziali e sanitarie e che, quindi, valgono le stesse considerazioni svolte per tali attività.
Limitatamente alle attività ricettive e sportive, la Commissione prende in considerazione i requisiti ulteriori derivanti dalle definizioni di tali attività contenute nell'art. 1, comma 1, lett. j) e lett. m) del Regolamento n. 200 del 2012.
In particolare, per quanto riguarda le attività ricettive, viene fatto notare che l'esenzione è circoscritta alle attività svolte da enti non commerciali che prevedono l'accessibilità a determinate categorie di destinatari e la discontinuità nell'apertura ed entrando nello specifico della *"ricettività sociale"*, viene precisato che le attività devono essere dirette a persone con bisogni speciali temporanei o permanenti o a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per beneficiare dell'agevolazione, l'ente può richiedere soltanto il versamento di una retta di importo simbolico e in ogni caso non superiore alla metà del prezzo medio praticato per attività analoghe svolte da enti commerciali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
La Commissione sottolinea che il Regolamento chiarisce, inoltre, che in ogni caso l'esenzione non è applicabile alle attività svolte in strutture alberghiere o paralberghiere quali, ad esempio, alberghi, motel e bed and breakfast e che, considerato che nella fattispecie gli enti non commerciali che svolgono attività ricettive devono soddisfare i requisiti generali soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento n. 200 del 2012, alla luce delle peculiarità del caso in questione, le attività in oggetto, che presentano le sopracitate caratteristiche, non costituiscono un'attività economica ai sensi del diritto dell'Unione.
Al termine dell'analisi condotta, la Commissione ha, quindi, ritenuto che, *"in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, alla luce delle caratteristiche specifiche e peculiari del caso in oggetto, le attività esaminate nei punti che precedono, svolte da enti non commerciali nel pieno rispetto dei criteri generali soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 1, 3 e 4 del regolamento, non hanno natura economica. Pertanto, gli enti non commerciali in questione, quando svolgono le attività suindicate rispettando integralmente le condizioni previste dalla legislazione italiana non agiscono come imprese ai sensi del diritto dell'Unione. Dato che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si applica soltanto alle imprese, nel caso di specie la misura non risulta rientrare nel campo di applicazione di tale articolo".*
Nella stessa Decisione viene anche ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2013, in caso di utilizzazione mista di un immobile occorrerà calcolare il rapporto proporzionale dell'uso commerciale dell'immobile e applicare l'IMU solo alle attività economiche. Al riguardo, è stato evidenziato che, nei casi in cui un ente svolga attività sia economiche che non economiche, *"l'esenzione parziale, di cui beneficia per la frazione dell'immobile utilizzata per attività non economiche, non rappresenta un vantaggio per tale ente quando presta un'attività economica in quanto impresa. In una situazione del genere la misura non costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato".*

PARTE SECONDA - **LA DICHIARAZIONE**

1. Caratteristiche generali

L'art. 91-*bis* del D. L. n. 1 del 2012 prevede, al comma 3, che nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 91-*bis*, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.

Si ricorda che l'art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che *"gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno".* L'ente non commerciale, quindi, come in precedenza illustrato, deve presentare la dichiarazione IMU ogni anno per le ragioni su esposte, in relazione alle seguenti casistiche di immobili e cioè quelli:

- totalmente imponibili o esenti;
- parzialmente imponibili o totalmente esenti.

Con la risoluzione 1/DF dell'11 gennaio 2013 nel commentare la disposizione di cui all'art. 91-*bis*, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012 – il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui alla lett. i) comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione – è stato affermato che, sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali debba **essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate.**

2. Modalità di compilazione della dichiarazione Frontespizio

Sul frontespizio del Modello IMU deve essere indicato, come precisato dalla nota, l'anno di presentazione della dichiarazione mentre al rigo sottostante il periodo di imposta per il quale si sta presentando la dichiarazione. Deve essere, altresì, indicato il comune al quale va presentata la dichiarazione stessa, in quanto soggetto attivo del tributo.

Si ricorda che nel caso in cui l'immobile insiste sul territorio di comuni diversi, occorre tenere conto di quanto stabilito dal comma 742 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale soggetto attivo dell'IMU è il comune la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Il Frontespizio si compone di una facciata divisa in quattro riquadri relativi a:

- **Contribuente;**
- **Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;**
- **Firma;**
- **Impegno alla presentazione telematica.**

Nel riquadro dedicato al **"Contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo dell'IMU.

Le persone giuridiche non aventi domicilio fiscale o sede legale in Italia devono indicare nello spazio dedicato al Comune (e Stato Estero), lo Stato estero di appartenenza, ossia quello in cui hanno il domicilio fiscale o la sede legale e nello spazio riservato al Domicilio fiscale la specificazione della relativa località e dell'indirizzo.

Nel campo "Codice Stato Estero" deve essere inserito il codice dello Stato estero di appartenenza corrispondente a quello presente nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi).

Nel riquadro concernente i **"Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"** devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice della carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso.

Il campo "Codice carica" deve essere sempre compilato utilizzando l'apposito elenco riportato nella tabella di seguito fornita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare/Curatore della liquidazione giudiziale
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio

I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.
Per quanto riguarda, invece, il riquadro riservato alla "**Firma**", si evidenzia che questo contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell'ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Per gli enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Il riquadro dedicato all'"**Impegno alla presentazione telematica**" deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

3. Descrizione dei Quadri

Il modello di dichiarazione si compone di quattro Quadri e precisamente:

- Il *"Quadro A"* riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili o esenti;
- Il *"Quadro B"* concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Il quadro in questione prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o di altre attività meritevoli;
- Il *"Quadro C"* dedicato alla determinazione dell'IMU;
- Il *"Quadro D"* relativo alle compensazioni e ai rimborsi.

3.1 Compilazione del Quadro A

Il *"Quadro A"* è relativo alla descrizione degli immobili totalmente imponibili o esenti.
Per quanto riguarda la prima categoria, vale a dire quella degli immobili totalmente imponibili, si precisa che il quadro deve essere compilato sia quando nell'immobile viene svolta un'attività commerciale che non rientra in quelle individuate dall'art. 7, comma 1, lett. i)

del D. Lgs. n. 504 del 1992, sia nell'ipotesi in cui sono esercitate le attività di cui al citato art. 7, svolte, però, con modalità commerciali. Ciò si verifica sicuramente quando tutto l'immobile è adibito a un'attività tipicamente commerciale, come, ad esempio, il bar che, seppur inserito nell'ambito di un complesso immobiliare destinato allo svolgimento di un'attività sanitaria, risulta accatastato separatamente.
Altro caso è quello di un'area edificabile ovvero di un terreno che non è funzionalmente collegato all'attività meritevole di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Per quanto concerne, invece, le attività che potrebbero astrattamente rientrare in quelle meritevoli, occorre ribadire che per le stesse deve essere preliminarmente verificata la sussistenza dell'ulteriore requisito introdotto nell'art. 7, comma 1, lett. i) in esame, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 91-*bis* del D. L. n. 1 del 2012 e cioè che le attività indicate dalla norma devono essere svolte *"con modalità non commerciali"*.
A questo proposito, si deve sottolineare che anche gli immobili in cui vengono svolte le attività elencate nell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 potrebbero comunque essere assoggettate ad imposizione.
Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale – che nel successivo *"Quadro B"*, riquadro relativo alle – è stato denominato "Cenc" – risulta superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale, che nel medesimo *"Quadro B"*, è stato denominato *"Cm"*.
Pertanto, in quest'ultima ipotesi, l'ente non commerciale dovrà inserire l'immobile in cui si svolge la suddetta attività con modalità commerciali nel *"Quadro A"* dedicato agli immobili totalmente imponibili e non nel *"Quadro B"*.
Se, invece, il *"Cenc"* è inferiore o uguale alla metà del *"Cm"* l'ente non commerciale dovrà inserire l'immobile nel *"Quadro B"*.
Si deve sottolineare che quanto appena affermato riguarda le attività assistenziali, le attività sanitarie non accreditate o contrattualizzate con lo Stato, le Regione e gli enti locali, le attività ricettive, le attività culturali, le attività sportive.
Infatti, come si è avuto già modo di precisare la stessa Commissione europea ha stabilito che *"il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite"*.
Un discorso a parte deve essere, invece, riservato all'attività didattica, per la quale il rapporto tra *"Cenc"* e *"Cm"* svolge anche un'ulteriore funzione che sarà illustrata nel successivo paragrafo dedicato alla compilazione del *"Quadro B"* concernente gli *"Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti"*, nel riquadro dedicato proprio all'*"Attività didattica"*.
Il *"Quadro A"* deve essere compilato anche nel caso di possesso da parte dell'ENC di immobili esenti. Tale circostanza si verifica quando il soggetto passivo possiede immobili che godono di esenzioni diverse da quella tipica di cui al citato art. 7, comma 1 lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, che si riscontrano in quelle relative al campo 14 *"Esenzioni"*.

– Come compilare i singoli campi del "QUADRO A"

Ogni riquadro descrittivo del singolo immobile comprende i campi da **1** a **23** e serve per identificare l'immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta.
Nel **campo 1** relativo alle *"Caratteristiche"* dell'immobile, va indicato il numero:

- 1, se si tratta di un terreno;
- 2, se si tratta di un'area fabbricabile;
- 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale;
- 4, se si tratta di un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato.

Relativamente ai dati catastali:
Nel **campo 2**, *"Indirizzo"*, va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
Nel riquadro "**Dati catastali identificativi dell'immobile**" vanno indicati i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.
Nel **campo 3** va indicata la *"Sezione"*, ove esistente.
Nel **campo 4** va indicato il *"Foglio"*.
Nel **campo 5**, *"Particella"*, occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.
Nel **campo 6** va indicato il *"Subalterno"* ove esistente.
Nel **campo 7**, relativo a *"Categoria/Qualità"* va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.).
Nel **campo 8** va indicata la *"Classe"* dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
Nel **campo 8a** *"T/U"* va riportata la lettera **T** se l'immobile è censito nel catasto terreni o la lettera **U** se è censito nel catasto urbano;
Nei **campi 9**, *"N. Protocollo"* e **10**, *"Anno"*, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.
I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 11** deve essere riportato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso, poiché l'imposta deve essere calcolata sull'intero valore. Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un'area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo IMU è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali. Nel caso in cui l'immobile insiste su territori di comuni diversi, occorre tenere conto di quanto stabilito dal comma 742 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale soggetto attivo dell'IMU è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Va inoltre sottolineato che nell'ipotesi in cui un terreno agricolo sia composto da varie particelle, il contribuente può comunque evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle, in quanto può indicare nel campo 12 il valore complessivo dei terreni e precisare detta circostanza nella parte del modello di dichiarazione relativa alle "Annotazioni", assolvendo in tal modo all'obbligo di completezza dei dati da dichiarare.
Nel caso in cui l'immobile insiste su territori di comuni diversi, occorre tenere conto di quanto stabilito dal comma 742 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale soggetto attivo dell'IMU è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Nel **campo 12** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale. In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Il **campo 13** deve essere compilato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle riduzioni, come descritte nella precedente parte illustrativa.

In particolare, si deve indicare:

0. per nessuna riduzione;

1. Per immobile storico o artistico, se si tratta di fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si acquista il diritto all'agevolazione sia nel caso in cui si perde tale diritto;

2. Immobile inagibile/inabitabile, se si tratta di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all'agevolazione. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

3. Altre riduzioni che devono essere poi indicate nelle "Annotazioni".

Il **campo 14** deve essere compilato se si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle esenzioni, come descritte nella precedente parte illustrativa.

In particolare, si deve indicare:

0. Per nessuna esenzione;

1. Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili. Si ricorda che solo nel caso in cui il contribuente indichi il numero 1 per immobili non utilizzabili né disponibili, il sistema consente la compilazione dei successivi campi 21, 22 e 23.

2. Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti:
- art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; artt. 9 e 9-bis del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- art. 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

• art. 6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, in attuazione dell'art. 1, commi da 13 a 17, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19». Anche per le ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 occorre presentare la dichiarazione IMU.

3. Per le altre esenzioni, come ad esempio quella prevista dall'art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019, laddove il comune abbia stabilito "l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari".

Il **campo 15** deve essere barrato se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile.

Va, invece, barrato il **campo 16** se il contribuente ha ceduto detto diritto.

Il **campo 17** è un campo generico e deve essere barrato nel caso in cui si verificano circostanze non contemplate nei riquadri precedenti, dalle quali scaturisce in capo al soggetto passivo l'obbligo dichiarativo.

Il **campo 18** è dedicato alla "Descrizione Altro" e pertanto nello stesso deve essere sinteticamente fornita la descrizione del motivo per cui è stato barrato il precedente campo 17. Nello spazio denominato "Agenzia delle entrate di…" è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU. In mancanza, nello spazio denominato "Estremi del titolo" vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

Il **campo 19** deve essere compilato per indicare la data in cui il possesso dell'immobile, oggetto di dichiarazione, ha avuto inizio o termine oppure per dichiarare la data della variazione rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.

Il **campo 20** deve essere utilizzato solo per dichiarare l'inizio/termine dell'agevolazione riconducibile ai **campi 13 o 14** concernenti le riduzioni e le esenzioni. Pertanto, nel **campo 20**, il contribuente dovrà indicare:

la lettera "**I**" nel caso di inizio dell'agevolazione;
la lettera "**T**" nel caso di termine dell'agevolazione.

Diversamente, in caso di acquisto (campo 15) o cessione (campo 16) non è necessario compilare il campo 20, poiché la data indicata nel campo 19 è inequivocabilmente riferibile all'acquisto, e quindi all'inizio del possesso, o alla cessione, vale a dire al termine dello stesso.

Occorre evidenziare che, se nello stesso anno di imposta si verificano più vicende relative allo stesso immobile (ad esempio acquisto e successiva riduzione di imposta) ma le stesse avvengono in date diverse, allora si dovranno compilare più quadri per lo stesso immobile, contrassegnandolo con il medesimo *"Progressivo Immobile"*, ma indicando numeri d'ordine crescenti.

Al contrario, se le vicende relative all'immobile si verificano nella stessa data (ad esempio acquisto di un immobile che già gode di un'esenzione), allora si dovrà redigere un unico quadro, compilando i corrispondenti campi (tornando all'esempio, i **campi 14** e **15**).

Nello spazio denominato "**Agenzia delle entrate di…**" è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU. In mancanza, nello spazio denominato "**Estremi del titolo**" vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

Il riquadro "**Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili**" deve essere utilizzato per dichiarare gli estremi dell'esenzione per gli immobili in questione per i quali è stato indicato il numero "1" nel **campo 14**.

In particolare, il **campo 21** serve per indicare la fattispecie che dà diritto all'esenzione prevista dall'art. 1, comma 759, lett. g-bis) della legge 160 del 2019. A tal fine occorre indicare:

1 per art. 614, secondo comma, c. p. **Violazione di domicilio** o art. 633 c.p. **Invasione di terreni o edifici**;
2 per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Nel **campo 22** deve riportare l'indicazione dell'"Autorità presso la quale è stata presentata la denunci o che ha iniziato l'azione giudiziale penale".

Il **campo 23** deve recare la data della denuncia all'autorità giudiziaria o del provvedimento che attesti l'inizio dell'azione giudiziaria penale.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario, gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) nel campo 3 va riportato il codice catastale del comune;

b) nel campo 4 va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) nel campo 5 va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) nel campo 6 va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale, forniti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

3.2 Compilazione del Quadro B

Il *"Quadro B"* è diretto a contenere le informazioni relative agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, sulla base dei criteri e dei requisiti che sono stati illustrati per ciascuna tipologia.
Pertanto, si procede di seguito alla descrizione delle modalità di compilazione dei singoli campi contenuti nel Quadro in commento.

– Come compilare i singoli campi del "QUADRO B"

Il *"Quadro B"* è dedicato agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti e si compone di tre riquadri di cui:

- Il primo relativo all'identificazione catastale dell'immobile, alla tipologia di attività in esso svolta: nonché i dati relativi ai casi in cui l'immobile è oggetto di comodato ai sensi dell'art. 1, comma 71, lett. a), della legge n. 213 del 2023.
- Il secondo, dedicato all'attività didattica, deve essere compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione;
- Il terzo, dedicato alle attività diverse da quella didattica, deve essere anch'esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione. Occorre premettere che il *"Quadro B"* deve essere compilato per ciascun immobile in cui si svolge l'attività meritevole e posseduto dallo stesso soggetto passivo.

Per quanto riguarda la compilazione del **primo riquadro**, nel rinviare a quanto già illustrato in merito al *"Quadro A"*, occorre solo precisare che il contribuente deve barrare i campi da 1 a 10 a seconda della tipologia dell'attività svolta nell'immobile preso in considerazione.
Nella nota n. 1 sono indicate le diverse tipologie di attività contemplate dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Nel caso in cui l'immobile risulti totalmente esente, e ciò avviene quando nello stesso non sono svolte né attività diverse da quelle di cui alla citata lett. i) né attività rientranti nella stessa lett. i) svolte con modalità commerciali, il dichiarante dovrà barrare il campo 14 relativo a *"Esenzione"* e compilare solo i campi relativi al Cm e Cms del riquadro *"Attività didattica"* e al Cenc e Cm del riquadro *"Altre attività"*, campi che saranno successivamente illustrati.

Nel riquadro è presente anche la parte dedicata ai casi in cui l'immobile beneficia dell'agevolazione prevista nel Quadro B nonostante che sia stato concesso in comodato oppure quando l'attività meritevole non sia esercitata ma non viene meno il vincolo di strumentalità con l'immobile.
Si tratta, nello specifico, delle ipotesi previste dall'art. 1, comma 71, lett. a) e b), della legge n. 213 del 2023, illustrate nella precedente parte descrittiva dell'imposta.

Il **secondo riquadro**, dedicato all'*"ATTIVITÀ DIDATTICA"*, è diretto alla determinazione della superficie assoggettabile all'IMU per ciascun immobile in cui viene svolta l'attività in questione e quindi al valore imponibile da assoggettare ad IMU, a seguito dell'applicazione dei criteri generali e di settore previsti dal Regolamento n. 200 del 2012, illustrati nei paragrafi precedenti.
Il riquadro prevede, al primo rigo, l'indicazione del Cm, vale a dire il corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale e quella del Cms, vale a dire il costo medio per studente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e dell'Università e della Ricerca, che costituisce in sostanza il parametro di riferimento per verificare il rispetto del requisito di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento di cui si dirà in seguito. In applicazione del comma 3 dall'art. 91-*bis* del D. L. n. 1 del 2012 e dell'art. 5 del Regolamento sono stati individuati gli appositi righi per la determinazione del rapporto proporzionale.

A questo proposito, si deve precisare che il:

- **Rigo a)** è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell'immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell'immobile. È il caso in cui una porzione dell'unità immobiliare è stata riservata ad esempio a un bar oppure a un'edicola e non si è potuto operare il frazionamento catastale di detta parte dell'immobile, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-*bis* del D. L. n. 1 del 2012;
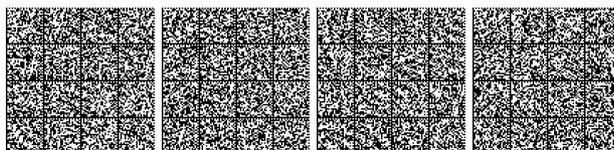
- **Rigo b)** riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è esercitata con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti nei cui confronti l'attività è svolta. Si può fare a questo proposito l'esempio della biblioteca dell'Università alla quale possono accedere mediante apposita tessera a pagamento anche soggetti diversi dagli studenti;
- **Rigo c)** concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell'anno solare. È questo il caso in cui tutto l'immobile è destinato per alcuni giorni dell'anno allo svolgimento di un'attività commerciale.

Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri.

A tal fine occorre compilare il:

- **Rigo a¹)** dal quale emerge il rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell'immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa. Si pensi, ad esempio, al caso di superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell'attività didattica ma che per alcuni giorni all'anno sono destinate allo svolgimento di attività prettamente commerciali, come la locazione di aule per lo svolgimento di un evento privato;
- **Rigo b¹)** che deve essere compilato quando il rapporto di cui al Rigo b) è rapportato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Si può fare a questo proposito l'ipotesi di una superficie destinata stabilmente allo svolgimento di un corso universitario in cui sono ammessi a partecipare, a pagamento, anche non studenti, soggetti, quindi, esterni all'ambito universitario.

Proseguendo l'esame dei righi si precisa che al **Rigo d)** deve essere indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei righi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l'immobile è totalmente imponibile, per cui dovrà essere compilato il *"Quadro A"*.

Nel **Rigo e)** deve essere indicato il valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 che riguarda l'individuazione del rapporto proporzionale.
Tale valore viene determinato moltiplicando la base imponibile dell'immobile, calcolata ai sensi dei commi *745*, *746* e *747* dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, per la percentuale di imponibilità di cui al Rigo d).

Nel **Rigo f)** deve essere riportato il valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi della lett. c) del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento che si ricorda prevede che l'attività deve essere svolta *"a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"*.
Tale valore è calcolato sottraendo dalla base imponibile relativa all'immobile preso in considerazione il valore risultante dalla lett. e), ossia il valore assoggettato ad IMU, ai sensi dell'art. *5* del Regolamento.
A questo punto occorre verificare in quale misura la base imponibile residuale esposta nel rigo f) è assoggettabile a imposizione.
La verifica deve essere effettuata comparando il Cm con il Cms.
Se il Cm è inferiore al Cms, ciò significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione. In questo caso dovrà essere barrato il campo corrispondente al **Rigo g)**.
Vale la pena di ribadire che dovrà essere contestualmente barrato il campo 14, nel caso in cui nell'immobile venga svolta esclusivamente attività didattica con modalità non commerciali. In tal caso non risulteranno neanche compilati i precedenti righi.
Se, invece, il Cm risulta uguale o superiore al Cms, si dovrà barrare il campo relativo al **Rigo h)** e si dovrà procedere alla determinazione della parte del valore di cui al Rigo f) assoggettabile a IMU. Si dovrà quindi continuare nella compilazione dei righi successivi e precisamente:

- **Rigo i)** deve essere inserito il risultato del rapporto tra il Cms e il Cm, che costituisce la misura percentuale dell'esenzione da applicare alla base imponibile di cui al Rigo f);
- **Rigo j)** va determinato il valore da assoggettare a imposizione, risultante dal prodotto tra l'importo di cui al Rigo f) e la misura percentuale da assoggettare a IMU, pari all'unità da cui si sottrae la misura percentuale di esenzione indicata al Rigo i), vale a dire (1-i).

Nell'ultimo rigo del riquadro relativo all'*"ATTIVITÀ DIDATTICA"* deve essere indicato il valore complessivo da assoggettare a IMU dato dalla somma tra i valori esposti nel Rigo e) e nel Rigo j).
Il **terzo riquadro**, dedicato alle *"ALTRE ATTIVITÀ"*, cioè a quelle diverse dall'attività didattica, deve essere anch'esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione.
Il riquadro prevede, al primo rigo, l'indicazione del Cenc che, come indicato alla nota n. 1, rappresenta il *"corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale"* e del Cm che, come riportato nella nota n. 2 costituisce il *"corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale"*.
Passando all'esame dei vari righi del riquadro in commento, si deve precisare che, come già illustrato in merito ai medesimi righi del *"Quadro B"* relativi all'*"ATTIVITÀ DIDATTICA"*, il:

- **Rigo a)** è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell'immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell'immobile. È il caso in cui una porzione dell'unità immobiliare è stata riservata a un bar oppure a un'edicola e non si è potuto operare il frazionamento catastale di detta parte dell'immobile, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-*bis* del D. L. n. 1 del 2012;
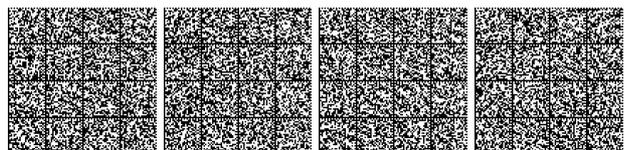
- **Rigo b)** riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti verso i quali l'attività è svolta. Si può fare a questo proposito l'esempio di un immobile che nello stesso tempo è utilizzato in parte per accogliere persone che partecipano ad un pellegrinaggio e in parte per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale;
- **Rigo c)** concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell'anno solare. È questo il caso in cui tutto l'immobile è destinato per un periodo dell'anno allo svolgimento di un'attività commerciale.

Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri.

A tal fine occorre compilare il:

- **Rigo a[1])** dal quale emerge il rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell'immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa. Si pensi, ad esempio, al caso di superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell'attività ricettiva ma che per alcuni periodi dell'anno sono destinate allo svolgimento dell'attività ricettiva di tipo commerciale;
- **Rigo b[1])** quando il rapporto di cui al Rigo b) è correlato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Tornando all'esempio precedente, si consideri un immobile che è utilizzato in alcuni periodi dell'anno per accogliere persone che partecipano ad un pellegrinaggio e in altri per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale.

Proseguendo l'esame dei righi si precisa che al Rigo d) deve essere indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei righi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l'immobile è totalmente imponibile, per cui dovrà essere compilato il *"Quadro A"*.
Nel Rigo e) deve essere indicato il valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 che riguarda l'individuazione del rapporto proporzionale.
Tale valore viene determinato moltiplicando la base imponibile dell'immobile, calcolata ai sensi dei commi 745 e 746 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, per la percentuale di imponibilità di cui al Rigo d).

3.3 Compilazione del Quadro C

Il Quadro C è riservato alla *"DETERMINAZIONE DELL'IMU"* e rappresenta un quadro riepilogativo dal quale emerge il totale dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento.
La previsione di tale Quadro scaturisce dalle disposizioni recate dall'art. 1, comma 763 della legge n. 160 del 2019 le quali hanno introdotto un particolare sistema di versamento dell'IMU dovuta dagli enti non commerciali.
Nel Rigo 1, recante l'indicazione dell'*"IMU dovuta"*, occorre riportare l'ammontare complessivo dell'imposta calcolata in base ai valori risultanti dalla compilazione dei precedenti Quadri A e B. Ovviamente, nel caso in cui sono stati compilati più quadri A ovvero più quadri B per più immobili, si dovrà indicare il totale dell'IMU risultante dagli stessi.
Nel Rigo 2, *"Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione"* occorre riportare l'eccedenza di imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione, risultante dalla colonna 3 del rigo 1 del *"Quadro D" "COMPENSAZIONE E RIMBORSI"*.
Nel Rigo 3, *"Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24"*, va indicata la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo 2, che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.
Nel Rigo 4, *"Rate versate"*, si deve riportare la somma delle rate versate (considerando eventuali versamenti integrativi).

Determinazione dell'imposta.
Per determinare l'IMU a debito o a credito, occorre effettuare la seguente operazione:
Rigo 1– Rigo 2 + Rigo 3 – Rigo 4.
Se il risultato di tale operazione è positivo, riportare l'importo ottenuto nel Rigo 5 *"IMU a debito"*.
Se, invece, il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel Rigo 6 *"IMU a credito"*. Tale importo va riportato nel rigo 1, colonna 1, del "Quadro D" "COMPENSAZIONE E RIMBORSI".

> **NOTA BENE:**
> L'imposta non è dovuta, non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00 o il diverso importo eventualmente stabilito dal comune.

3.4 Compilazione del Quadro D

Il **"Quadro D"** *"COMPENSAZIONE E RIMBORSI"* scaturisce anch'esso dalle disposizioni recate dall'art. 1, comma 763, della legge n. 160 del 2019 e deve essere compilato per l'indicazione del credito di imposta risultante dalla presente dichiarazione al fine di richiederne il rimborso oppure la compensazione con versamenti futuri.
Nella colonna 1 va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione.
Nella colonna 2 va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Nella colonna 3 va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il modello F24, ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di credito in compensazione non utilizzato nel modello F24 e non fatto valere nella dichiarazione successiva, il contribuente può chiedere il rimborso presentando un'apposita istanza al comune competente.

NOTA BENE:
Si ricorda che la compensazione può essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo comune.

4. Termine e modalità di presentazione della dichiarazione

Per quanto riguarda il termine si ricorda che la dichiarazione telematica IMU ENC a norma dell'art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la stessa deve essere presentata ogni anno, come illustrato in precedenza.
La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un identificativo "protocollo telematico'" che conferma solo l'avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate: **www.agenziaentrate.gov.it.**
Nel caso di presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, trasmettono per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

5. Versamento dell'IMU

Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019. In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo comune.
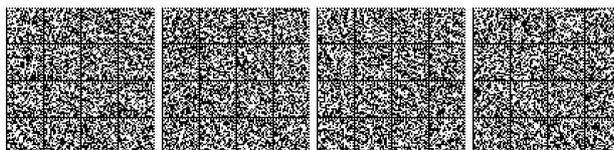
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello per la Dichiarazione IMU degli Enti non Commerciali

Sommario

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni IMU - Enti non commerciali, da trasmettere per ogni anno d'imposta al Dipartimento delle finanze in via telematica, sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 GENERALITÀ

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che ne determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni IMU - Enti non commerciali sono:

- **record di tipo "A":** è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- **record di tipo "B"**: è il record che contiene i dati del frontespizio del modello;
- **record di tipo "C"**: è il record che contiene i dati relativi al quadro A;
- **record di tipo "D":** è il record che contiene i dati relativi al quadro B;
- **record di tipo "E":** è il record che contiene i dati relativi ai quadri C e D;
- **record di tipo "Z":** è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni dichiarazione modello IMU - Enti non commerciali presenza nell'ordine, di un unico record di tipo "B", di tanti record di tipo "C", "D" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione e di un unico record di tipo "E";
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Ai fini del calcolo del numero di record di tipo C (Quadro A), D (Quadro B) necessari per il completamento della dichiarazione, si fa presente che tali record sono strutturati per contenere al loro interno i dati relativi a 2 immobili (Quadro A) e a 1 immobile (Quadro B).

Qualora la dimensione complessiva della dichiarazione da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.

Nel caso in cui la singola dichiarazione ecceda il limite previsto, è necessario adottare le seguenti modalità operative:

- la dichiarazione deve essere frazionata in più invii esclusivamente ad essa riservati. Al fine di minimizzare il numero di invii necessari a trasmettere l'intera dichiarazione, si deve dimensionare ciascun invio approssimandosi il più possibile

al limite dimensionale massimo descritto. Inoltre, tale operazione di frazionamento deve essere effettuata avendo cura **di far iniziare ciascun invio con il progressivo modulo immediatamente successivo al progressivo presente nell'invio precedente**;

- ciascun invio deve contenere i record “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “Z”;
- ciascun invio deve essere identificato da un “progressivo invio / totale invii di cui si compone la dichiarazione”, mediante l'impostazione dei campi 8 e 9 del record “A”; **tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione;**
- i record di tipo “B” presenti in ogni invio devono avere il medesimo contenuto;
- i record di tipo “E” presenti in ogni invio devono avere il medesimo contenuto;
- i dati riepilogativi riportati sul record “Z” devono essere riferiti al singolo invio e non all'intera dichiarazione.

La dichiarazione ha carattere annuale. Si fa inoltre presente che una singola dichiarazione (anche se trasmessa attraverso più forniture) deve riferirsi alle proprietà immobiliari (o alle porzioni di esse) che insistono sul territorio di un singolo comune. Si dovranno pertanto trasmettere un numero di dichiarazioni pari al numero dei comuni nei confronti dei quali sussiste per quell'anno l'obbligo di dichiarazione.

Nel caso in cui si debba ritrasmettere, per un determinato comune e per un'annualità data, una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente trasmessi, occorre ritrasmettere la dichiarazione integralmente.

Al fine di individuare correttamente la tipologia di invio della dichiarazione (nuova dichiarazione, dichiarazione sostitutiva ecc.), nell'ambito di uno stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente, occorre valorizzare il campo denominato “Tipologia dichiarazione” nel modo seguente:

- N – Nuova dichiarazione;
- S – Dichiarazione sostitutiva;
- M – nel caso in cui si tratti di una dichiarazione divisa in invii multipli.

Nuova dichiarazione

In caso di una nuova dichiarazione il campo deve assumere il valore “**N**”. Verrà introdotto un controllo che, nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza a sistema di una precedente dichiarazione, per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente, determinerà la produzione di una ricevuta di scarto della dichiarazione oggetto dell'invio.

Dichiarazione sostitutiva

Nel caso in cui si debba effettuare una nuova trasmissione, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente trasmessi (in entrambi i casi va infatti ritrasmessa l'intera dichiarazione), per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente, di una dichiarazione precedente, è necessario indicare, nel nuovo campo, il valore "**S**". Tale dichiarazione sostituirà integralmente quella precedentemente inviata.

Verrà introdotto un controllo che verificherà, in caso di dichiarazione sostitutiva, la presenza di una precedente dichiarazione per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale del contribuente. In caso di esito negativo del controllo verrà prodotta una ricevuta di scarto dell'intera dichiarazione.

Dichiarazione multipla

Se la dichiarazione oggetto di invio necessita di invii multipli, in quanto non è possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un'unica fornitura, è necessario procedere a più invii. A fronte di un primo invio, che ricalcherà nell'impostazione ("N" o "S" a seconda dei casi) e nei controlli del campo quanto sopra specificato, gli invii successivi dovranno valorizzare il campo con il valore "**M**" in tutti i casi.

2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD

I record contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 LA STRUTTURA DEI DATI

I campi dei record possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Allineamento	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	Sinistra	‘STRINGA ‘
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	========== Spazio	========== Sinistra con 5 spazi a destra	‘RSSGNN60R30H501U‘ ‘02876990587 ‘
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero		‘02876990587‘
DT	Data nel formato GGMMAAAA	Zero		‘05051998‘
NU	Campo numerico	Zero	Destra con zeri non significativi a sinistra	‘001234‘
PN	Sigla delle province italiane, sigla delle ex province italiane di Fiume (FU), Pola (PL), Zara (ZA) e sigla ”EE” per i paesi esteri (ad esempio provincia di nascita).	Spazio		‘BO‘
PR	Sigla delle province italiane e sigla ”EE” per i paesi esteri (ad esempio provincia del domicilio fiscale).	Spazio		‘BO‘
CB	Casella barrata. Se la casella è barrata vale 1 altrimenti vale 0.	Zero		‘1‘

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella.

2.5 REGOLE GENERALI

2.5.1 CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio della dichiarazione IMU - Enti non commerciali, è l'identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo "Codice fiscale del soggetto dichiarante".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni modello IMU - Enti non commerciali devono essere formalmente corretti.

Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un codice fiscale del contribuente che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria (campo 2 del record "B").

Il codice fiscale del rappresentante riportato nel campo 24 del record B ed il codice fiscale dell'intermediario che assume l'impegno alla trasmissione telematica riportato nel campo 46 del record B devono essere registrati in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa.

Il codice fiscale del rappresentante in Anagrafe Tributaria deve risultare attribuito ad una persona fisica.

2.5.2 CODICE CARICA DEL DICHIARANTE

Il campo "Codice carica del dichiarante" del Record B dovrà essere valorizzato indicando uno dei valori presenti nella seguente tabella.

Codice carica	Descrizione
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare / curatore della liquidazione giudiziale
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede

8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio

2.5.3 INFORMAZIONI DI UN IMMOBILE

Il campo "Progressivo immobile" identifica in maniera univoca ogni immobile oggetto di dichiarazione e va sempre impostato partendo da 1. In particolare i campi interessati sono:

- *Record C:*
  - campo 7 – 38: "Dati immobile - Progressivo immobile" identificativo univoco dell'immobile.
- *Record D*:
  - campo 7: "Dati immobile - Progressivo immobile" identificativo univoco dell'immobile.

Nel caso in cui per uno stesso immobile si siano verificate più variazioni nel corso dello stesso periodo d'imposta, va opportunamente impostato il campo "Indicatore di continuità". In particolare:

- *Record C:*
  - campo 8 - 39: "Indicatore di continuità", se presente, indica che l'immobile fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente definita contraddistinta da uno specifico Progressivo immobile. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile del primo record C o per immobili che presentano un progressivo maggiore al numero d'ordine.
- *Record D*:
  - campo 8: "Indicatore di continuità", se presente, indica che l'immobile fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente definita contraddistinta da uno specifico Progressivo immobile. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile del primo record D o per immobili che presentano un progressivo maggiore al numero d'ordine.

2.5.4 ALTRI DATI

Gli **importi** contenuti nelle dichiarazioni devono essere riportati, così come previsto sul modello di dichiarazione, in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite. Fanno eccezione a questa regola i seguenti campi:

- Quadro B – Sezione attività didattica: "Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale"; "Costo medio per studente pubblicato sul sito internet del ministero competente"; valori di cui ai righi e), f), j) e k);

- Quadro B – Sezione altre attività: "Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale"; "Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale; valore di cui al rigo e);

che vanno espressi in centesimi a meno della virgola (ad es. il valore € 100,00 deve essere inserito come 10000 preceduto da tanti zeri non significativi quanti necessari a completare la lunghezza del campo).

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

I **valori percentuali** contenuti nelle dichiarazioni **devono essere riportati indicando separatamente la parte intera dalla parte decimale a meno della virgola** (ad es. la percentuale o il rapporto percentuale pari a 35,51% deve essere inserito su due distinti campi, 35 nella parte intera e 51 nella parte decimale, entrambi i valori devono essere preceduti e seguiti da tanti zeri non significativi quanti necessari a completare la lunghezza del campo).

Sono effettuati anche i seguenti controlli:

- L'obbligatorietà dell'indicazione della tipologia di attività didattica, nel caso in cui il relativo "Valore complessivo da assoggettare a IMU" – lettera k del secondo riquadro – sia stato compilato;

- L'obbligatorietà dell'indicazione di almeno una tipologia di attività diversa da quella didattica, nel caso in cui il relativo "Valore da considerare ai fini dell'applicazione IMU ai sensi dell'art. 5 del Regolamento" - lettera e del terzo riquadro – sia stato compilato

- Se uno o entrambi i campi di cui ai punti precedenti (lettera k del secondo riquadro / lettera e del terzo riquadro) sono maggiori di zero il campo "Esenzione" deve essere valorizzato a 0, cioè non indica esenzione totale. Al contrario, se entrambi i 2 campi di cui sopra sono uguali a zero, il campo "Esenzione" non può essere valorizzato a 0, cioè indica esenzione totale.

2.6 CONTROLLO SUI DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni inserite nei tracciati di seguito riportati. **Si consiglia, comunque, per approfondimenti, maggiori chiarimenti e quesiti a carattere normativo di fare**
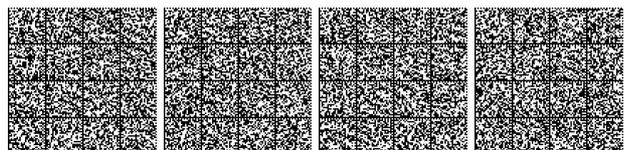
riferimento alle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione allegate al modello cartaceo.

All'interno dei diagnostici mostrati all'utente al termine della fase di controllo della dichiarazione, su Desktop Telematico, verranno evidenziati dei messaggi non bloccanti nel caso in cui si riscontrino delle anomalie e/o incongruenze sui seguenti punti:

- Mancata coerenza dei campi contenuti all'interno delle sezioni "attività didattica" e/o "altre attività". Nel caso in cui gli importi e/o le percentuali indicate non siano coerenti con quanto suggerito nelle istruzioni e nel modello di dichiarazione in termini di calcolo, verrà mostrato, al termine del controllo, un diagnostico di avvertimento, non bloccante, in modo da informare l'utente sull'eventuale incongruenza;

- Superamento per il campo "valore immobile" di importi ritenuti oggettivamente esorbitanti. In questo caso verrà mostrato, al termine del controllo, un diagnostico di avvertimento, non bloccante, in modo da informare l'utente sull'eventuale anomalia.

Se la dichiarazione non presenta errori bloccanti, verrà prodotto il cosiddetto "file controllato" e l'utente comunque potrà procedere, se lo ritiene opportuno, con la firma e l'invio tramite Desktop Telematico.

Si precisa che, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un codice Stato estero non presente nell'archivio "Comuni e Stati esteri" dell'Agenzia delle Entrate (si veda, a tal proposito, quanto riportato nella descrizione di dettaglio dei Quadri di cui si compone la dichiarazione).

2.6.1 ISTRUZIONI RELATIVE AL RECORD DI TESTA – RECORD TIPO A

RECORD DI TIPO "A": RECORD DI TESTA					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti/ Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "TAS00".
4	Tipo fornitore	21	2	AN	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all'art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale fornitore	23	16	CF	Il campo è obbligatorio. Se la sezione Intermediario (campi da 46 a 49 del record B) è presente, il campo deve essere uguale al codice fiscale dell'intermediario (campo 46 del record B). Se la sezione Intermediario (campi da 46 a 49 del record B) è assente, il campo deve essere uguale al codice fiscale del contribuente (campo 2 del record B).
6	Tipologia dichiarazione	39	1	AN	Valori ammessi: N – Nuova; S – Sostitutiva; M – Multipla.
Spazio non utilizzato					
7	Filler	40	482	AN	
Dichiarazione su più invii					
8	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	Tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione. Deve essere minore o uguale al campo 9.

9	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	Deve essere maggiore o uguale a 1.
Spazio non disponibile					
10	Filler	530	1168	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A".
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

2.6.2 ISTRUZIONI RELATIVE AL QUADRO "FRONTESPIZIO" – RECORD TIPO B

RECORD DI TIPO "B": Frontespizio					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti / valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Dati della Dichiarazione					
6	Anno della dichiarazione	90	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
7	Periodo d'imposta	94	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
8	Codice catastale comune	98	4	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: esempio: per Roma, impostare il codice H501.
9	Denominazione comune	102	50	AN	Dato obbligatorio.
Dati del Contribuente					
10	Denominazione	152	60	AN	Dato obbligatorio.
11	Codice fiscale	212	16	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uguale al campo 2.
12	Telefono - Prefisso	228	4	AN	Il dato deve essere numerico.

13	Telefono - Numero	232	8	AN	Il dato deve essere numerico.
14	Indirizzo di posta elettronica	240	50	AN	
15	Indirizzo del domicilio fiscale	290	35	AN	Dato obbligatorio.
16	Numero civico del domicilio fiscale	325	5	AN	Dato obbligatorio. In assenza vale "SNC".
17	Scala del domicilio fiscale	330	5	AN	
18	Piano del domicilio fiscale	335	5	AN	
19	Interno del domicilio fiscale	340	5	AN	
20	C.A.P. del domicilio fiscale	345	5	AN	
21	Comune del domicilio fiscale - Località estera	350	100	AN	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono indicare la località e lo Stato estero di residenza.
22	Provincia (sigla) del domicilio fiscale - "EE" per stato estero	450	2	PR	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
23	Codice Stato estero	452	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio, nel caso in cui nel precedente campo si è indicata la sigla "EE".
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione					
24	Codice fiscale del rappresentante	455	16	CF	Il dato è obbligatorio.
25	Codice Carica del rappresentante	471	2	AN	Il dato è obbligatorio. Nel caso in cui il dichiarante sia diverso dal contribuente indicare uno dei codici indicati nel paragrafo 2.5.2.
26	Cognome del rappresentante	473	24	AN	Il dato è obbligatorio.
27	Nome del rappresentante	497	20	AN	Il dato è obbligatorio.

28	Sesso del rappresentante	517	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Il dato è obbligatorio.
29	Data di nascita del rappresentante	518	8	DT	Il dato è obbligatorio.
30	Comune o stato estero di nascita del rappresentante	526	40	AN	Il dato è obbligatorio.
31	Sigla della provincia di nascita del rappresentante - "EE" per stato estero	566	2	PN	Il dato è obbligatorio.
32	Residenza all'estero	568	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Il dato è obbligatorio.
33	Codice Stato estero di residenza	569	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio, nel caso in cui il campo "Residenza all'estero" vale 1.
34	Stato federato provincia contea di residenza	572	24	AN	
35	Località di residenza estera	596	24	AN	Dato obbligatorio, nel caso in cui il campo "Residenza all'estero" vale 1.
36	Indirizzo Estero	620	35	AN	Dato obbligatorio, nel caso in cui il campo "Residenza all'estero" vale 1.
37	Telefono del rappresentante: prefisso	655	4	AN	Il dato deve essere numerico.
38	Telefono del rappresentante: numero	659	8	AN	Il dato deve essere numerico.
39	Codice fiscale società o ente dichiarante	667	11	CN	Il dato deve essere numerico.
Firma					
40	Numero immobili presenti nel quadro A	678	9	NU	Dato obbligatorio. Si riferisce all'intera dichiarazione.
41	Numero d'ordine presenti nel quadro A	687	9	NU	Dato obbligatorio. Si riferisce all'intera dichiarazione.
42	Numero immobili presenti nel quadro B	696	9	NU	Dato obbligatorio. Si riferisce all'intera dichiarazione.

43	Indicatore di compilazione del quadro C	705	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Si riferisce all'intera dichiarazione.
44	Indicatore di compilazione del quadro D	706	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Si riferisce all'intera dichiarazione.
45	Firma del dichiarante	707	1	CB	Dato obbligatorio.
		Impegno alla trasmissione telematica			
46	Codice fiscale dell'intermediario	708	16	CF	Dato obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10. Dato obbligatorio se il campo 5 del record A è diverso dal campo 2 del record B.
47	Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.	724	5	NU	
48	Data dell'impegno	729	8	DT	Dato obbligatorio se compilato un altro dato nella sezione.
49	Firma dell'intermediario	737	1	CB	Dato obbligatorio se compilato un altro dato nella sezione.
		Spazio non disponibile			
50	Filler	738	1106	AN	
51	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
52	Filler	1864	34	AN	
		Ultimi tre caratteri di controllo			
53	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
54	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

2.6.3 ISTRUZIONI RELATIVE AL QUADRO "A" – RECORD TIPO C

RECORD DI TIPO "C": Quadro A					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione e controlli**		
			Lunghezza	**Formato**	**Controlli bloccanti Valori ammessi**
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C".
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Impostare sempre.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Immobili totalmente imponibili o esenti (1)					
6	Dati immobile - **Numero d'ordine**	90	4	NU	Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro A con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.
7	Dati immobile - **Progressivo immobile**	94	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro A con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.
8	Dati immobile - **Indicatore di continuità**	98	1	NU	Il dato è obbligatorio. Se presente indica che l'immobile fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente definita. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile del primo record C o per immobili che presentano un progressivo maggiore al numero d'ordine.
9	Dati immobile - **Caratteristiche**	99	1	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili.
10	Dati immobile - **Indirizzo**	100	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
11	Dati immobile - **T/U**	200	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.

12	Dati immobile - **Codice Catastale Immobile/Terreno**	201	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni del Record C.
13	Dati immobile - **Sezione**	206	3	AN	
14	Dati immobile - **Foglio**	209	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
15	Dati immobile - **Particella**	213	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
16	Dati immobile - **Subalterno**	223	4	AN	
17	Dati immobile - **Categoria/Qualità**	227	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
18	Dati immobile - **Classe**	252	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
19	Dati immobile - **N. Protocollo**	262	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
20	Dati immobile - **Anno**	282	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
21	Dati immobile - **Valore**	286	15	NU	Il dato è obbligatorio.
22	Dati immobile - Percentuale di possesso - **parte intera**	301	3	NU	Il dato è obbligatorio.
23	Dati immobile - Percentuale di possesso- **parte decimale**	304	2	NU	Il dato è obbligatorio.
24	Dati immobile - **Riduzioni**	306	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna riduzione; 1 – Immobile storico o artistico; 2 – Immobile inagibile/inabitabile; 3 – Altre riduzioni.
25	Dati immobile - **Esenzione**	307	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna esenzione; 1 – Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; 2 – Esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato; 3 – Altre esenzioni. Da compilare seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 2.5.4.

26	Dati immobile - **Acquisto**	308	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
27	Dati immobile - **Cessione**	309	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
28	Dati immobile - **Altro**	310	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
29	Dati immobile - **Altro Descrizione**	311	100	AN	Descrizione a testo libero. Il dato è obbligatorio se la casella precedente vale 1.
30	Dati immobile - **Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta**	411	8	DT	Dato obbligatorio se è stato compilato un campo tra i campi Acquisto, Cessione, Altro e Inizio/Termine dell'agevolazione
31	Dati immobile – **Inizio/Termine dell'agevolazione**	419	1	AN	Indicare: I – Inizio; T – Termine;
32	Dati immobile - **Agenzia delle Entrate di**	420	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
33	Dati immobile - **Estremi del titolo**	444	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
34	Dati immobile - **Non utilizzabili / Non disponibili - Tipo**	468	1	AN	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a "1". In caso contrario non deve essere compilato. Indicare: 1 - Per art. 614, secondo comma, c.p. Violazione di domicilio o art.633, c.p. Invasione di terreni o edifici; 2 - Per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
35	Dati immobile - **Non utilizzabili / Non disponibili - Autorità**	469	100	AN	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a "1". In caso contrario non deve essere compilato.
36	Dati immobile - **Non utilizzabili / Non disponibili – Data denuncia / provvedimento**	569	8	DT	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a "1". In caso contrario non deve essere compilato.
Immobili totalmente imponibili o esenti (2)					
37	Dati immobile - **Numero d'ordine**	577	4	NU	Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro A con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.
38	Dati immobile - **Progressivo immobile**	581	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro A con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.

39	Dati immobile - **Indicatore di continuità**	585	1	NU	Il dato è obbligatorio. Se presente indica che l'immobile fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente definita. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile del primo record C o per immobili che presentano un progressivo maggiore al numero d'ordine.
40	Dati immobile - **Caratteristiche**	586	1	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili.
41	Dati immobile - **Indirizzo**	587	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
42	Dati immobile - **T/U**	687	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
43	Dati immobile - **Codice Catastale Immobile/Terreno**	688	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni del Record C
44	Dati immobile - **Sezione**	693	3	AN	
45	Dati immobile - **Foglio**	696	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
46	Dati immobile - **Particella**	700	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
47	Dati immobile - **Subalterno**	710	4	AN	
48	Dati immobile - **Categoria/Qualità**	714	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
49	Dati immobile - **Classe**	739	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
50	Dati immobile - **N. Protocollo**	749	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
51	Dati immobile - **Anno**	769	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
52	Dati immobile - **Valore**	773	15	NU	Il dato è obbligatorio.

53	Dati immobile - Percentuale di possesso - **parte intera**	788	3	NU	Il dato è obbligatorio.
54	Dati immobile - Percentuale di possesso**- parte decimale**	791	2	NU	Il dato è obbligatorio.
55	Dati immobile - **Riduzioni**	793	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna riduzione; 1 – Immobile storico o artistico; 2 – Immobile inagibile/inabitabile; 3 – Altre riduzioni.
56	Dati immobile - **Esenzione**	794	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna esenzione; 1 – Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; 2 – Esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato; 3 – Altre esenzioni. Da compilare seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 2.5.4.
57	Dati immobile - **Acquisto**	795	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
58	Dati immobile - **Cessione**	796	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
59	Dati immobile - **Altro**	797	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
60	Dati immobile - **Altro Descrizione**	798	100	AN	Descrizione a testo libero. Il dato è obbligatorio se la casella precedente vale 1.
61	Dati immobile - **Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta**	898	8	DT	Dato obbligatorio se è stato compilato un campo tra i campi Acquisto, Cessione, Altro e Inizio/Termine dell’agevolazione
62	Dati immobile – **Inizio/Termine dell’agevolazione**	906	1	AN	Indicare: I – Inizio; T – Termine;
63	Dati immobile - **Agenzia delle Entrate di**	907	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Acquisto" o “Cessione”.
64	Dati immobile - **Estremi del titolo**	931	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Acquisto" o “Cessione”.
65	Dati immobile - **Non utilizzabili / Non disponibili - Tipo**	955	1	AN	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a “1”. In caso contrario non deve essere compilato. Indicare: 1 - Per art. 614, secondo comma, c.p. Violazione di domicilio o art.633, c.p. Invasione di terreni o edifici; 2 - Per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

66	Dati immobile - **Non utilizzabili / Non disponibili - Autorità**	956	100	AN	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a “1”. In caso contrario non deve essere compilato.
67	Dati immobile - **Non utilizzabili / Non disponibili – Data denuncia / provvedimento**	1056	8	DT	Dato obbligatorio se il campo "Esenzione" è valorizzato a “1”. In caso contrario non deve essere compilato.

Annotazioni					
68	Annotazioni	1064	500	AN	
69	Filler	1564	334	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
70	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
71	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').
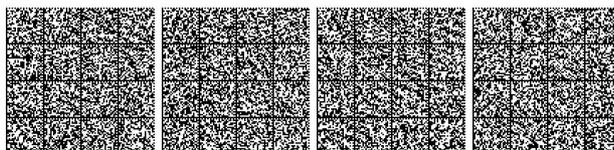
2.6.4 ISTRUZIONI RELATIVE AL QUADRO "B" – RECORD TIPO D

RECORD DI TIPO "D": Quadro B					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione e controlli**		**Controlli bloccanti Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "D".
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Impostare sempre.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE ESENTI (1)					
Dati catastali (1)					
6	Dati immobile - **Numero d'ordine**	90	4	NU	'Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro B con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.
7	Dati immobile - **Progressivo immobile**	94	4	NU	'Il dato è obbligatorio. Progressivo d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro B con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.
8	Dati immobile - **Indicatore di continuità**	98	1	NU	Se presente indica che l'immobile fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente definita. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile del primo record C o per immobili che presentano un progressivo maggiore al numero d'ordine.
9	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività assistenziali**	99	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
10	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività previdenziali**	100	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
11	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività sanitarie**	101	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.

12	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività didattiche**	102	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
13	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività ricettive**	103	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
14	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività culturali**	104	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
15	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività ricreative**	105	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
16	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività sportive**	106	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
17	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività di religione e di culto**	107	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
18	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività di ricerca scientifica**	108	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
19	Dati immobile - **Caratteristiche**	109	1	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato.
20	Dati immobile - **Indirizzo**	110	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
21	Dati immobile - **T/U**	210	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
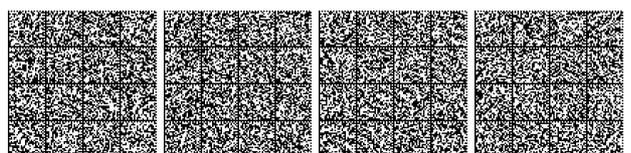
22	Dati immobile - **Codice Catastale Immobile/Terreno**	211	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni del Record C.
23	Dati immobile - **Sezione**	216	3	AN	
24	Dati immobile - **Foglio**	219	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
25	Dati immobile - **Particella**	223	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
26	Dati immobile - **Subalterno**	233	4	AN	
27	Dati immobile - **Categoria/Qualità**	237	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
28	Dati immobile - **Classe**	262	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
29	Dati immobile - **N. Protocollo**	272	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
30	Dati immobile - **Anno**	292	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
31	Dati immobile - **Valore**	296	15	NU	Il dato è obbligatorio.
32	Dati immobile - Percentuale di possesso **- parte intera**	311	3	NU	Il dato è obbligatorio.
33	Dati immobile - Percentuale di possesso **- parte decimale**	314	2	NU	Il dato è obbligatorio.
34	Dati immobile - **Riduzioni**	316	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna riduzione; 1 – Immobile storico o artistico; 2 – Immobile inagibile/inabitabile; 3 – Altre riduzioni.
35	Dati immobile - **Esenzione**	317	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Da compilare seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 2.5.4.
36	Dati immobile - **Acquisto**	318	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.

37	Dati immobile - **Cessione**	319	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
38	Dati immobile - **Altro**	320	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
39	Dati immobile - **Altro Descrizione**	321	100	AN	Descrizione a testo libero. Il dato è obbligatorio se la casella precedente vale 1.
40	Dati immobile - **Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta**	421	8	DT	Dato obbligatorio se è stato compilato un campo tra i campi Acquisto, Cessione, Altro e Inizio/Termine dell'agevolazione
41	Dati immobile – **Inizio/Termine dell'agevolazione**	429	1	AN	Indicare: I – Inizio; T – Termine;
42	Dati immobile - **Agenzia delle Entrate di**	430	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
43	Dati immobile - **Estremi del titolo**	454	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
44	Dati immobile – **Comodato / immobili strutturali - Tipo**	478	1	AN	Indicare: 1 – per comodato; 2 – per immobili strutturali.
45	Dati immobile – **Comodato / immobili strutturali - Comodatario**	479	100	AN	Dato obbligatorio se il campo "Comodato / immobili strutturali - Tipo" è valorizzato a 1. In caso contrario non deve essere compilato.
Attività didattica (1): da compilare se il campo 12 vale 1					
46	Cm (Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale)	579	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
47	Cms (Costo medio per studente pubblicato sul sito internet del ministero competente)	588	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
48	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile. **Parte intera**	597	3	NU	
49	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile**. Parte decimale**	600	2	NU	
50	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365. **Parte Intera**	602	3	NU	

51	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell’immobile per giorni di utilizzo/365. **Parte decimale**	605	2	NU	
52	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti. **Parte intera**	607	3	NU	
53	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti. **Parte decimale**	610	2	NU	
54	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365. **Parte Intera**	612	3	NU	
55	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365. **Parte decimale**	615	2	NU	
56	Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni. **Parte intera**	617	3	NU	
57	Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni. **Parte decimale**	620	2	NU	
58	Percentuale di imponibilità. **Parte intera**	622	3	NU	Sommare le percentuali di imponibilità di cui ai campi precedenti, fino a un massimo del 99,99%. Se il risultato eccede il 99,99%, l'immobile, essendo totalmente imponibile, va riportato nel Quadro A.
59	Percentuale di imponibilità. **Parte decimale**	625	2	NU	
60	Valore da considerare ai fini dell'applicazione IMU ai sensi dell’art. 5 del Regolamento	627	12	NU	Base imponibile x (Percentuale di imponibilità/100). Campo da esprimersi in centesimi.
61	Valore da considerare ai fini dell’applicazione/esenzione IMU ai sensi della lett. c) del comma 3 dell’art. 4 del Regolamento	639	12	NU	Base imponibile - campo precedente. Campo da esprimersi in centesimi.

62	Caso Cm<Cms	651	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare in alternativa al campo seguente: uno dei due campi deve valere 1. NOTA: Nel caso in cui nell’immobile venga svolta esclusivamente attività didattica con modalità non commerciali, dovrà essere contestualmente barrato il campo "Esenzioni: in tal caso non risulteranno neanche compilati i 16 campi precedenti a “Caso Cm<Cms”
63	Caso Cm>=Cms	652	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare in alternativa al campo precedente: uno dei due campi deve valere 1.
64	Rapporto percentuale Cms/Cm. **Parte intera**	653	3	NU	Da compilare solo se Cm>=Cms
65	Rapporto percentuale Cms/Cm. **Parte decimale**	656	2	NU	
66	Valore parziale da assoggettare a IMU	658	12	NU	Da compilare solo se Cm>=Cms. 'Deve essere = campo "Valore da considerare ai fini dell’applicazione/esenzione IMU" x (1 - campo "Rapporto percentuale Cms/Cm"/100). Campo da esprimersi in centesimi.
67	Valore complessivo da assoggettare a IMU	670	12	NU	'Da compilare solo se Cm>=Cms. Deve essere = campo "Valore da considerare ai fini dell'applicazione IMU" + "Valore parziale da assoggettare a IMU". Campo da esprimersi in centesimi.
Altre attività (1): da compilare se almeno uno dei campi da 9 a 18 (con l'esclusione di 12) vale 1					
68	Cenc (Corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale)	682	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
69	Cm (Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale)	691	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
70	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell’immobile. **Parte intera**	700	3	NU	
71	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell’immobile. **Parte decimale**	703	2	NU	
72	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale	705	3	NU	

	dell'immobile per giorni di utilizzo/365. **Parte intera**				
73	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365. **Parte decimale**	708	2	NU	
74	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti. **Parte intera**	710	3	NU	
75	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti. **Parte decimale**	713	2	NU	
76	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365. **Parte intera**	715	3	NU	
77	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365. **Parte decimale**	718	2	NU	
78	Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni. **Parte intera**	720	3	NU	
79	Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni. **Parte decimale**	723	2	NU	
80	Percentuale di imponibilità. **Parte intera**	725	3	NU	Sommare le percentuali di imponibilità di cui ai campi precedenti, fino a un massimo del 99,99%. Se il risultato eccede il 99,99%, l'immobile, essendo totalmente imponibile, va riportato nel Quadro A.
81	Percentuale di imponibilità. **Parte decimale**	728	2	NU	
82	Valore da considerare ai fini dell'applicazione IMU ai sensi dell'art. 5 del Regolamento	730	12	NU	Base imponibile x (Percentuale di imponibilità/100). Campo da esprimersi in centesimi.
Annotazioni					
83	Annotazioni	742	500	AN	
84	Filler	1242	656	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
85	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
86	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').
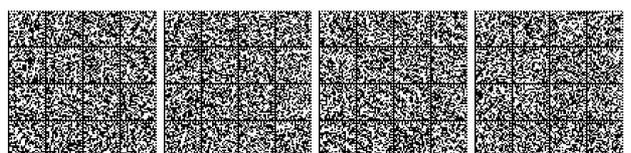
2.6.5 ISTRUZIONI RELATIVE AI QUADRI "C" E "D" – RECORD TIPO E

RECORD DI TIPO "E": Quadri C e D					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione e controlli**		**Controlli bloccanti Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "E".
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Impostare sempre.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
QUADRO C - Determinazione dell'IMU					
6	IMU dovuta	90	12	NU	Riportare l'ammontare complessivo dell'imposta calcolata in base ai valori risultanti dalla compilazione dei Quadri A e B. Nel caso in cui siano stati compilati più quadri A ovvero più quadri B (su una o più forniture), si dovrà indicare il totale dell'IMU risultante dagli stessi.
7	Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione	102	12	NU	Riportare l'eccedenza di imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
8	Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24	114	12	NU	Parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo precedente, che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.
9	Rate IMU versate	126	12	NU	Riportare la somma delle rate versate (considerando eventuali versamenti integrativi).
10	IMU a debito	138	12	NU	Se positivo, riportare il risultato derivante da campo 6 - campo 7 + campo 8 - campo 9.
11	IMU a credito	150	12	NU	Se negativo, riportare a meno del segno meno, il risultato derivante da campo 6 - campo 7 + campo 8 - campo 9.
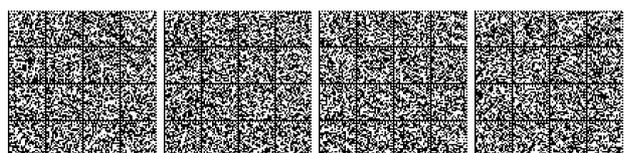
QUADRO D - Compensazioni e rimborsi					
12	IMU a credito risultante dalla presente dichiarazione	162	12	NU	Riportare il valore del campo 11.
13	Credito IMU di cui si chiede il rimborso	174	12	NU	La somma dei campi 13 e 14 non deve eccedere il campo 12.
14	Credito IMU da utilizzare in compensazione	186	12	NU	La somma dei campi 13 e 14 non deve eccedere il campo 12.
Spazio non disponibile					
15	Filler	198	1700	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
16	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
17	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

2.6.6 ISTRUZIONI RELATIVE AL RECORD TIPO Z - RECORD DI CODA

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti/ valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Numero record di tipo 'B'	2	9	NU	Impostare a 1.
3	Numero record di tipo 'C'	11	9	NU	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
4	Numero record di tipo 'D'	20	9	NU	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
Spazio non utilizzato					
5	Filler	29	1869	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

24A02311

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-SON-019) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
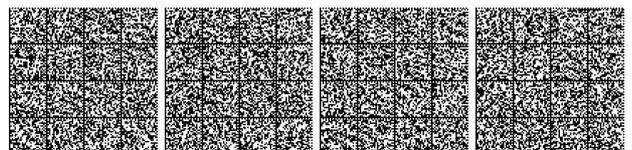
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
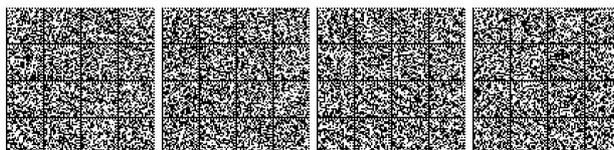
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93**)	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C